

ACC 10000/146/618 091.46995 c WAGES - CREDITO ITALIANO BANK

JUNE 1944

CREDITO ITALIANO BANK

ME 1944

Allegato N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 152.
5 maggio 1937 - A. XV E. F.
ALLEGATO N. 1123.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI
OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA ALLE
DIPENDENZE DELLE AZIENDE DI CREDITO

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 3 maggio 1937 - XV - n. 102. Parte Sec.)

Il 10 novembre 1936-XV in Roma, fra le seguenti Federazioni:
Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credito
Ordinario, rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Rag. Mario
Solza; Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia,
rappresentata dal suo Presidente On. Conte Carlo Parea; Federa-
zione Nazionale Fascista delle Banche Popolari, rappresentata dal
suo Presidente S. E. il Sen. Concino Concini; Federazione Nazionale
Fascista degli Istituti Finanziari, rappresentata dal suo Presidente
Gr. Uff. Avv. Vittorio Carlo Vitali; Federazione Nazionale Fascista
dei Bancieri Privati, rappresentata dal suo Presidente Rag. Enea
Manusardi; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori
delle Aziende del Credito, rappresentata dal Commissario Mini-
steriale Cav. Dott. Renato Rinaldi; visto l'accordo di pari data
intervenuto fra le stesse parti circa le condizioni di appalto, in
materia di salario, nel caso che vengano appaltati servizi conti-
nuativi di pulizia, è stato stipulato il seguente contratto.

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro degli
operai, delle guardie notturne e del personale di fatica alle dipen-
denze delle Aziende di credito rappresentate dalle Federazioni
suindicate.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale di cui
sopra che dedica alla Azienda la sua opera con carattere conti-
nuativo. L'applicazione del presente contratto è pertanto esclusa
solamente per quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere
occasionale.

Per le filiali e le agenzie (comprese quelle di città) presso le
quali presta servizio un solo uomo di pulizia e con orario ridotto,
negli accordi integrativi provinciali sarà stabilito un trattamento
economico proporzionato alla durata delle prestazioni orarie.

- 2 -

CAPITOLO I

Assunzione

Art. 1. — L'Azienda determinerà in via generale e per casi singoli i requisiti di idoneità per l'assunzione del personale o le relative mansioni.

Art. 2. — L'assunzione in servizio è fatta in via provvisoria per un periodo di prova che non potrà superare la durata di 30 giorni, durante i quali il rapporto può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento del salario per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova sarà considerato come servizio effettivo agli effetti della anzianità.

CAPITOLO II

Doveri di servizio

Art. 3. — Il prestatore d'opera deve:

a) dedicare la sua opera assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando scrupolosamente le istruzioni e gli ordini di servizio che gli saranno impartiti al riguardo dai superiori;

b) mantenersi disciplinato ed ubbidiente, usando subordinazione e deferenza verso i superiori anche non diretti, urbanità verso i colleghi, e cortesia verso il pubblico in occasione di eventuali contatti con questo;

c) tenere condotta irreprensibile sotto qualsiasi aspetto sia nell'Istituto che fuori;

d) coadiuvarsi e supplirsi nelle incombenze a seconda delle disposizioni dei superiori e anche disimpegnare mansioni proprie alla categoria ma diverse da quelle normalmente affidategli, compatibilmente con la sua capacità e le sue attribuzioni, quante volte ne venga richiesto e senza speciale compenso;

e) avere cura dei mobili ed oggetti od attrezzi affidatigli, che dovrà conservare in buono stato, rispondendo della perdita e dei danni eventuali che siano a lui imputabili, dei quali l'Azienda potrà rivalersi anche con trattenute sulla retribuzione;

— 3 —

f) tenere normalmente la propria effettiva residenza nella città ove è la sede dell'Azienda cui è addetto;

g) informare con sollecitudine la Direzione di ogni mutamento d'indirizzo;

h) prestarsi a qualsiasi visita e verifica di controllo.

Art. 4. — È vietato:

a) di ricevere da terzi, compreso il personale dell'Azienda, sotto qualsiasi pretesto, compensi o mancie relative al disimpegno delle proprie mansioni;

b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze;

c) allontanarsi dal lavoro senza il consenso dei superiori anche per ragioni inerenti al proprio servizio;

d) dedicarsi fuori dell'Azienda ad altri lavori, la cui prestazione sia incompatibile con i doveri di servizio;

e) fumare nei locali dell'Azienda;

f) accordare o contrarre prestiti col personale.

Art. 5. — Chi, per malattia o per causa di forza maggiore, sia costretto ad allontanarsi dall'Istituto o a non presentarsi al lavoro, deve darne immediato avviso al proprio superiore diretto, giustificandone il motivo.

Art. 6. — Salvo speciale permesso del superiore diretto, non è consentito al personale di entrare o di uscire dall'Istituto all'interno delle ore indicate dai rispettivi turni di lavoro.

L'ora d'ingresso e l'ora di uscita, salvo diverso sistema di controllo, saranno annotate su un libro o foglio di presenza, nel quale saranno anche annotate le interruzioni di lavoro per periodo di riposo.

Art. 7. — In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, l'operaio dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

Art. 8. — Al personale che presta servizio a orario pieno, l'Azienda somministrerà la tenuta di lavoro.

— 4 —

CAPITOLO III

Disposizioni disciplinari

Art. 9. — I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) l'applicazione di multe in misura non eccedente la paga giornaliera, per mancanze di lieve entità che tuttavia non trovino sanzione adeguata nel provvedimento di cui alla precedente lettera a);
- c) la sospensione dal servizio e dal salario per un tempo non superiore a sette giorni;
- d) il licenziamento.

L'importo delle multe verrà versato dalla Azienda ad opere di assistenza, secondo quanto sarà stabilito negli accordi integrativi.

La sospensione dal servizio e dal salario si applica normalmente alle mancanze che non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento disciplinare, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b).

Ogni assenza non giustificata o allontanamento arbitrario dal lavoro, quando non dia luogo a provvedimento disciplinare, comporterà la trattenuta della corrispondente retribuzione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o del grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.

Al personale licenziato o sospeso dal servizio è interdetto l'accesso alla Azienda.

Art. 10. — Il licenziamento disciplinare (senza preavviso né indennità) viene applicato nel caso di insubordinazione ovvero di qualsiasi mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di gerarchia, di fiducia, e di autorità che deve esistere fra il dipendente e i suoi superiori, nonché in caso di recidiva in mancanze punite con la sospensione dal lavoro.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale, verranno applicati solo dopo avere udito le discolpe degli interessati.

CAPITOLO IV

Retribuzioni

Art. 11. — La misura della retribuzione del personale regolato dal presente contratto, sarà determinata, anche per il periodo di

— 5 —

prova, mediante la stipulazione di appositi accordi provinciali integrativi del presente contratto.

Nella determinazione della misura della retribuzione per le varie categorie di personale, le Organizzazioni non dovranno stabilire differenziazioni fra Aziende o categorie di Aziende.

Art. 12. La retribuzione viene corrisposta mensilmente senza che peraltro tale sistema costituisca elemento che comunque possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

CAPITOLO V

Orario, lavoro straordinario, assenze e congedi

Art. 13. — L'orario normale di lavoro effettivo è di 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere.

Nelle giornate di sabato l'orario normale è di 4 ore nella mattinata, ferme le deroghe alla attuazione del sabato fascista determinate in base all'accordo interfederale del 28 febbraio 1936.

Non sono ammesse tolleranze all'orario di lavoro.

L'orario di lavoro viene ripartito in due turni determinati dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le Organizzazioni potranno determinare la suddivisione dell'orario in tre turni, nel qual caso al personale spetterà il rimborso delle spese tranviarie urbane per il terzo turno.

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, tra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l'inizio del primo del giorno successivo, dovranno intercorrere non meno di 12 ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia, e per i fuochisti e autisti che compiano lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, la Direzione potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno domenicale, però nel limite di 5 ore, salvo il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l'orario di cui al comma precedente.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno stabilito per il riposo settimanale, dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 14. — Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà della Direzione di ottenere prestazioni straor-

— 6 —

dinarie, ma non oltre le 12 ore settimanali. Le prestazioni straordinarie saranno compensate a parte con la paga oraria maggiorata del 15 %.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Direzione o da persona dalla stessa delegata, ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art. 15. — La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reciamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà valore ove non sia presentato entro i due mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art. 16. — Nel giorno 21 aprile — Festa Nazionale del Lavoro — nessuna prestazione ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al personale, fatta eccezione per il servizio di vigilanza.

Art. 17. — Al personale che abbia almeno 12 mesi di servizio continuativo sono accordati nel corso dell'anno e secondo i turni stabiliti dalla Direzione, dei riposi feriali retribuiti la cui durata continuativa, comprensiva dei giorni di riposo domenicali e festivi, è stabilita nella seguente misura:

giorni 7 per anzianità da 1 fino a 5 anni;
giorni 10 per anzianità da 6 a 15 anni;
giorni 15 per anzianità di oltre 15 anni.

CAPITOLO VI

Malattie

Art. 18. — Nel caso di malattia debitamente accertata, il dipendente ammalato avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario per il periodo sotto indicato, trascorso il quale esso potrà essere licenziato secondo le norme e con l'indennità stabilite dall'articolo 25:

- a) un mese, dopo trascorso il periodo di prova e fino a sette anni di anzianità di servizio effettivo;
- b) giorni 45, se l'anzianità sia da 8 fino a 15 anni compiuti;
- c) mesi due, se l'anzianità superi i 15 e non i 20 anni compiuti;
- d) mesi tre, se l'anzianità sia superiore ai 20 anni.

Però se l'assenza motivata da malattia non ecceda la durata di tre giorni, non sarà dovuta al dipendente la retribuzione.

— 7 —

CAPITOLO VII

Servizio militare

Art. 19. — La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto. L'Azienda corrisponderà all'interessato una indennità variabile da sette a quindici giornate di salario a seconda dell'anzianità di servizio.

Art. 20. — Chi lascia l'Azienda per richiamo alle armi o al servizio della M. V. S. N. ha diritto alla conservazione del posto. In caso di richiamo alle armi, o di chiamata obbligatoria in servizio della M. V. S. N., verrà corrisposta la normale retribuzione per un periodo complessivo di 20 giorni all'anno.

Art. 21. — Chi abbia lasciato l'Azienda per richiamo alle armi, ha il dovere di ripresentarsi entro i 10 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

CAPITOLO VIII

Cessazione del rapporto

Art. 22. — La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire ;

- a) per dimissioni dell'interessato ;
- b) per chiamata alle armi per obbligo di leva ;
- c) per scioglimento del contratto a sensi dell'art. 10 del presente contratto ;
- d) per scioglimento del contratto da parte dell'Azienda con regolare diadetta ;
- e) per morte.

Art. 23. — Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 7 giorni, salvo che al momento della presentazione intervenga uno speciale accordo con l'Azienda per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso, anche se l'Azienda lo esoneri in qualsiasi momento dal prestare servizio durante la decorrenza di esso.

4323

- 8 -

Art. 24. — Quando la cessazione del rapporto avvenga a sensi della lettera c) dell'art. 22, non spetta alcun preavviso nè indennità.

Art. 25. — Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda e non per i motivi di cui al precedente art. 24, e dopo superato il periodo di prova di cui all'art. 2, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 10 giorni o la retribuzione corrispondente.

Inoltre sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio presso l'Azienda, una indennità commisurata alla paga normale secondo la seguente progressione:

sette giornate per ogni anno compiuto di servizio presso l'Azienda per i primi 20 anni;

dieci giornate per ciascun anno di servizio dopo il 20°.

Art. 26. — La indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà corrisposta, in caso di morte, al coniuge ed ai congiunti fino al quarto grado viventi a carico, fatta deduzione dell'importo corrispondente a quanto essi abbiano diritto di percepire per eventuali atti di previdenza compiuti con mezzi propri dall'Azienda.

Art. 27. — Sia nel caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura delle mansioni affidategli.

CAPITOLO IX

Norme generali e di attuazione

Art. 28. — Il presente contratto nazionale di lavoro sostituisce ed assorbe i preesistenti trattamenti aziendali, salvo il caso di pattuizioni individuali o aziendali più favorevoli, le quali vengono conservate individualmente ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Per quelle Aziende che hanno finora adottato il sistema di pagamento della retribuzione per giornata lavorativa, il ragguaglio per la determinazione del salario negli accordi integrativi provinciali, va fatto sulla base delle giornate lavorative.

Art. 29. — Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei modi di legge; ha la durata di due anni e si intenderà tacitamente rin-

— 9 —

novato di biennio in biennio qualora non venga disdettato almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 30. — Gli accordi integrativi di cui all'art. 11 dovranno essere stipulati entro il periodo di quattro mesi dalla data di pubblicazione a sensi di legge del presente contratto.

Per la Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credito Ordinario: Il Presidente: MARIO SOLZA. — Per la Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia: Il Presidente: CARLO PAREA. — Per la Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari: Il Presidente: CONCINO CONCINI. — Per la Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri Privati: Il Presidente: ENEA MANUSARDI. — Per la Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari: Il Presidente: VITTORIO CARLO VITALI. — Per la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito: Il Commissario: RENATO RINALDI.

Allegato N.1

TABELLE ORGANICO DEGLI STIPENDI

Impiegati di 1.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

Stipendio annuo
(12 mensilità)

1.a classe permanenza 1 anno	.	.	.	.	.	L.	11.900.=
2.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	"	13.000.=
3.a " " 2 anni	.	.	.	.	.	"	14.000.=
4.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	14.700.=
5.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	15.400.=
6.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	17.000.=
7.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	18.700.=
8.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	20.000.=
9.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	21.400.=
10.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	22.500.=
11.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	"	23.500.=
12.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	"	24.600.=
13.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	"	25.300.=
14.a " "	.	.	.	.	.	"	26.900.=

da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti	L.	9.300.=
" 18 " " 20 " "	"	10.500.=
" 20 " " 21 " "	"	11.500.=

TABELLE ORGANICO DEGLI STIPENDI

Impiegati di 2.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

Stipendio annuo
(12 mensilità)

1.a classe permanenza 1 anno	.	.	.	.	.	.	.	L.	9.600.=
2.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	10.000.=
3.a " " 2 anni	.	.	.	.	.	.	.	"	10.600.=
4.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	11.600.=
5.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	12.800.=
6.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	14.000.=
7.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	15.200.=
8.a " " 4 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	16.500.=
9.a " " 4 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	17.900.=
10.a " " 4 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	19.400.=
11.a " " " " " " " " " " " "	.	.	.	.	.	.	.	"	20.700.=

da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti	L.	7.200.=
" 18 " " 19 " "	"	8.400.=
" 19 " " 21 " "	"	9.000.=

Stipendio annuo
(12 mensilità)

Inglese di 2.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

1.a classe permanenza 1 anno	1.	9.600.=
2.a " " 1 "	"	10.000.=
3.a " " 2 anni	"	10.600.=
4.a " " 3 "	"	11.600.=
5.a " " 3 "	"	12.800.=
6.a " " 3 "	"	14.000.=
7.a " " 3 "	"	15.200.=
8.a " " 4 "	"	16.500.=
9.a " " 4 "	"	17.900.=
10.a " " 4 "	"	19.400.=
11.a " " "	"	20.700.=

da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti	1.	7.200.=
" 18 " " 19 "	"	8.400.=
" 19 " " 21 "	"	9.000.=

<u>Impiegate di 1.a categoria</u> (dopo il compimento del 21° anno di età)	<u>Stipendio annuo</u> (12 mensilità)
---	--

	l.a classe	permanenza l anno	.	.	.	.	L.	8.700.=
2.a	"	1 "	.	.	.	.	"	8.900.=
3.a	"	1 "	.	.	.	.	"	9.300.=
4.a	"	1 "	.	.	.	.	"	9.600.=
5.a	"	2 anni	.	.	.	.	"	9.900.=
6.a	"	2 "	.	.	.	.	"	10.100.=
7.a	"	2 "	.	.	.	.	"	10.400.=
8.a	"	2 "	.	.	.	.	"	11.500.=
9.a	"	2 "	.	.	.	.	"	12.500.=
10.a	"	2 "	.	.	.	.	"	13.500.=
11.a	"	2 "	.	.	.	.	"	14.600.=
12.a	"	2 "	.	.	.	.	"	15.500.=
13.a	"	3 "	.	.	.	.	"	16.500.=
14.a	"	"	.	.	.	.	"	17.400.=

da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti	.	.	.	L.	7.300.=
" 19 " " 21 "	.	.	.	"	8.400.=

Stipendio annuo
(12 mensilità)

Impiegate di 1.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

1.a classe permanenza 1 anno	.	.	.	.	.	.	L.	8.700.=
2.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	"	8.900.=
3.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	"	9.300.=
4.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	"	9.600.=
5.a " " 2 anni	.	.	.	.	.	.	"	9.900.=
6.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	10.100.=
7.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	10.400.=
8.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	11.500.=
9.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	12.500.=
10.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	13.500.=
11.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	14.600.=
12.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	"	15.500.=
13.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	"	16.500.=
14.a " " .	.	.	.	.	.	.	"	17.400.=

da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 7.800.=
 " 19 " " 21 " " " 8.400.=

4226

Allegato N.4TABELLE ORGANICO DEGLI STIPENDI

Impiegati di 2.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

Stipendio annuo
(12 mensilità)

1.a classe permanenza 1 anno	.	.	.	.	.	.	.	L.	7.600.=
2.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	7.800.=
3.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	8.400.=
4.a " " 1 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	8.700.=
5.a " " 2 anni	.	.	.	.	.	.	.	"	9.000.=
6.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	9.400.=
7.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	9.900.=
8.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	10.900.=
9.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	11.700.=
10.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	12.700.=
11.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	13.800.=
12.a " " 2 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	14.800.=
13.a " " 3 " "	.	.	.	.	.	.	.	"	16.000.=
14.a " "	.	.	.	.	.	.	.	"	16.700.=

de 17 anni compiuti a 19 anni compiuti " 7.000.=
 " 19 " " 21 " " " 7.400.=

Allegato N.5

TABELLE ORGANICO DEGLI STIPENDI

Stipendio annuo
(12 mensilità)

Commesai di 1.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

	classe	permanenza	l'anno	.	.	.	.	.	L.	9.000.=
1.a	"	"	2 anni	.	.	.	.	.	"	9.600.=
2.a	"	"	2 anni	.	.	.	.	.	"	10.100.=
3.a	"	"	1 anno	.	.	.	.	.	"	10.700.=
4.a	"	"	2 anni	.	.	.	.	.	"	11.100.=
5.a	"	"	2 "	.	.	.	.	.	"	11.700.=
6.a	"	"	2 "	.	.	.	.	.	"	12.300.=
7.a	"	"	2 "	.	.	.	.	.	"	12.900.=
8.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	13.500.=
9.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	14.300.=
10.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	15.100.=
11.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	16.000.=
12.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	17.000.=
13.a	"	"	3 "	.	.	.	.	.	"	17.000.=

Commissi di 1.^a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

1.a classe	permanenza 1 anno	.	.	.	.	.	.	.	L.	9.000.=
2.a	"	2 anni	.	.	.	.	.	.	"	9.600.=
3.a	"	2 anni	.	.	.	.	.	.	"	10.100.=
4.a	"	1 anno	.	.	.	.	.	.	"	10.700.=
5.a	"	2 anni	.	.	.	.	.	.	"	11.100.=
6.a	"	2 "	.	.	.	.	.	.	"	11.700.=
7.a	"	2 "	.	.	.	.	.	.	"	12.300.=
8.a	"	2 "	.	.	.	.	.	.	"	12.900.=
9.a	"	3 "	.	.	.	.	.	.	"	13.500.=
10.a	"	3 "	.	.	.	.	.	.	"	14.300.=
11.a	"	3 "	.	.	.	.	.	.	"	15.100.=
12.a	"	3 "	.	.	.	.	.	.	"	16.000.=
13.a	"	"	.	.	.	.	.	.	"	17.000.=

TABELLE ORGANICO DEGLI STIPENDI

Commissi di 2. ^a categoria (dopo il compimento del 21° anno di età)			Stipendio annuo (12 mensilità)
1.a classe permanenza 1 anno			L. 8.700.=
2.a " " 2 anni			" 9.000.=
3.a " " 2 anni			" 9.500.=
4.a " " 1 anno			" 10.100.=
5.a " " 2 anni			" 10.500.=
6.a " " 2 anni			" 11.100.=
7.a " " 2 anni			" 11.700.=
8.a " " 2 anni			" 12.300.=
9.a " " 3 anni			" 12.900.=
10.a " " 3 anni			" 13.700.=
11.a " " 3 anni			" 14.500.=
12.a " " 3 anni			" 15.200.=
13.a			" 16.300.=
da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti			" 6.200.=
" 18 " " 21 "			" 7.900.=
<u>Aiuto commissi</u>			
da 14 anni compiuti a 15 anni compiuti			L. 4.900.=
" 15 " " 16 "			" 5.300.=
" 16 " " 17 "			" 5.700.=

Stipendio annuo
(12 mensilità)Commissi di 2.a categoria
(dopo il compimento del 21° anno di età)

1.a classe permanenza 1 anno	L.	8.700.=
2.a " " 2 anni	"	9.000.=
3.a " " 2 anni	"	9.500.=
4.a " " 1 anno	"	10.100.=
5.a " " 2 anni	"	10.500.=
6.a " " 2 anni	"	11.100.=
7.a " " 2 anni	"	11.700.=
8.a " " 2 anni	"	12.300.=
9.a " " 3 anni	"	12.900.=
10.a " " 3 anni	"	13.700.=
11.a " " 3 anni	"	14.500.=
12.a " " 3 anni	"	15.200.=
13.a	"	16.300.=

da 17 anni compiuti a 18 anni compiuti . .	"	6.200.=
" 18 " " 21 "	"	7.900.=

Aiuto commissi

da 14 anni compiuti a 15 anni compiuti . . .	L.	4.900.=
" 15 " " 16 "	"	5.300.=
" 16 " " 17 "	"	5.700.=

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI E COMMES-
SI DEL CREDITO ITALIANO

Il presente Contratto collettivo di lavoro è stato stipu-
lato a Milano il 6 Maggio 1944 XXII tra la Federazione nazionale
fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle
Banche di interesse nazionale, rappresentata per delega del suo
Commissario Rag. Emilio Santi, dal Dr. Enrico Aureggi, assistito
dal Dr. Giannino Badoglio;

e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipen-
denti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di
interesse nazionale, rappresentata dal suo Commissario Rag. Raoul
Samuri, assistito dal Dr. Bruno Fagnone, Avv. Domenico Di Donna,
Giuseppe Belli, Angelo Broggi, Guido De Tos, Franco Giardina,
Giovanni Kovarich, Rag. Alberto Massa, Rag. Carlo Morello, Giuseppe
Motti, Franca Negri, Rag. Salvatore Sferzagatta, Paterno Tognolo,
Vittorio Vittorietti, con l'intervento, in rappresentanza del Cre-
dito Italiano dei Dr. Alberto Molteni, Dr. Salvatore Arcidiacono,
Dr. Ugo Onore Balla e Dr. Odoardo Paslicchi.

Esso integra il contratto collettivo nazionale di lavoro
27 Ottobre 1942-XX (pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale del 28 Novembre 1942 XII n. 282 parte 2.a e per intero nel
contratto n. 2792 del fascicolo 294 del Bollettino Ufficiale del
Ministero delle Corporazioni in data 30 Novembre 1942-XXI) per
quanto dallo stesso previsto per il personale dipendente (impie-
gati e commessi) dal Credito Italiano.

./.

Il presente Contratto collettivo di lavoro è stato stipulato a Milano il 6 Maggio 1944 XXI tra la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata per delega del suo Commissario Rag. Emilio Santi, dal Dr. Enrico Aureggi, assistito dal Dr. Giannino Badoglio;

e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Commissario Rag. Raoul Sammuri, assistito dal Dr. Bruno Fagnone, Avv. Domenico Di Donna, Giuseppe Belli, Angelo Broggi, Guido De Tos, Franco Giardina, Giovanni Kovarich, Rag. Alberto Massa, Rag. Carlo Morello, Giuseppe Motti, Franca Negri, Rag. Salvatore Sferzagatta, Paterno Tognolo, Vittorio Vittorietti, con l'intervento, in rappresentanza del Credito Italiano del Dr. Alberto Melloni, Dr. Salvatore Arcidiacono, Dr. Ugo Onore Balla e Dr. Odoardo Paolicchi.

Esso integra il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 Ottobre 1942-XX (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 28 Novembre 1942 XXI n. 282 parte 2.a e per intero nel contratto n. 2792 del fascicolo 294 del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 30 Novembre 1942-XXI) per quanto dallo stesso previsto per il personale dipendente (impiegati e commessi) dal Credito Italiano.

./.

2.

Art. 1 - I gradi che il Credito Italiano può attribuire in rapporto alle mansioni e incarichi del proprio personale sono i seguenti:

- a) Capo Ufficio
- b) Vice Capo Ufficio
- c) Capo Reparto
- d) Capo Commessi
- e) Vice Capo Commessi.

Art. 2 - Le differenze di cassa in più, trascorsi 10 anni, vengono devolute alla massa dei Conti Generali intestati ai dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano.

Art. 3 - L'importo delle multe applicate agli aiuto commessi viene, alla fine di ciascun anno, devoluto al "Fondo Parisi" presso l'Ente di Mutualità della categoria.

Art. 4 - I minimi di stipendio iniziali e la loro progressione automatica per classi, ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo di lavoro 27 Ottobre 1942-XX, risultano dalle accluse tabelle allegate al A). Le tabelle sono state riportare negli allegati da N.1 a N.6.

Le indennità di residenza di cui all'art. 24 del citato contratto collettivo risultano dalla acclusa tabella allegato B).

Art. 5 - Le indennità di carica previste dall'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 Ottobre 1942 XX, vengono così stabilite:

Capo Ufficio	L. 250.= mensili per 15 mensilità
Vice Capo Ufficio	" 200.= " 15 "
Capo Reparto	" 100.= " 15 "
Capo Commessi	" 100.= " 15 "
Vice Capo Commessi	" 75.= " 15 "

Art. 6 - L'indennità di rischio, dovuta ai cassieri ed ai commessi di prima categoria addetti agli sportelli a sensi dell'art. 84 del contratto nazionale di lavoro 27 ottobre 1942-XX, è della seguente misura:

Cassieri	L. 200.= mensili per 13 mensilità
Commessi	" 125.= " 13 "

- d) Capo Commessi
e) Vice Capo Commessi.

Art. 2 - Le differenze di cassa in più, trascorsi 10 anni, vengono devolute alla massa dei Conti Generali intestati ai dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano.

Art. 3 - L'importo delle multe applicate agli aiuto commessi viene, alla fine di ciascun anno, devoluto al "Fondo Parisi" presso l'Ente di Mutualità della categoria.

Art. 4 - I minimi di stipendio iniziali e la loro progressione automatica per classi, ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo di lavoro 27 Ottobre 1942-XX, risultano dalle accluse tabelle allegato A). Le tabelle sono state riportare negli allegati da N.1 a N.6.

Le indennità di residenza di cui all'art. 24 del citato contratto collettivo risultano dalla acclusa tabella allegato B).

Art. 5 - Le indennità di carica previste dall'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 Ottobre 1942 XX, vengono così stabilite:

Capo Ufficio	L. 250.= mensili per 15 mensilità
Vice Capo Ufficio	" 200.= " 15
Capo Reparto	" 100.= " 15
Capo Commessi	" 100.= " 15
Vice Capo Commessi	" 75.= " 15

Art. 6 - L'indennità di rischio, dovuta ai cassieri ed ai commessi di prima categoria addetti agli sportelli a sensi dell'art. 84 del contratto nazionale di lavoro 27 ottobre 1942-XX, è della seguente misura:

Cassieri	L. 200.= mensili per 13 mensilità
Commessi	" 125.= " 13

L'indennità dovuta agli impiegati che sostituiscono i cassieri durante le temporanee assenze è fissata in L. 140.= mensili per 13 mensilità.

4313

./.

Art. 7 - Al personale in quanto adibito a lavorare normalmente in locali sotterranei, verrà corrisposta una indennità di L. 150.= mensili per 15 mensilità.

Art. 8 - La misura delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione a sensi degli articoli 62 e 64 del contratto collettivo nazionale 27 Ottobre 1942-XX è la seguente:

Impiegati	L. 150.=
Commessi	" 100.=

Qualora la missione avesse una durata superiore a 10 giorni, le misure di cui sopra saranno ridotte rispettivamente delle sotto indicate percentuali, a partire però dall'11° giorno e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta dalla Banca, dalla quale risulti che la missione avrà la durata superiore ai 10 giorni:

- riduzione del 10 % sulle misure suindicate dall'11° giorno se la missione non supera i 30 giorni,
- riduzione del 20 % dall'11° giorno se la missione supera i 30 giorni.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie di cui sopra verranno ridotte del 30 % quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 50 % quando consumi un solo pasto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anzichè una diaria intera per i giorni in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 9 - Per i servizi di pernottamento e di vigilanza notturna da prestarsi dai commessi ai sensi dell'art. 86 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 Ottobre 1942-XX i compensi sono i seguenti:

L. 20.= per ciascuna notte quando il pernottamento (escluso il servizio effettivo di vigilanza notturna) sia compiuto in aggiunta al normale orario di lavoro;

L. 15.= per ciascuna notte quando il servizio di pernottamento e di vigilanza notturna, compiuto in sostituzione

Impiegati	L. 150.=
Commessi	" 100.=

Qualora la missione avesse una durata superiore a 10 giorni, le misure di cui sopra saranno ridotte rispettivamente delle sotto indicate percentuali, a partire però dall'11° giorno e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta dalla Banca, dalla quale risulti che la missione avrà la durata superiore ai 10 giorni:

- riduzione del 10 % sulle misure suindicate dall'11° giorno se la missione non supera i 30 giorni,
- riduzione del 20 % dall'11° giorno se la missione supera i 30 giorni.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie di cui sopra verranno ridotte del 30 % quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 50 % quando consumi un solo pasto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anzichè una diaria intera per i giorni in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 9 - Per i servizi di pernottamento e di vigilanza notturna da prestarsi dai commessi ai sensi dell'art. 86 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 Ottobre 1942-XX i compensi sono i seguenti:

L. 20.= per ciascuna notte quando il pernottamento (escluso il servizio effettivo di vigilanza notturna) sia compiuto in aggiunta al normale orario di lavoro;

L. 15.= per ciascuna notte quando il servizio di pernottamento e di vigilanza notturna, compiuto in sostituzione del normale lavoro diurno, sia di durata superiore all'orario normale;

L. 10.= per ciascuna notte quando il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna, compiuto in sostituzione del normale lavoro diurno, sia di durata non superiore all'orario normale.

./.

Art. 10 - Ai commessi verranno distribuiti i seguenti indumenti:

- a) una divisa più un paio di pantaloni all'anno;
- b) un cappello ogni 18 mesi;
- c) una cravatta ogni sei mesi;
- d) un pastrano ogni 5 anni;
- e) un paio di scarpe all'anno;
- f) un impermeabile ogni 4 anni al personale adibito normalmente al servizio esterno.

Agli aiuto commessi verranno distribuiti i seguenti indumenti:

- a) una divisa più un paio di pantaloni all'anno;
- b) un paio di scarpe all'anno.

Art. 11 - Le tabelle dei minimi di stipendio allegate e tutte le indennità contemplate nel presente contratto sono comprensive dell'adeguamento delle retribuzioni previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 15 febbraio 1944-XXII.

Art. 12 - Il presente contratto collettivo di lavoro, che, ai sensi dell'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 27 ottobre 1942-XX, integra per la parte economica quest'ultimo contratto - anziché avere decorrenza dal 1° novembre 1942-XX, come previsto dal surricordato art. 94 - entrerà in vigore il 1° giugno 1944-XXII ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale suindicato, del quale è parte integrante.

- d) un pastrano ogni 5 anni;
- e) un paio di scarpe all'anno;
- f) un impermeabile ogni 4 anni al personale adibito normalmente al servizio esterno.

Agli aiuto commessi verranno distribuiti i seguenti

indumenti:

- a) una divisa più un paio di pantaloni all'anno;
- b) un paio di scarpe all'anno.

Art. 11 - Le tabelle dei minimi di stipendio allegate e tutte le indennità contemplate nel presente contratto sono comprensive dell'adeguamento delle retribuzioni previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 15 febbraio 1944-XXII.

Art. 12 - Il presente contratto collettivo di lavoro, che, ai sensi dell'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 27 ottobre 1942-XX, integra per la parte economica quest'ultimo contratto - anziché avere decorrenza dal 1° novembre 1942-XX, come previsto dal surricordato art. 94 - entrerà in vigore il 1° giugno 1944-XXII ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale suindicato, del quale è parte integrante.

6033

ALLEGATO B

INDENNITA' DI RESIDENZA

(ammontare annuo di 12 mensilità)

Genova	)	
Milano	)	
Napoli	)	Impiegati, Impiegato e Commessi L. 3.096.=
Roma	)	
Torino	)	Aiuto Commessi " 1.548.=
Trieste	)	
Venezia	)	
Bari	)	
Bologna	)	
Catania	)	Impiegati, Impiegato e Commessi L. 2.064.=
Firenze	)	
Livorno	)	Aiuto Commessi " 1.032.=
Messina	)	
Palermo	)	
Mtte le altre	)	Impiegati, Impiegato e Commessi L. 1.032.=
Filiati	)	Aiuto Commessi " 516.=

Genova
Milano
Napoli
Roma
Torino
Trieste
Venezia

)
)
) Impiegati, Impiegato e Commessi L. 3.096.=
)
) Aiuto Commessi " 1.548.=
)
)
)

Bari
Bologna
Catania
Firenze
Livorno
Messina
Palermo

)
)
) Impiegati, Impiegato e Commessi L. 2.064.=
)
) Aiuto Commessi " 1.032.=
)
)
)

Tutte le altre) Impiegati, Impiegato e Commessi L. 1.032.=
Filiali) Aiuto Commessi " 516.=

4312

Allegato N.9

Salario mensile per il personale di cui alla lett.c)

Autisti e operai	L. 1.208,=
Guardie notturne	" 1.124,=
Uomini di fatica, di pulizia e di custodia	" 1.063,=
Donne addette alla pulizia	" 725,=

N.B. Detti salari sono i corrispondenti di quelli a suo tempo fissati dal contratto provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro (allegato N.15) dopo adeguamenti successivamente intervenuti in ragione delle seguenti percentuali:

8% - aprile 39
12% - marzo 40
30% - dicembre 43

luglio 44

Autisti e operai	L. 1.208,=
Guardie notturne	" 1.124,=
Uomini di fatica, di pulizia e di custodia	" 1.063,=
Donne addette alla pulizia	" 725,=

N.B. Detti salari sono i corrispondenti di quelli a suo tempo fissati dal contratto provinciale integrativo del contratto nazionale di Lavoro (allegato N.15) dopo adeguamenti successivamente intervenuti in ragione delle seguenti percentuali:

8%	- aprile 39
12%	- marzo 40
30%	- dicembre 43

luglio 44

4311

ASSEGNI FAMILIARI PER IL CREDITO, ASSICURAZIONE
E SERVIZI TRIBUTARI APPALTI

Dipendenti	Per ciascun figlio			Per ciascun no dei ge- nitori a carico
	Famiglia con 1 fi- glio a carico	Famiglia con 2 o 3 figli a carico	Famiglia con 4 o più fi- gli a carico	Per la moglie
Funzionari, impiegati, impiegate, commessi:	280	322	378	286
Operai, guardie notturne e personale di fatica:	112	126	140	130
				182
				78

Luglio 44.

	Per ciascun figlio				Per ciascun genitore a carico
	Famiglia con 1 figlio a carico	Famiglia con 2 o 3 figli a carico	Famiglia con 4 o più figli a carico	Per la moglie	
Dipendenti					
Funzionari, impiegati, commessi:	260	322	378	286	162
Operai, guardie notturne e personale di fatica:	112	126	140	130	73

Luglio 44.

4310

CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA
DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E LA EROGAZIONE
DEI PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA' AI
LAVORATORI DEL CREDITO DELLA ASSICURA-
ZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

Il giorno 22 luglio 1938-XVI in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione in persona del suo presidente On. dott. Alessandro Parisi e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione in persona del suo Presidente on. dott. Giuseppe Landi: con l'intervento dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in persona del suo Presidente on. avv. Bruno Biagi; in applicazione del R.D.L. 17 luglio 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ei prestatori d'opera e del R.D. 21 luglio 1937-XV, n. 1239 contenente le norme integrative per la sua attuazione;

si è stipulato il presente contratto collettivo, da valere in tutto il territorio del Regno per la corresponsione ai lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati degli assegni familiari mediante contributo a carico delle aziende e di premi di nuzialità e di natalità mediante quello a carico dei lavoratori stessi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1°

Il presente contratto si applica alle aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali similari, ed ai lavoratori delle aziende stesse rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 2°

Sono esclusi dalla applicazione del presente contratto:

a) per tutte le aziende:

1) i dirigenti delle aziende inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione.

Il giorno 22 luglio 1938-XVI in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione in persona del suo presidente On. dott. Alessandro Parisi e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione in persona del suo Presidente on. dott. Giuseppe Landi: con l'intervento dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in persona del suo Presidente on. avv. Bruno Biagi; in applicazione del R.D.L. 17 luglio 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ei prestatori d'opera e del R.D. 21 luglio 1937-XV, n. 1239 contenente le norme integrative per la sua attuazione;

si è stipulato il presente contratto collettivo, da valere in tutto il territorio del Regno per la corresponsione ai lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati degli assegni familiari mediante contributo a carico delle aziende e di premi di natalità e di natalità mediante quello a carico dei lavoratori stessi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1°

Il presente contratto si applica alle aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali similari, ed ai lavoratori delle aziende stesse rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 2°

Sono esclusi dalla applicazione del presente contratto:

a) per tutte le aziende:
1) i dirigenti delle aziende inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione:

2) il lavoratore che non sia rimasto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro almeno 16 giorni consecutivi, anche se compresi in due mesi successivi, purchè in un unico periodo continuativo;

3) la moglie, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per le imprese ed agenzie di assicurazione:

i produttori, salvo quelli ai quali il diritto agli assegni familiari sia riconosciuto dalle norme di carattere collettivo concordate dalle federazioni competenti e con le limitazioni dalle dette norme stabilite.

c) per gli esattori e ricevitori delle imposte dirette:

1) i messi notificatori straordinari ed il personale straordinario in genere di cui all'art. 6 del contratto nazionale di lavoro per il personale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

2) gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitano con carattere di assoluta prevalenza altra professione;

d) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:

gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione Dal Comune appaltante;

e) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:

1) il personale che rivesta la qualità di socio della azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;

2) quello che non dedichi alla azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza;

3) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per la sussistenza.

ASSEGNI FAMILIARI

Art. 3

Gli assegni familiari spettano per ogni mese dell'anno solare nella misura prevista dalla tabella allegata per le diverse categorie:

a) ai capi famiglia per i figli o persone equiparate in misura gradualmente crescente in relazione alle tre classi seguenti:

- 1) famiglie con un figlio a carico;
- 2) famiglie con due o tre figli a carico;
- 3) famiglie con quattro o più figli a carico;

a) ai genitori per la moglie;

c) per gli esattori e ricevitori delle imposte dirette:

1) i messi notificatori straordinari ed il personale straordinario in genere di cui all'art.6 del contratto nazionale di lavoro per il personale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

2) gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitano con carattere di assoluta prevalenza altra professione;

d) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini;

gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione Dal Comune appaltante;

e) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:

1) il personale che rivesta la qualità di socio della azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;

2) quello che non dedichi alla azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza;

3) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per la sussistenza.

ASSEGNI FAMILIARI

Art.3

Gli assegni familiari spettano per ogni mese dell'anno solare nella misura prevista dalla tabella allegata per le diverse categorie:

a) ai capi famiglia per i figli o persone equiparate in misura gradualmente crescente in relazione alle tre classi seguenti:

- 1) famiglie con un figlio a carico;
- 2) famiglie con due o tre figli a carico;
- 3) famiglie con quattro o più figli a carico;

b) al marito per la moglie;

c) ai figli per ciascuno dei genitori a carico, fatta eccezione per i lavoratori delle imprese assicuratrici per i quali l'assegno fissato dalla tabella allegata è unico per ambo i genitori.

ART. 4

Gli assegni non competono per alcuna persona a carico ai lavoratori la cui retribuzione al netto superi la lire 24.000.= annue.

Tale limite di retribuzione si intende riferito a quello contrattuale per i funzionari delle Banche di provincia, dei Banche ri privati, delle Banche popolari, degli Istituti finanziari, dei Com missionari di borsa e cambialvalute.

Il limite stesso è elevato a lire 30.000 per i lavoratori delle imprese assicuratrici.

Nessun limite è fissato per i lavoratori del Credito italia no, del Banco di Roma e della Banca Commerciale Italiana.

Ai fini della determinazione del limite oltre il quale non spettano gli assegni, non sono compresi nella retribuzione le in dennità corrisposte in relazione ad incarichi di carattere non per manente nonchè tutti quegli emolumenti non facenti parte integrante della retribuzione ordinaria e non corrisposti a titolo preciso di compenso per l'opera prestata, l'indennità di rischio ed i compensi per lavoro straordinario, le ritenute obbligatorie per legge o per contratto collettivo.

Sono esclusi dal diritto agli assegni per la moglie ed i ge nitori gli operai, il personale di fatica e le guardie notturne.

ART. 5

Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro e quindi anche in caso di assegni za per gravidanza e puerperio.

In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso, indipendentemente dalla sua data.

ART. 6

Ai fini della corrispondenza degli assegni familiari spettante per i figli si considerano come capi di famiglia e come persone equiparate ai figli legittimi quelli indicati all'articolo 28 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

ART. 7

Gli assegni familiari sono concessi per i figli o persone equiparate che non abbiano superato il 18° anno di età.

Per i figli o persone equiparate a carico di operai, guardie notturne e personale di fatica il limite di età è di 14 anni, elevabile a 16 anni se il figlio o persona equiparata trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 29 del Regio decreto 17 giugno 1937, n. 1048. Tale proroga è però di volta in volta concessa.

ri privati, delle Banche popolari, degli Istituti finanziari, dei Comissionari di borsa e cambiavalute.

Il limite stesso è elevato a lire 30.000 per i lavoratori delle imprese assicuratrici.

Nessun limite è fissato per i lavoratori del Credito italiano, del Banco di Roma e della Banca Commerciale Italiana.

Ai fini della determinazione del limite oltre il quale non spettano gli assegni, non sono compresi nella retribuzione le indennità corrisposte in relazione ad incarichi di carattere non permanente nonché tutti quegli emolumenti non facenti parte integrante della retribuzione ordinaria e non corrisposti a titolo preciso di compenso per l'opera prestata, l'indennità di rischio ed i compensi per lavoro straordinario, le ritenute obbligatorie per legge o per contratto collettivo.

Sono esclusi dal diritto agli assegni per la moglie ed i genitori gli operai, il personale di fatica e le guardie notturne.

ART. 5

Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro e quindi anche in caso di assenza per gravidanza e puerperio.

In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso, indipendentemente dalla sua data.

ART. 6

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari spettante per i figli si considerano come capi di famiglia e come persone equiparate ai figli legittimi quelli indicati all'articolo 28 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

ART. 7

Gli assegni familiari sono concessi per i figli o persone equiparate che non abbiano superato il 18° anno di età.

Per i figli o persone equiparate a carico di operai, guardie notturne e personale di fatica il limite di età è di 14 anni, elevabile a 16 anni se il figlio o persona equiparata trovatisi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 29 del Regio decreto 17 giugno 1937, n. 1048. Tale proroga è però di volta in volta concessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8°

Gli assegni per i figli o persone equiparate spettano per l'intero mese qualunque sia il giorno del mese in cui il figlio sia nato, sia stato legittimato o legalmente riconosciuto l'esposto regolarmente affidato o qualunque sia il giorno in cui compiano la età stabilita; nei riguardi dei figliastri qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Art. 9°

Gli assegni per i figli sono dovuti anche se per effetto di separazione fra i coniugi essi non convivono col capo di famiglia.

Art. 10°

L'assegno per la moglie spetta per l'intero mese qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Esso è dovuto in caso di separazione legale ogni qualvolta il lavoratore sia tenuto a corrispondere alla moglie un assegno alimentare, prescindendo dal fatto dell'effettivo pagamento.

Esso è sempre dovuto in caso di separazione di fatto.

Art. 11°

L'assegno per ciascuno dei genitori spetta anche per il patriño e la matrigna.

La convivenza dei genitori col figlio non costituisce normalmente presunzione di vivenza a carico.

Si considerano in ogni caso viventi a carico, i genitori al cui mantenimento il figlio concorra con un assegno alimentare di carattere continuativo e non già puramente saltuario ed occasionale.

Non si considerano, comunque, viventi a carico i genitori i quali cumulativamente percepiscono per le proprie prestazioni d'opera una retribuzione superiore alle lire 500 mensili al netto delle ritenute di legge, o percepiscono già per pensioni, trattamento di quiescenza, rendite vitalizie od altri redditi, un provento complessivo superiore a lire 500 mensili al netto delle ritenute di legge, o che, in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte, siano tassati, ai fini della imposta complementare per un reddito imponibile superiore a tale importo.

Nel caso di più figli aventi diritto agli assegni per la vivenza a carico dei genitori, l'assegno viene concesso al figlio maggiore d'età. Qualora però il reddito dei genitori e l'ammontare dell'assegno non raggiungano le lire 500, è ammessa la concessione di altri assegni agli altri figli in ordine di età, fino al raggiungimento di tale importo.

Il lavoratore che chiede l'assegno per i genitori è tenuto a sotto-

ridato o qualunque sia il giorno del mese della celebrazione dei figliastri qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Art. 9°

Gli assegni per i figli sono dovuti anche se per effetto di separazione fra i coniugi essi non convivono col capo di famiglia.

Art. 10°

L'assegno per la moglie spetta per l'intero mese qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Esso è dovuto in caso di separazione legale ogni qualvolta il lavoratore sia tenuto a corrispondere alla moglie un assegno alimentare, prescindendo dal fatto dell'effettivo pagamento.

Esso è sempre dovuto in caso di separazione di fatto.

Art. 11°

L'assegno per ciascuno dei genitori spetta anche per il patrigno e la matrigna.

La convivenza dei genitori col figlio non costituisce normalmente presunzione di vivenza a carico.

Si considerano in ogni caso viventi a carico, i genitori al cui mantenimento il figlio concorra con un assegno alimentare di carattere continuativo e non già puramente saluario ed occasionale.

Non si considerano, comunque, viventi a carico i genitori i quali cumulativamente percepiscono per le proprie prestazioni d'opera una retribuzione superiore alle lire 500 mensili al netto delle ritenute di legge, o percepiscono già per pensioni, trattamento di quiescenza, rendite vitalizie od altri redditi, un provento complessivo superiore a lire 500 mensili al netto delle ritenute di legge, o che, in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte, siano tassati, al fine della imposta complementare per un reddito imponibile superiore a tale importo.

Nel caso di più figli aventi diritto agli assegni per la vivenza a carico dei genitori, l'assegno viene concesso al figlio maggiore d'età. Qualora però il reddito dei genitori e l'ammontare dell'assegno non raggiungano le lire 500, è ammessa la concessione di altri assegni agli altri figli in ordine di età, fino al raggiungimento di tale importo.

Il lavoratore che chiede l'assegno per i genitori è tenuto a sottoscrivere dichiarazione, su modulo fornito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, che si trova nelle condizioni volute.

Art. 12°

Gli assegni per i figli o persone equiparate, per la moglie ed i genitori sono dovuti per l'intero mese in corso qualunque sia il giorno in cui cessi per essi il diritto dell'assegno.

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Art. 13°

Hanno diritto ai premi di nuzialità e natalità i lavoratori soggetti al presente contratto che hanno, alla data dell'evento per cui essi sono concessi, una anzianità di servizio di almeno tre mesi presso aziende rappresentate dalla Confederazione aziende del credito e della assicurazione.

Art. 14°

La misura dei premi di nuzialità e natalità è determinata anno per anno dalla sezione per il credito e l'assicurazione del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 15°

I premi di nuzialità e natalità spettano rispettivamente ad entrambi i coniugi o ad entrambi i genitori quando l'uno e l'altro vi abbiano diritto in base all'art. 13 del presente contratto.

Art. 16°

Il premio di natalità è corrisposto per ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto sempre che sia nato vivo e vitale.

Art. 17°

Il personale femminile che lascia il servizio per contrarre matrimonio ha diritto al premio di nuzialità sempre che il matrimonio sia celebrato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 18°

Decade dal diritto al conseguimento dei premi di nuzialità e natalità il lavoratore che non ne faccia regolare richiesta entro un anno dalla data dell'evento per cui essi sono concessi.

CONTRIBUTI

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Art. 13°

Hanno diritto ai premi di nuzialità e natalità i lavoratori soggetti al presente contratto che hanno, alla data dell'evento per cui essi sono concessi, una anzianità di servizio di almeno tre mesi presso aziende rappresentate dalla Confederazione aziende del credito e della assicurazione.

Art. 14°

La misura dei premi di nuzialità e natalità è determinata anno per anno dalla sezione per il credito e l'assicurazione del Comitato sociale per gli assegni familiari.

Art. 15°

I premi di nuzialità e natalità spettano rispettivamente ad entrambi i coniugi o ad entrambi i genitori quando l'uno e l'altro vi abbiano diritto in base all'art. 13 del presente contratto.

Art. 16°

Il premio di natalità è corrisposto per ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto sempre che sia nato vivo e vitale.

Art. 17°

Il personale femminile che lascia il servizio per contrarre matrimonio ha diritto al premio di nuzialità sempre che il matrimonio sia celebrato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 18°

Decade dal diritto al conseguimento dei premi di nuzialità e natalità il lavoratore che non ne faccia regolare richiesta entro un anno dalla data dell'evento per cui essi sono concessi.

CONTRIBUTI

Art. 19°

I contributi a carico delle aziende di ciascuna categoria e dei lavoratori soggetti al presente contratto sono fissati in misure percentuali sulla retribuzione. Le misure stesse vengono determinate dal Comitato per gli assegni familiari in relazione ai carichi stabiliti per ciascuna categoria.

Fanno parte della retribuzione ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente, lo stipendio, il salario, le gratificazioni contrattualmente obbligatorie e tutte le competenze accessorie aventi carattere continuativo ed ammontare determinato, nonché per le interessenze, la sola parte che ne costituisce il minimo garantito, al lordo di R.M. e di qualsiasi altra ritenuta obbligatoria per legge o per contratto collettivo.

Per i produttori di assicurazione il conteggio sarà effettuato sul 50 % dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo.

I contributi sui compensi di tariffa di spettanza degli uffici e gli esattoriali saranno calcolati in ragione del 60 % del loro ammontare.

Dal computo di cui ai commi precedenti sono esclusi invece tutti i compensi saltuari ed occasionali, l'indennità di rischio, nonché gli assegni familiari corrisposti in virtù del presente contratto.

Le competenze, di cui ai commi precedenti, computabili come sopra nella retribuzione, le quali non vengono corrisposte mensilmente, ma sono liquidate in periodi diversi dell'anno, devono comprendersi agli effetti del conteggio delle percentuali, nella retribuzione del mese in cui sono state effettivamente corrisposte.

Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 5 e per i periodi durante i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto dall'azienda viene calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Il contributo dei lavoratori nei casi di cui sopra viene calcolato invece sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

Art. 21°

Il contributo a carico delle aziende è destinato alla corrispondenza degli assegni familiari agli eventi diritto secondo le modalità previste dagli art. 24 e 25.

Il contributo a carico dei lavoratori è destinato alla costituzione di un fondo presso l'Istituto Nazionale fascista della presidenza sociale per la corrispondenza dei premi di natalità e di natalità agli aventi diritto. Esso è trattenuto mensilmente dalle aziende sulla retribuzione dei lavoratori e rimesso a cura delle aziende stesse all'Istituto predetto, nei primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre dell'anno solare.

Art. 20

garantito, al lordo del

ria per legge o per contratto collettivo.
Per i produttori di assicurazione il conteggio sarà effettuato sul 50 % dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo.

I contributi sui compensi di tariffa di spettanza degli uffici-
li esattoriali saranno calcolati in ragione del 60 % del loro ammonta-
re.

Dal computo di cui ai commi precedenti sono esclusi invece tutti i compensi saltuari ed occasionali, l'indennità di rischio, nonché gli assegni familiari corrisposti in virtù del presente contratto.

Le competenze, di cui ai commi precedenti, computabili come sopra nella retribuzione, le quali non vengono corrisposte mensilmente, ma sono liquidate in periodi diversi dell'anno, devono comprendersi agli effetti del conteggio delle percentuali, nella retribuzione del mese in cui sono state effettivamente corrisposte.

Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 5.

Nei casi previsti dell'art. 5 e per i periodi durante i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto dall'azienda viene calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Il contributo dei lavoratori nei casi di cui sopra viene calcolato invece sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

Art. 21°

Il contributo a carico delle aziende è destinato alla corrispondenza degli assegni familiari agli eventi diritto secondo le modalità previste dagli art. 24 e 25.

Il contributo a carico dei lavoratori è destinato alla costituzione di un fondo presso l'Istituto Nazionale fascista della presidenza sociale per la corrispondenza dei premi di nuzialità e di natalità agli eventi diritto. Esso è trattenuto mensilmente dalle aziende sulla retribuzione dei lavoratori e rimesso a cura delle aziende stesse all'Istituto predetto, nei primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre dell'anno solare.

Art. 22°

Il Comitato per gli assegni familiari (sezione del credito e assicurazione) ha facoltà di modificare le percentuali di contributo di cui all'articolo 19 quando se ne ravvisi la necessità in base alle risultanze annuali di gestione per ciascuna categoria.

1284

Art. 20

Le eventuali eccedenze risultanti dai contributi versati dalle aziende al fine di ciascun esercizio, verranno riportate nell'esercizio successivo a diminuzione della percentuale di contributo dovuta dalle aziende della categoria interessata.

Le eventuali eccedenze risultanti dai contributi versati dai lavoratori, accertate alla fine di ciascun esercizio; saranno destinate con deliberazione del Comitato in tutto od in parte, ad erogazioni per l'anno successivo, secondo le norme e nella misura che saranno di volta in volta stabilite dal Comitato stesso ed atte a potenziare l'incremento demografico della Nazione.

FUNZIONAMENTO

a) ASSEGNI FAMILIARI

Art. 23°

Gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dalle aziende agli aventi diritto alla fine di ogni mese.

La prova liberatoria dell'avvenuto pagamento degli assegni deve risultare da apposita ricevuta dell'avente diritto.

Art. 24°

Entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre dell'anno solare il datore di lavoro deve denunciare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per ciascun mese dello stesso trimestre, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti ed il numero di essi, l'ammontare del contributo a carico delle aziende in base a quanto stabilito dallo art. 19, nonché l'ammontare complessivo ed il numero degli assegni familiari corrisposti.

La denuncia è fatta su apposito modulo stabilito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La denuncia è obbligatoria anche se negativa.

Art. 25°

Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare complessivo degli assegni familiari corrisposti nel trimestre, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza, mediante accredito in apposito conto corrente postale, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il bollettivo di versamento nel conto corrente postale costituirà prova del versamento del datore di lavoro.

dovuta dalle aziende nella categoria in questione.

Le eventuali eccedenze risultanti dai contributi versati dai lavoratori, accertate alla fine di ciascun esercizio; saranno destinate con deliberazione del Comitato in tutto od in parte, ad erogazioni per l'anno successivo, secondo le norme e nella misura che saranno di volta in volta stabilite dal Comitato stesso e l'atte a potenziare l'incremento demografico della Nazione.

FUNZIONAMENTO

a) ASSEGNI FAMILIARI

Art. 23°

Gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dalle aziende agli aventi diritto alla fine di ogni mese.

La prova liberatoria dell'avvenuto pagamento degli assegni deve risultare da apposita ricevuta dell'avente diritto.

Art. 24°

Entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre dell'anno solare il datore di lavoro deve denunciare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per ciascun mese dello stesso trimestre, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti ed il numero di essi, l'ammontare del contributo a carico delle aziende in base a quanto stabilito dallo art. 19, nonché l'ammontare complessivo ed il numero degli assegni familiari corrisposti.

La denuncia è fatta su apposito modulo stabilito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La denuncia è obbligatoria anche se negativa.

Art. 25°

Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare complessivo degli assegni familiari corrisposti nel trimestre, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza, mediante accreditamento in apposito conto corrente postale, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il bollettivo di versamento nel conto corrente postale costituirà la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni familiari corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 26°

Ai dipendenti delle Imprese assicuratrici che percepiscono indennità contrattuale di famiglia in misura superiore alle lire 600 annue per la moglie ed alle lire 350 annue per ciascun figlio, gli assegni familiari per le moglie ed i figli fissati nella tabella allegata al presente contratto verranno ridotti alla metà.

Ai soli fini della denuncia di cui all'articolo 24 le Imprese assicuratrici che hanno effettuato la detrazione di cui sopra modificheranno però l'intero ammontare degli assegni previsti dalla tabella allegata come se la detrazione di cui al comma precedente non fosse stata effettuata.

Art. 27°

Le aziende non possono compiere operazioni di conguaglio fra le eccedenze e le deficienze dei versamenti da effettuare per contributi propri e per contributi dei lavoratori.

Art. 28°

Per ottenere gli assegni familiari il lavoratore deve fornire alla azienda da cui dipende un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante il suo stato di famiglia e presentare ad essa gli altri eventuali documenti che siano necessari per l'accertamento dei requisiti per il godimento degli assegni familiari.

Esso deve denunciare, inoltre, le variazioni avvenute nel proprio stato di famiglia.

Le singole aziende devono tenere la documentazione anzidetta a disposizione dell'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale e fornire ad esso, tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

b) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Art. 29°

I premi di nuzialità e di natalità sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale agli aventi diritto.

Art. 30°

Per ottenere i premi i lavoratori devono inoltrare domanda all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per il tramite della loro organizzazione sindacale allegando in ogni caso un certificato della azienda attestante l'esistenza del rapporto di lavoro e la data di celebrazione del matrimonio, per i premi di nuzialità,

Ai dipendenti delle imprese assicuratrici che percepiscono indennità contrattuale di famiglia in misura superiore alle lire 600 annue per la moglie ed alle lire 350 annue per ciascun figlio, gli assegni familiari per le moglie ed i figli fissati nella tabella allegata al presente contratto verranno ridotti alla metà.

Ai soli fini della denuncia di cui all'articolo 24 le imprese assicuratrici che hanno effettuato la detrazione di cui sopra modificheranno però l'intero ammontare degli assegni previsti della tabella allegata come se la detrazione di cui al comma precedente non fosse stata effettuata.

Art. 27°

Le aziende non possono compiere operazioni di conguaglio fra le eccedenze e le deficienze dei versamenti da effettuare per contributi propri e per contributi dei lavoratori.

Art. 28°

Per ottenere gli assegni familiari il lavoratore deve fornire alla azienda da cui dipende un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante il suo stato di famiglia e presentare ad essa gli altri eventuali documenti che siano necessari per l'accertamento dei requisiti per il godimento degli assegni familiari.

Esso deve denunciare, inoltre, le variazioni avvenute nel proprio stato di famiglia.

Le singole aziende devono tenere la documentazione anzidetta a disposizione dell'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale e fornire ad esso, tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

b) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Art. 29°

I premi di nuzialità e di natalità sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale agli aventi diritto.

Art. 30°

Per ottenere i premi i lavoratori devono inoltrare domanda all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per il tramite della loro organizzazione sindacale allegando in ogni caso un certificato della azienda attestante l'esistenza del rapporto di lavoro e la data di assunzione del lavoratore nonché, per i premi di nuzialità, il certificato di matrimonio o per quelli di natalità il certificato di nascita del neonato e lo stato di famiglia del richiedente.

4302

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Le disposizioni riguardanti le indennità di famiglia previste nei contratti collettivi di lavoro di categoria o regolamenti aziendali o comunque di fatto corrisposte, rimangono in vigore conservando la loro piena efficacia ad ogni effetto contrattuale, salvo le disposizioni ed eccezioni seguenti per il personale del Credito Italiano, della Banca Commerciale Italiana e del Banco di Roma.

Gli assegni familiari per i predetti istituti sostituiscono le preesistenti indennità stabilite nei contratti collettivi di lavoro sia per quanto riguarda la loro misura, sia per ciò che si riferisce ai requisiti richiesti per la loro concessione, fatto salvo quanto segue:

a) per il personale del Banco di Roma in servizio al 1° ottobre 1936 che già percepiva alla stessa data la indennità di famiglia per la moglie, e che sia addetto alle sedi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro stabiliva l'indennità di famiglia per la moglie in misura superiore a quella fissata dal presente contratto, la differenza fra le due indennità verrà conservata ai singoli interessati come assegno "ad personam" (non assorbibile negli scatti di carriera né computabile agli effetti dei contributi della Cassa di previdenza) fino a quando sussistano le condizioni che comportavano la indennità maggiore stabilita dal contratto collettivo di lavoro aziendale;

b) per le impiegate del Banco di Roma in servizio al 1° ottobre 1936 che avessero già usufruito a tale data della speciale indennità prevista nell'ultimo comma dell'allegato H del contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco stesso, tale speciale indennità continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità già in vigore fino a quando sussistano le condizioni che hanno determinata la concessione e sempreché alle interessate non spettino gli assegni familiari fissati dal presente accordo per i figli ed i genitori.

Le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro per il personale degli Istituti predetti, riguardanti le indennità di famiglia, continuano ad avere efficacia agli effetti del conteggio dell'ammontare delle indennità di licenziamento.

Art. 32

Per l'applicazione del presente contratto collettivo agli istituti di credito di diritto pubblico ed alle Casse di risparmio ed enti equiparati ed ai loro lavoratori, le due Confederazioni competenti provvederanno mediante stipula di contratti integrativi.

Art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del R.D.L. 17 giugno 1937 n. 1048 e del R.D. 21 agosto 1937, n. 1259.

eccezioni seguenti per il personale del Credito Italiano, della Banca Commerciale Italiana e del Banco di Roma.

Gli assegni familiari per i predetti istituti sostituiscono le preesistenti indennità stabilite nei contratti collettivi di lavoro sia per quanto riguarda la loro misura, sia per ciò che si riferisce ai requisiti richiesti per la loro concessione, fatto salvo quanto segue:

a) per il personale del Banco di Roma in servizio al 1° ottobre 1936 che già percepiva alla stessa data la indennità di famiglia per la moglie, e che sia addetto alle sedi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro stabiliva l'indennità di famiglia per la moglie in misura superiore a quella fissata dal presente contratto, la differenza fra le due indennità verrà conservata ai singoli interessati come assegno "ad personam" (non assorbibile negli scatti di carriera né computabile agli effetti dei contributi della Cassa di previdenza) fino a quando sussistano le condizioni che comportavano la indennità maggiore stabilita dal contratto collettivo di lavoro aziendale;

b) per le impiegate del Banco di Roma in servizio al 1° ottobre 1936 che avessero già usufruito a tale data delle speciale indennità prevista nell'ultimo comma dell'allegato H del contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco stesso, tale speciale indennità continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità già in vigore fino a quando sussistano le condizioni che hanno determinata la concessione e sempre che alle interessate non spettino gli assegni familiari fissati dal presente accordo per i figli ed i genitori.

Le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro per il personale degli Istituti predetti, riguardanti le indennità di famiglia, continuano ad avere efficacia agli effetti del conteggio dell'ammontare delle indennità di licenziamento.

Art. 32

Per l'applicazione del presente contratto collettivo agli istituti di credito di diritto pubblico ed alle Casse di risparmio ed enti equiparati ed ai loro lavoratori, le due Confederazioni competenti provvederanno mediante stipula di contratti integrativi.

Art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni generali del R.D.L. 17 giugno 1937 n. 1048 e del R.D. 21 agosto 1937, n. 1259.

Art. 34°

Il presente contratto collettivo decorre dal 2 agosto 1937-XV, ha la durata di due anni, da tale data ed è rinnovabile di biennio in biennio ove non venga disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Per i lavoratori che abbiano già percepito a tutto il 31 marzo 1938 assegni familiari nella misura e con le condizioni stabilite nei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 35, il presente contratto entrerà in vigore a far data dal 1° aprile 1938, fermo restando il diritto agli assegni, con decorrenza dal 2 agosto 1937, se il contratto stesso, agli aventi diritto non contemplati nei contratti collettivi di cui all'art. 35, semprechè non siano stati di fatto loro estesi i benefici da essi previsti.

Gli assegni che comunque sono corrisposti a norma del comma precedenti, saranno compresi nel riparto del III trimestre 1938.

Gli assegni spettanti ai lavoratori dipendenti dagli Appaltatori imposte di consumo e tasse affini, con stipendio superiore a L.1.000, per il periodo 1° agosto 1937-31 marzo 1938, verranno corrisposti direttamente agli aventi diritto dall'I.N.F.P.S. sugli avanzi di gestione.

I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori nelle misure percentuali stabilite come dall'articolo 19, avranno decorrenza dal 1° luglio 1936. Tale decorrenza verrà osservata anche per quanto disposto dall'art. 24.

Art. 35°

Sono abrogati i seguenti contratti collettivi per la parte che riguarda gli assegni familiari ed i premi di nuzialità e natalità;

a) contratto collettivo confederale 7 settembre 1936-XIV pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegato 1084;

b) contratto collettivo confederale 17 settembre 1936-XIV, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegato 1098;

c) contratto collettivo confederale 29 gennaio 1937-XV pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, all. 1085;

d) contratti collettivi federali stipulati il 10 febbraio 1937-XV e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegati, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097;

e) contratto collettivo 20 marzo 1937 per la determinazione degli assegni familiari per il personale dipendente dagli agenti di cambio

in biennio ove non venga disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Per i lavoratori che abbiano già percepito a tutto il 31 marzo 1938 assegni familiari nella misura e con le condizioni stabilite nei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 35, il presente contratto entrerà in vigore a far data dal 1° aprile 1938, fermo restando il diritto agli assegni, con decorrenza dal 2 agosto 1937, secondo il contratto stesso, agli aventi diritto non contemplati nei contratti collettivi di cui all'art. 35, semprechè non siano stati di fatto loro estesi i benefici da essi previsti.

Gli assegni che comunque sono corrisposti a norma del comma precedenti, saranno compresi nel riparto del III trimestre 1938.

Gli assegni spettanti ai lavoratori dipendenti dagli Appaltatori imposte di consumo e tasse affini, con stipendio superiore a L.1.000, per il periodo 1° agosto 1937-31 marzo 1938, verranno corrisposti direttamente agli aventi diritto dall'I.N.F.P.S. sugli avanzzi di gestione.

I contributi e carico delle aziende e dei lavoratori nelle misure percentuali stabilite come dell'articolo 19, avranno decorrenza dal 1° luglio 1938. Tale decorrenza verrà osservata anche per quanto disposto dall'art. 24.

Art. 35°

Sono abrogati i seguenti contratti collettivi per la parte che riguarda gli assegni familiari ed i premi di nuzialità e natalità;

- a) contratto collettivo confederale 7 settembre 1936-XIV pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegato 1084;
- b) contratto collettivo confederale 17 settembre 1937-XIV, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegato 1098;
- c) contratto collettivo confederale 29 gennaio 1937-XV pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, all. 1085;
- d) contratti collettivi federali stipulati il 10 febbraio 1937-XV e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 20 febbraio 1937-XV, fasc. 149, allegati, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097;
- e) contratto collettivo 26 marzo 1937 per la determinazione degli assegni familiari per il personale dipendente dagli agenti di cambio pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 30 aprile 1938, fasc. 177, all. 1341;

4300

f) contratto collettivo confederale 2 aprile 1937-V pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 luglio 1937-fasc.157, all.1176;

g) contratto collettivo 8 aprile 1937-XV pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 ottobre 1937-XV, fasc. 163 all.1240.

h) contratto collettivo 16 dicembre 1937-XVI per la determinazione degli assegni familiari ai dipendenti degli agenti di credito, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 aprile 1938-XVI fasc.176, all.1339.

PER LA CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE - Il Presidente
On.dott. Alessandro Parisi -

PER LA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE -
Il Presidente : On. dott. Giuseppe Lendi

XV, fasc. 163 all.1240.

h) contratto collettivo 16 dicembre 1937-XVI per la determinazione degli assegni familiari ai dipendenti degli agenti di credito, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 aprile 1938-XVI fasc.176, all.1339.

PER LA CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE - Il Presidente
On.dott. Alessandro Parisi -

PER LA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE -
Il Presidente : On. dott. Giuseppe Landi

4299

TABELLA DEGLI ASSEgni FAMILIARI MENSILI PER I LAVORATORI DEL CREDITO DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

	Assegni familiari mensili			Per ciascun figlio o persona equiparata a carico
	Per le mo- glie	Per ciascun dei gen.	Famiglie con 1 fi- glio e ca- rico	Famiglie Famigli con 2 o con 4 figli o più a car.
Banche Comm. Ita- liana-Credito Italiano - Ban- co di Roma	55	40	50	55
Banche di Provincia Banche Popolari Agenti di Credito.	40	37	42	46
Banche di Provincia Banche Popolari Agenti di Credito.	25	10	15	17,50
Banchieri privati Istituti Finanziari	35	15	20	22,50
Casse Rurali Agrarie ed Enti aus.	12	5	8	10
Agenti di Cambio Commissionari di Borsa e Cambio.	40	25	30	35
Imprese Assicuratrici Agenti di Assicurazione	20	15 ^(o)	20	25
Appaltatori Imposte di Consumo	40	15 ^(o)	20	23
Esattorie e Ricevitorie II.DD.:	25	20	25	32,50
Con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni	18	8	16	17,50
Con carico di riscossione superiore ai 40 milioni				
Esattorie e Ricevitorie II.DD.:				
Con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni				
Con carico di riscossione superiore ai 40 milioni				

FUNZIONARI - IMPIEGATI - IRREGOLARI

Operai, Guardie notturne e personale di fattoria

FUNZIONARI IMPIEGATI - COMMESSI	Per la moglie	Per ciascuno del gen.	Per ciascun figlio o persona equiparata a carico		
			Famiglie con 1 figlio o più ricco a car.	Famiglie con 2 o 3 figli a car.	Famiglie con 4 o più figli a car.
Banca Comm. Italiana-Credito Italiano - Banco di Roma	55	40	50	55	60
Banche di Provincia	{	{	{	{	{
Banche Popolari					
Agenti di Credito					
Banchieri privati Istituti Finanziari	35	15	20	22,50	25
Casse Rurali Agrarie ed Enti aus.	12	5	8	10	12
Agenti di Cambio	40	25	30	35	40
Commissionari di Borsa e Camb.	20	15	20	25	30
Imprese Assicuratrici	40	15 ^(c)	20	23	28
Agenzi di Assicurazione	25	20	25	32,50	40
Appaltatori Imposte di Consumo	18	8	16	17,50	19
Esattorie e Ricevitorie II.DD.:					
Con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni	20	10	15	18	20
Con carico di riscossione superiore ai 40 milioni	30	20	25	27,50	20
Operai, Guardie notturne e personale di fatica di qualsiasi categoria:					
Con retribuzione fino a £.8.400 annue	20			22	24
Con retribuzione oltre le £.8.400 annue	25			27	29

=====
(1) Vedi art.3 comma c).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ
TA' GIORNALIERE DI PRESENZA AI LAVORATORI DEL CREDITO DELLA ASSICU-
RAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUNARI APPALTI.

Il giorno 21 aprile 1943 XXI in Roma fra la Confederazione Fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione rappresen-
tata dal suo Presidente Cons. Naz. MARIO D'HAVET assistito dal Di-
rettore confederale Avv. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore
Dr. Giovanni Guarnieri e la Confederazione Fascista dei Lavoratori
delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal
suo Presidente Cons. Naz. GIUSEPPE FERRARIO assistito dal Rag. Raoul
Samurai;

in attuazione delle superiori direttive per la corresponsione
ai lavoratori di una indennità giornaliera di presenza per la dura-
ta della guerra

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ai lavoratori dipendenti da aziende rappresentate dalle Fe-
derazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle aziende del
credito e della assicurazione e addetti al lavoro nelle località
nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua,
in seguito ad offese belliche lo sfollamento della popolazione civi-
le è corrisposta, a partire dal 21 aprile 1943 XXI o dalla data di
decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità gior-
naliera nella seguente misura:

IMPIEGATI

a) uomini	L. 15.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 8.=

OPERAI

a) uomini	" 10.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 6.=

L'indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche
ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in
località per le quali non è intervenuta la dichiarazione del Mini-
stero dell'Interno, purchè risultino residenti, da epoca precedente
alla entrata in vigore del presente contratto, in località per le
quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e che giornal-
mente si trasferiscano dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

Il giorno 21 aprile 1943 XXI in Roma fra la Confederazione Fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. MARIO D'HAVET assistito dal Direttore confederale avv. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore Dr. Giovanni Guarneri e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. GIUSEPPE FERRARIO assistito dal Rag. Raoul Samurì;

in attuazione delle superiori direttive per la corresponsione ai lavoratori di una indennità giornaliera di presenza per la durata della guerra

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ai lavoratori dipendenti da aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione e addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche lo sfollamento della popolazione civile è corrisposta, a partire dal 21 aprile 1943 XXI o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI

a) uomini	L. 15.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 8.=

OPERAI

a) uomini	" 10.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 6.=

L'indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in località per le quali non è intervenuta la dichiarazione del Ministero dell'Interno, purchè risultino residenti, da epoca precedente alla entrata in vigore del presente contratto, in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e che giornalmente si trasferiscano dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

Art. 2 - Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui al precedente articolo e addetti al lavoro in località diverse da quelle contemplate nell'articolo stesso è corrisposta, a decorrere dal 21 aprile 1943 XXI e per la durata della guerra, una indennità giornaliera nella seguente misura:

./.

IMPIEGATI

e) uomini	L. 8.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 4.=

OPERAI

a) uomini	" 6.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 3.=

Al personale subalterno (commessi, uscieri e fattorini), saranno corrisposte le indennità stabilite per gli impiegati dal presente articolo e da quello precedente.

Art. 3 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Nel caso in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro è dovuta una sola volta l'indennità stabilita dagli articoli precedenti. In tal caso l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore presta il maggior numero di ore di lavoro, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Le indennità saranno corrisposte anche nei casi di infortunio o di malattia; nel caso di malattia però le indennità saranno corrisposte a decorrere dal quarto giorno.

Art. 4 - Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno integralmente corrisposte nelle misure previste soltanto in quanto la normale effettiva attività dell'azienda si esplichi per una durata giornaliera non inferiore alle ore tre.

In caso contrario ai lavoratori interessati spetteranno le indennità dovute ai sensi dei citati artt. 1 e 2 in misura proporzionale al numero delle ore di servizio effettivamente prestato con un minimo di 1/7.

In quest'ultimo caso l'azienda è esclusa dalla partecipazione alla Cassa di integrazione salariale di cui all'art. 6.

Art. 5 - Le indennità previste dagli artt. 1 e 2 non fanno parte, a nessun effetto, della retribuzione del lavoratore e per tanto di esse non viene tenuto conto agli effetti dei contributi di previdenza e di

a) uomini " 3.=
b) uomini minori di 18 anni e donne " 3.=

Al personale subalterno (commessi, uscieri e fattorini), saranno corrisposte le indennità stabilite per gli impiegati dal presente articolo e da quello precedente.

Art. 3 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Nel caso in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro è dovuta una sola volta l'indennità stabilita dagli articoli precedenti. In tal caso l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore presta il maggior numero di ore di lavoro, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Le indennità saranno corrisposte anche nei casi di infermità o di malattia; nel caso di malattia però le indennità saranno corrisposte a decorrere dal quarto giorno.

Art. 4 - Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno integralmente corrisposte nelle misure previste soltanto in quanto la normale effettiva attività dell'azienda si esplichi per una durata giornaliera non inferiore alle ore tre.

In caso contrario ai lavoratori interessati spetteranno le indennità dovute ai sensi dei citati artt. 1 e 2 in misura proporzionale al numero delle ore di servizio effettivamente prestato con un minimo di 1/7.

In quest'ultimo caso l'azienda è esclusa dalla partecipazione alla Cassa di integrazione salariale di cui all'art. 6.

Art. 5 - Le indennità previste dagli artt. 1 e 2 non fanno parte, a nessun effetto, della retribuzione del lavoratore e per tanto di esse non viene tenuto conto agli effetti dei contributi sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie disposte per legge o per contratto collettivo di lavoro e ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 6 - La corresponsione delle indennità di cui agli artt. 1 e 2 è effettuata direttamente dai singoli datori di lavoro, rimanendo a carico dei medesimi limitatamente alle misure stabilite dal citato art. 2.

./.

3.

La differenza fra le misure stabilite dall'art. 1 e quelle dell'art. 2 è rimborsata ai datori di lavoro della Cassa costituita ai sensi del successivo articolo.

Art. 7 - Per lo scopo di cui al secondo comma del precedente articolo è costituita la Cassa di integrazione salariale per i lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati, la cui gestione amministrativa è affidata all'I.N.R.P.S.

I datori di lavoro verseranno alla predetta Cassa, a decorrere dal 1° maggio 1943 XLI, un contributo mensile di L. 50.= per ogni lavoratore alle proprie dipendenze al 1° del mese a cui si riferisce il contributo stesso. Nel numero dei lavoratori non si comprendono i richiamati alle armi. Il contributo può essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle indennità differenziali corrisposte e per il versamento dei contributi dovuti dalle aziende, saranno effettuati congruagli trimestrali con le modalità che saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa.

Art. 8 - La "Cassa" è amministrata da un Comitato composto:

- 1) dal Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del P.N.F.;
- 3) da due Rappresentanti del Ministero delle Corporazioni;
- 4) dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
- 5) da due rappresentanti della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione;
- 6) da due rappresentanti della Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 9 - Il Comitato ha tutti i poteri per la gestione della "Cassa" ed in particolare:

- 1) decide sui ricorsi riguardanti le indennità e le contribuzioni;
- 2) approva i bilanci annuali;
- 3) formula proposte sulle questioni generali relative al pagamento delle indennità ed esprime pareri sulle questioni che possono sorgere sulla applicazione del presente contratto.

Contro le decisioni di cui al precedente punto 1) è ammesso il ricorso degli interessati e delle associazioni sindacali che li rappresentano, al Ministero delle Corporazioni.

tori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appalti, la cui gestione amministrativa è affidata all'I.N.F.P.S.

I datori di lavoro verseranno alla predetta Cassa, a decorrere dal 1° maggio 1943 L. 50, un contributo mensile di L. 50. per ogni lavoratore alle proprie dipendenze al 1° del mese a cui si riferisce il contributo stesso. Nel numero dei lavoratori non si comprendono i richiamati alle armi. Il contributo può essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle indennità differenziali corrisposte e per il versamento dei contributi dovuti dalle aziende, saranno effettuati conguagli trimestrali con le modalità che saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa.

Art. 8 - La "Cassa" è amministrata da un Comitato composto:

- 1) dal Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del P.N.F.;
- 3) da due Rappresentanti del Ministero delle Corporazioni;
- 4) dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
- 5) da due rappresentanti della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione;
- 6) da due rappresentanti della Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 9 - Il Comitato ha tutti i poteri per la gestione della "Cassa" ed in particolare:

- 1) decide sui ricorsi riguardanti le indennità e le contribuzioni;
- 2) approva i bilanci annuali;
- 3) formula proposte sulle questioni generali relative al pagamento delle indennità ed esprime pareri sulle questioni che possono sorgere sulla applicazione del presente contratto.

Contro le decisioni di cui al precedente punto 1) è ammesso il ricorso degli interessati e delle associazioni sindacali che li rappresentano, al Ministero delle Corporazioni il quale decide in via definitiva.

Art. 10 - Per l'adempimento dei compiti affidatigli il Comitato amministrativo si riunirà almeno una volta al mese.

Art. 11 - Un Collegio dei Sindaci, presieduto dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e composto da un rappresentante del Ministero delle

Corporazioni, da un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, eserciterà sulla gestione della "Cassa" le mansioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Art. 12 - La "Cassa" presenterà ogni anno al Ministero delle Corporazioni il bilancio consuntivo per l'approvazione ed una relazione sull'andamento della gestione, corredata dagli appositi dati statistici.

Art. 13 - Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione (XXI aprile 1943 XXI), e avrà vigore per la durata della attuale guerra.

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = GIUSEPPE FERRARIO

Art. 12 - La "Cassa" presenterà ogni anno al Ministero delle
porazioni il bilancio consuntivo per l'approvazione ed una rela-
zione sull'andamento della gestione, corredata dagli appositi da-
ti statistici.

Art. 13 - Il presente contratto decorre dalla data della sua stipu-
lazione (XXI aprile 1943 XXI), e avrà vigore per la durata della
attuale guerra.

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = GIUSEPPE FERRARIO

4294

INDENNITA' DI PRESENZA

- dal 21 apr 43 :

- 2. 8.= ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni,
- " 4.= agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,
- " 5.= agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,
- " 3.= agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- dal 19 lug 43: (data del 1° bombardamento di Roma) L'indennità di presenza è stata maggiorata della "quota integrità" (a carico D.C.) ammontante rispettivamente per le 4 categorie a 2, 7, 4, 4, 3, e portata quindi complessivamente a:

- 2. 15.= ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni,
- " 8.= agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni, ed alle impiegate e aiuto commessi,
- " 10.= agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,
- " 6.= agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- dal 1° nov 43:

- 2. 27.= ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni,
- " 14.= agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,
- 2. 16.= agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,
- " 11.= agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- " 4. = agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,

- " 6. = agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,

- " 3. = agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- dal 19 lug 43: (data del 1° bombardamento di Roma) L'indennità di presenze è stata maggiorata della "quota integrazive" (a carico D.C.) ammontante rispettivamente per le 4 categorie a 2, 7, 4, 4, 3, e portata quindi complessivamente a:

- 2. 15. = ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni.

- " 8. = agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni, ed alle impiegate ed aiuto commessi,

- " 10. = agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,

- " 6. = agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- dal 1° Nov 43:

- 2. 27. = ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni,

- " 14. = agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,

- 2. 18. = agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,

- " 11. = agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

4293

- del 16 nov 43 :

- f. 13. = ai Dirigenti, Funzionari, impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni,
- " 10. = agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,
- " 14. = agli operai, guardie notturne ed uomini di fatica,
- " 8. = agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

- " 10. = agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle impiegate ed aiuto commessi,
- " 14. = agli operai, guardia notturne ed uomini di fatica,
- " 8. = agli altri salariati di età inferiore ai 18 anni ed alle donne di pulizia.

dal "FOGLIO ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA DI ROMA" N. 81 - 11/10/38

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato corporativo

- Circolo di Roma - ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data 29 ottobre 1935, n. 9841 -405;

Ordina

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio annunzi legali della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 29 settembre 1938

Il Prefetto

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE, DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno 1938, in Roma, fra le seguenti federazioni:

Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico;

Federazione nazionale fascistadelle Banche di Provincia e Federazione nazionale fascista dei banchieri privati;

Federazione nazionale fascista delle Banche popolari;

Federazione nazionale fascista degli Istituti finanziari, rappresentate per delega dei rispettivi presidenti dal comm. avv. Alberto Vicinelli,

presidente della Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione e la

Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico, rappresentata dal Signor Cerroti Filippo per delega del commissario ministeriale dott. Renato Rinaldi;

nonchè

Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'Aziende del Credito, rappresentata dal signor Dante Maldi per delega del commissario ministeriale prof. Domenico Pellegrini Giampietro, assistiti dal segretario dell'Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione avv. Arnaldo Fusco;

Visto il contratto nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle Aziende di credito, stipulato il 10 novembre 1936 e pubblicato a sensi di legge per estratto

n. 1251;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data 29 ottobre 1935, n. 9841 -405;

Ordina

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio annunzi legali della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 29 settembre 1938

Il Prefetto

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE, DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il giorno ventiquattro (24) del mese di giugno 1938, in Roma, fra le seguenti federazioni:

Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico;

Federazione nazionale fascistadelle Banche di Provincia e Federazione nazionale fascista dei banchieri privati;

Federazione nazionale fascista delle Banche popolari;

Federazione nazionale fascista degli Istituti finanziari, rappresentate per delega dei rispettivi presidenti dal comm. avv. Alberto Vicinelli, presidente della Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione

e la

Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico, rappresentata dal Signor Cerroti Filippo per delega del commissario ministeriale dott. Renato Rinaldi; nonchè

Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'Aziende del Credito, rappresentata dal signor Dante Maldi per delega del commissario ministeriale prof. Domenico Pellegrini Giampietro, assistiti dal segretario dell' Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione avv. Arnaldo Fusco;

Visto il contratto nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle Aziende di credito, stipulato il 10 novembre 1936 e pubblicato a sensi di legge per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1937, n. 102 parte seconda, e per intero nell'allegato n. 1123, al fascicolo n. 152 in data 5 maggio 1937 del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni;

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

4291

./.

Si è stipulato il seguente contratto integrativo del contratto nazionale suindicato da valere per gli operai, guardie notturne e personale di fatica delle Banche di interesse nazionale, delle Aziende del credito e degli Istituti finanziari operanti nella provincia di Roma.

ART. 1.

La misura della retribuzione per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti all'osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale, viene così fissata anche durante il periodo di prova:

- a) autisti e operai, L. 750 mensili;
- b) guardie notturne, L. 680 mensili;
- c) uomini di fatica, di pulizia e di custodia L. 630 mensili;
- d) donne addette alla pulizia, L. 450.

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15 per cento.

Le retribuzioni stabilite dal presente contratto si intendono al lordo delle trattenute di legge.

ART. 2.

Per le località non capoluogo di provincia, le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente contratto sono ridotte del 15 per cento.

ART. 3.

Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari al 10/30 della retribuzione mensile suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quelle eventualmente corrisposte dalle aziende.

ART. 4.

I lavoratori soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale e nei limiti del Contratto stesso previsti, sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata dai precedenti articoli in corrispondenza delle diverse mansioni, per il numero mensile di ore di lavoro (un dodicesimo di quello annuale) stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale.

ART. 5.

La retribuzione del guardiano notturno, per temporanea

personale di ratica delle banche e del credito e degli Istituti finanziari operanti nella provincia di Roma.

ART. 1.

La misura della retribuzione per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti all'osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale, viene così fissata anche durante il periodo di prova:

- a) autisti e operai, L. 750 mensili;
- b) guardie notturne, L. 680 mensili;
- c) uomini di fatica, di pulizia e di custodia L. 630 mensili;
- d) donne addette alla pulizia, L.450.

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15 per cento.

Le retribuzioni stabilite dal presente contratto si intendono al lordo delle trattenute di legge.

ART. 2.

Per le località non capoluogo di provincia, le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente contratto sono ridotte del 15 per cento.

ART. 3.

Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari ai 10/30 della retribuzione mensile suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quelle eventualmente corrisposte dalle aziende.

ART. 4.

I lavoratori soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale e nei limiti del Contratto stesso previsti, sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata dai precedenti articoli in corrispondenza delle diverse mansioni, per il numero mensile di ore di lavoro (un dodicesimo di quello annuale) stabilito dall'art. 13 del Contratto nazionale.

ART. 5.

Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia o per riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di L. 4,50 per ciascuna notte di sostituzione.

ART. 6.

I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono lavoro di pulizia, osserveranno l'orario massimo complessivo di ore 9,30 giornaliere ed avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusione di mansioni di guardia.

ART. 7/

Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art. 1 del presente Contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

ART. 8.

Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto nazionale di lavoro che osservava in precedenza un orario di lavoro superiore a quello stabilito dall'art. 13 del contratto stesso, la eventuale eccedenza della paga già percepita in corrispettivo dell'orario più elevato preesistente, in confronto di quella stabilita dal presente contratto, sarà conservata individualmente ai singoli interessati come "assegno ad personam".

ART. 9.

In attuazione dell'art. 9 secondo comma, del contratto nazionale, si stabilisce che l'ammontare delle multe applicate al personale sarà versato a fine anno dalle Aziende alla Federazione dei fasci di combattimento a favore delle Opere del Regime.

ART. 10.

In attuazione dell'art. 28 del contratto nazionale si stabilisce che il trattamento economico più favorevole derivante da pattuizioni individuali o aziendali viene conservato individualmente ai lavoratori già in servizio al 30 maggio 1937.

ART. 11.

Il presente contratto integrativo entra in vigore col 1° giugno 1938, esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto nazionale di lavoro indicato in premessa, del quale forma parte integrante, valendo per sua disdetta l'eventuale disdetta del contratto nazionale stesso.

Federazione nazionale fascista degli Istituti
di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico

Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art. 1 del presente Contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

ART. 8.

Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto nazionale di lavoro che osservava in precedenza un orario di lavoro superiore a quello stabilito dall'art. 13 del contratto stesso, la eventuale eccedenza della paga già percepita in corrispettivo dell'orario più elevato preesistente, in confronto di quella stabilita dal presente contratto, sarà conservata individualmente ai singoli interessati come "assegno ad personam".

ART. 9.

In attuazione dell'art. 9 secondo comma, del contratto nazionale, si stabilisce che l'ammontare delle multe applicate al personale sarà versato a fine anno dalle Aziende alla Federazione dei fasci di combattimento a favore delle Opere del Regime.

ART. 10.

In attuazione dell'art. 28 del contratto nazionale si stabilisce che il trattamento economico più favorevole derivante da pattuizioni individuali o aziendali viene conservato individualmente ai lavoratori già in servizio al 30 maggio 1937.

ART. 11.

Il presente contratto integrativo entra in vigore col 1° giugno 1938, esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto nazionale di lavoro indicato in premessa, del quale forma parte integrante, valendo per sua disdetta l'eventuale disdetta del contratto nazionale stesso.

Federazione nazionale fascista degli Istituti

di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico

e Federazione nazionale fascista delle Banche di provincia
e Federazione nazionale fascista dei banchieri privati.

Federazione nazionale fascista delle banche popolari.

Federazione nazionale fascista degli Istituti finanziari

Il delegato : Avv. Alberto Vicinelli

Federazione nazionale fascista
dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico
Il delegato; Filippo Cerrotti
Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende del credito
Il delegato; Dante Maldì.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
Regio Ispettorato corporativo - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 5 agosto 1938 - Anno XVI

L'ispettore capo: ing. G. Mascardi.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Regio Ispettorato corporativo - Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 5 agosto 1938 - Anno XVI

L'ispettore capo: ing. G. Mascardi.

V E R B A L E D' A C C O R D O

L'anno 1944-XIII il giorno 27 aprile tra l'Unione Interprovinciale fascista delle aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Presidente CLAUDIO OREVAINE, e l'Unione interprovinciale di Roma dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario CARLO BAZZANCI;

In relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei Lavoratori al Commissariato del Lavoro - Ispettorato Provinciale di Roma - tendenti ad ottenere che le aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenendo conto della particolare situazione alimentare di Roma;

in armonia e quanto è stato spontaneamente concordato nella apposita riunione tenuta nella Sede dell'Ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si riafferma la necessità che vengano studiati ed adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

SI CONVIENE:

- 1°) - che le Aziende della Città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondano, a decorrere dal 16 aprile u.s., indistintamente a tutto il personale in servizio a quella data, una indennità a titolo rimborso spese mensa nelle seguenti misure:
 - 25 lire giornaliera ai coniugati con o senza prole, ai vedovi con prole a carico ed a coloro che abbiano genitori conviventi a carico;
 - 15 lire giornaliera a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti;
- 2°) - le aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrisponderanno la indennità di cui al punto 1°) al personale che non partecipa alla mensa;
- 3°) - le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbite fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni

rappresentata dal suo Presidente Onofrio Cassarino, e dal Vice Presidente Provinciale di Roma dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario CARLO BAZZANI;

In relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei Lavoratori al Commissariato del Lavoro - Ispettorato Provinciale di Roma - tendenti ad ottenere che le aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenendo conto della particolare situazione alimentare di Roma;

in armonia a quanto è stato spontaneamente concordato nell'apposita riunione tenuta nella Sede dell'Ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si riafferma la necessità che vengano studiati ed adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

SI CONVIENE:

1°) - che le Aziende della Città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondano, a decorrere dal 16 aprile u.s., indistintamente a tutto il personale in servizio a quella data, una indennità a titolo rimborso spese mensa nelle seguenti misure:

- 25 lire giornaliere ai coniugati con o senza prole, ai vedovi con prole a carico ed a coloro che abbiano genitori conviventi a carico;

- 15 lire giornaliere a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti;

2°) - le aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrisponderanno la indennità di cui al punto 1°) al personale che non partecipa alla mensa;

3°) - le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbite fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni più favorevoli in atto;

4°) - la indennità di mensa di cui al presente ~~accordo~~ ^{accordo} sarà corrisposta soltanto per ogni giornata di effettivo servizio prestato; (°)

5°) - l'indennità di mensa di cui al presente accordo avrà ca-

(°) In questi giorni si sarebbe in massima deciso di accordare l'indennità di mensa anche durante le assenze per congedo. /.

rattere transitorio e cesserà di essere corrisposta non appena le condizioni particolari della città di Roma saranno normalizzate;

6°) - qualora le aziende costituissero eventualmente una mensa aziendale o intendessero far partecipare il proprio personale ad una mensa interaziendale o presso pubblici esercizi, l'indennità di mensa sarà naturalmente sostituita, per il personale che beneficia di tale istituzione, dalla partecipazione alla mensa.

UNIONE INTERP. LE FASCISTA
AZIENDE CREDITO E ASSICU-
RAZIONE

IL PRESIDENTE
(Clemente Gervaine)

UNIONE INTERP. LE FASCISTA
LAVORATORI AZIENDE CREDITO E
ASSICURAZIONE

IL COMMISSARIO
(Carlo Bazzanti)

COMMISSARIATO NAZIONALE DEL
LAVORO - UFFICIO PROVINCIA-
LE DI ROMA

IL COMMISSARIO
(G. Vitale)

N.B. - - Qualora presso la stessa Azienda siano impiegati i due coniugi la indennità di L. 25. = competerà soltanto al capo famiglia.

Previdenza sociale

Operai

Contributi dovuti per gli operai, esclusi gli agricoltori (R. D. L. 18 marzo 1943-XXI, n. 126)

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE				MARCHE SETTIMANALI DA APPLICARE E TRATTENUTE DA EFFETTUARE SUI SALARI PER OGNI SABATO COMPRESO NEL PERIODO DI PAGA							
	Settimanale fino a L.	Quattordicim. fino a L.	Quindicimale fino a L.	Mensile fino a L.	Per gli operai soggetti alle quattro assicurazioni obbligatorie		Per gli operai esclusi dall'assicurazione disoccupazione		Per gli operai esclusi dall'assicurazione nazionalità-natalità		Per gli operai esclusi dalle assicurazioni disacc. e anz. nat.	
					Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta
I	12	24	26	52	2,85	1,20	2,35	0,95	2,35	0,95	1,85	0,70
II	24	48	52	104	4,50	1,80	3,90	1,50	3,90	1,50	3,30	1,20
III	36	72	78	156	6,15	2,40	5,45	2,05	5,45	2,05	4,75	1,70
IV	48	96	104	208	8,30	3,25	7,20	2,70	7,40	2,80	6,30	2,25
V	66	132	143	286	10,55	4,05	9,45	3,50	9,55	3,55	8,45	3 —
VI	84	168	182	364	12,75	4,80	11,65	4,25	11,65	4,25	10,55	3,70
VII	108	216	234	468	16,30	6,10	14,80	5,35	15,10	5,50	13,60	4,75
VIII	132	264	286	572	19,10	7,05	17,60	6,30	17,80	6,40	16,30	5,65
IX	156	312	338	676	22,45	8,25	20,65	7,35	21,10	7,55	19,30	6,65
X	oltre 156	oltre 312	oltre 338	oltre 676	25 —	9,10	23,20	8,20	23,65	8,40	21,85	7,50

2751/5551 - 4-945 - O. (10.000)

Previdenza sociale

Allegato N.21

Impiegati**Contributi dovuti per gli impiegati (R. D. L. 18 marzo 1943-XXI, n. 126)**

Classe di contribu- zione	RETRIBUZIONE mensile	MARCHE MENSILI DA APPLICARE E RITENUTE DA EFFETTUARE SUGLI STIPENDI							
		Per gli impiegati soggetti alle quattro assicurazioni obbligatorie		Per gli impiegati esclusi dall'assicurazione disoccupazione		Per gli impiegati esclusi dall'assicurazione maternità-natalità		Per gli impiegati esclusi dalle assicurazioni disoccupaz. e maternità-natalità	
		Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta	Valore della marca	Importo della trattenuta
I	fino a . . . L. 150	28,75	11,55	23,75	9,05	25,95	10,15	20,95	7,65
II	• • • • • 250	41,80	16,20	36,80	13,70	38,20	14,40	33,20	11,90
III	• • • • • 400	62,35	23,65	55,35	20,15	58,15	21,55	51,15	18,05
IV	• • • • • 600	85,50	31,45	78,50	27,95	80,80	29,10	73,80	25,60
V	• • • • • 800	111,20	40,55	102,20	36,05	106,20	38,05	97,20	33,55
VI	• • • • • 1.000	134 —	48,20	125 —	43,70	128,70	45,55	119,70	41,05
VII	• • • • • 1.200	156,70	55,80	147,70	51,30	151,20	53,05	142,20	48,55
VIII	• • • • • 1.400	180,50	63,95	170,70	59,05	174,80	61,10	165 —	56,20
IX	oltre . . . • 1.400	203 —	71,45	193,20	66,55	197,30	68,60	187,50	63,70

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLA DIVISA GRATUITA AL
PERSONALE SUBALTERNO E OPERAIO DELLE AZIENDE DEL CREDITO DELLA AS=
SICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTI

Allegato N. 17

Il giorno 1° dicembre 1942-XVI in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. MARIO d'HAVET assistito dal Direttore confederale Prof. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore Dott. Giovanni Guarneri e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. GIUSEPPE FERRARIO assistito dal Rag. Raoul Sammuri;

rilevato che per contratto collettivo di lavoro, per regolamento aziendale o per valida consuetudine il personale subalterno ed operaio di talune aziende ha l'obbligo di indossare in servizio una divisa o tenuta di lavoro;

constatato che le vigenti disposizioni sul tesseramento degli oggetti di vestiario consentono la possibilità di fornitura di tali divise o tenute di lavoro soltanto entro i limiti delle disponibilità dei punti delle carte individuali di abbigliamento;

considerato che esigenze personali possono impedire al lavoratore di utilizzare i punti disponibili della carta di abbigliamento per la fornitura da parte dell'azienda della divisa o tenuta di lavoro;

tenuto presente che se la fornitura gratuita della divisa o tenuta di lavoro non ha mai avuto lo scopo di integrare il trattamento economico dei lavoratori, tuttavia l'impossibilità di tale fornitura nelle attuali contingenze comporta di fatto un mancato beneficio per gli interessati;

viste le direttive comunicate in proposito alle due Confederazioni dal Direttorio nazionale del P.N.F.;

allo scopo di risolvere il problema in via amichevole e secondo criteri di equità:

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il personale subalterno operaio, dipendente da aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione (compresi gli Enti di diritto pubblico rappresentati sindacalmente dalla stessa Confederazione) al quale sia dovuta dalle rispettive aziende la fornitura gratuita di divise o tenute di lavoro o calzature e che, nelle attuali contingenze non fruisca di tale fornitura gratuita, avrà diritto ad un compenso in contanti nella misura e secondo le modalità stabilite nel successivo articolo.

Art. 2 - Il compenso di cui all'art. 1 sarà pari al 50 % del costo della divisa o tenuta di lavoro, confezionata con tessuto tipo,

e delle calzature tipo, che avrebbero dovuto essere fornite gratuitamente al lavoratore e che invece non gli siano state fornite per le predette ragioni contingenti.

Art. 3 - Il compenso suindicato non sarà dovuto nel caso in cui l'azienda abbia fornito o fornisca la divisa o tenuta di lavoro e le calzature utilizzando, d'accordo con i singoli interessati, i punti delle rispettive carte dell'abbigliamento.

Art. 4 - Il compenso di cui all'art. 2 è dovuto per ciascuna delle divise o tenute di lavoro o calzature che avrebbero dovuto essere fornite gratuitamente ai lavoratori, e sarà corrisposto all'epoca in cui la fornitura avrebbe dovuto essere effettuata.

Per le divise o tenute di lavoro o calzature che avessero dovuto essere fornite dopo il 31 dicembre 1941-KK e fino alla data di stipulazione del presente accordo, la corresponsione del compenso in contanti sarà effettuata entro il secondo mese successivo a quello della data di stipulazione dell'accordo stesso.

Art. 5 - Il presente accordo avrà vigore fino a quando esisteranno le attuali disposizioni sul tesseramento dei generi di vestiario e decadrà di diritto non appena tali disposizioni saranno revocate.

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO
E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE = GIUSEPPE FERRARIO

Allegato N. 18

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA NOTTURNA E DEL PERNOTTAMENTO NEGLI UFFICI DELL'AZIENDA DA PARTE DEI COMMESSI DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE, BANCHE DI PROVINCIA, BANCHIERI PRIVATI E BANCHE POPOLARI

Il giorno 18 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Giambattista Ferrario, assistito dal Direttore Confederale Prof. Mario Giustiniani, e dal Capo del Servizio del Lavoro Dott. Giovanni Guarneri e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. GIUSEPPE LANDI, assistito dal Cons. Naz. Giuseppe Ferrario e dal Dott. Carlo Ghezzi Vice Direttore dei servizi sindacali;

rilevata la opportunità di stabilire le norme per la disciplina del pernottamento nei locali dell'azienda da parte dei commessi delle aziende di credito;

viste le direttive in materia contenute nel foglio n. 3574/323 in data 20 giugno 1938-XVI del Ministero delle Corporazioni;

rilevata la opportunità di risolvere in base a criteri di equa transazione di carattere generale la vertenza sollevata dalla predetta Confederazione dei lavoratori in ordine all'applicazione delle suaccennate direttive ministeriali in materia di pernottamento:

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda da parte dei commessi delle Banche di interesse nazionale, Banche di Provincia, Banchieri Privati e Banche Popolari è consentito solamente per la sostituzione del personale adibito al servizio stesso nei casi di assenza del personale medesimo per riposo settimanale, ferie, malattia e richiamo alle armi (limitatamente ai primi tre mesi di assenza).

Art. 2 - Nel solo caso di pernottamento (escluso quindi il servizio effettivo di vigilanza notturna) è ammessa la contemporanea prestazione del normale lavoro diurno da parte dei commessi.

Art. 3 - Il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna prestato dai commessi in base ai precedenti articoli non dovrà in nessun caso superare le ore 10.30 e sarà retribuito con uno speciale compenso di:

a) L. 13.= per ciascuna notte quando il pernottamento sia compiuto in aggiunta al normale lavoro diurno;

b) L. 7.= per ciascuna notte quando il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna, compiuto a sostituzione del normale lavoro diurno, sia di durata superiore all'orario normale dei commessi;

4282

c) L. 5.= per ciascuna notte quando il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna, compiuto in sostituzione del normale lavoro diurno, sia di durata non superiore all'orario normale.

I compensi suindicati si intendono comprensivi di quelli già corrisposti dalle aziende in base ai contratti collettivi di lavoro o di fatto.

Art. 4 - Il compenso nella misura stabilita dal precedente articolo sarà dovuto per le prestazioni di pernottamento o di vigilanza notturna compiute dopo il 31 marzo 1940-XVIII.

Per quelle compiute dopo il 20 giugno 1938-XVI e fino al 31 marzo 1940-XVIII il compenso sarà invece dovuto nella misura di L. 10, L. 5.= e L. 5.= per ciascuna notte rispettivamente per i casi contemplati sub. a) b) e c) dell'art. 3, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.

Questi compensi non sono dovuti per le prestazioni di pernottamento o di vigilanza compiute fino al 31 marzo 1940-XVIII, nei casi in cui in base ai contratti collettivi aziendali di lavoro i commessi fossero tenuti a compiere a turno le predette prestazioni (in sostituzione del lavoro diurno) senza speciale compenso.

Messun compenso, oltre a quello eventualmente già corrisposto a suo tempo dalle aziende in base ai contratti collettivi o di fatto, è dovuto per le prestazioni di pernottamento o di vigilanza notturne compiute anteriormente al 21 giugno 1938-XVI.

Art. 5 - La corresponsione degli eventuali arretrati per la eventuale differenza tra il compenso stabilito dai precedenti articoli e quello già corrisposto dalle aziende in base ai contratti collettivi o di fatto, sarà effettuata entro un mese dalla data di pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni.

Art. 6 - Il presente contratto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni; avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non sia disdetta-
to almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 15 febbraio 1944-XXII tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione rappresentata dall'Avv. Prof. MARIO GIUSTINIANI per delega del Commissario Eco. Prof. CARLO FABRISI e la Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. ALFONSO TROTTA

visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 14 dicembre 1943-XXII

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del Lavoro,

in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII,

SI E' CONVENUTO

Art. 1 - Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza dal 1° dicembre 1943-XXII, nella misura del 30 % fino alla concorrenza di L. 2.500. = mensili e del 15 % per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base la normale retribuzione corrisposta il 1° dicembre 1943-XXII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, escluse le gratifiche contrattuali, sarà ragguagliata a mese al fine di determinare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a L. 300. = mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a L. 180. = mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile. Per il personale con prestazione non superiore alle 4 ore giornaliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50 %.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione non la parte afferente agli esseri fissi e ai minimi ga-

Il giorno 15 febbraio 1944-XVII tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione rappresentata dall'Avv. Prof. MARIO GIUSTINIANI per delega del Commissario Ecc. Prof. CARLO FABRIZI e la Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. ALFONSO TROPPIA

visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 14 dicembre 1943-XVII

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del Lavoro,

in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XVII,

SI E' CONVENUTO

Art. 1 - Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza dal 1° dicembre 1943-XVII, nella misura del 30 % fino alla concorrenza di L. 2.500.- mensili e del 15 % per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base la normale retribuzione corrisposta il 1° dicembre 1943-XVII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, escluse le gratifiche contrattuali, sarà raggugliata a mese al fine di determinare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a L. 300.- mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a L. 180.- mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile. Per il personale con prestazione non superiore alle 4 ore giornaliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50 %.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e parafiscali agli utili.

Art. 2 - Ai fini del calcolo dell'aumento di cui all'art. 1 si terrà conto dello stipendio e di ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, ad eccezione delle in-

2.

teressenze e partecipazioni agli utili (salvo i minimi garantiti) nonché delle gratificazioni extra contrattuali.

Art. 3 - Per quanto riguarda i compensi per atti esecutivi e nottiferiche al personale esattoriale, il calcolo sarà effettuato sulla media dell'ultimo anno.

Art. 4 - Le diarie di trasferta negli importi risultanti della applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942-XXI sono aumentate del 30 %.

Art. 5 - La gratifica natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

Art. 6 - A tutti i lavoratori che si trovavano in forza presso l'Azienda il 10 ottobre 1943-XXI e in servizio da almeno un anno, verrà corrisposta una gratificazione straordinaria pari a L.500.- se capi famiglia (cioè se percepiscono assegni familiari) e a L. 350.- se non hanno famiglia a carico. Ai lavoratori in servizio da meno di 1 anno detta gratifica spetterà in proporzione dei mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero l'eventuale frazione di mese.

La gratifica di cui all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII si compensa fino alla concorrenza con gli importi di cui al comma precedente.

Art. 7 - Le indennità giornaliere di presenza di cui agli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI vengono così modificate:

I. - località dichiarate soggette ad offese nemiche

Impiegati:

a) uomini	L. 18.-
b) uomini minori di anni 18 e donne	" 10.-

Operai:

a) uomini	" 14.-
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 8.-

II. - altre località

Impiegati:

a) uomini	" 11.-
---------------------	--------

Art. 4 - Le diarie di trasferta negli importi risultanti dalla applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942-XXI sono aumentate del 30 %.

Art. 5 -La gratifica natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

Art. 6 - A tutti i lavoratori che si trovavano in forza presso l'Azienda il 10 ottobre 1943-XXI e in servizio da almeno un anno, verrà corrisposta una gratificazione straordinaria pari a L.500.= se capi famiglia (cioè se percepiscono assegni familiari) e a L. 350.= se non hanno famiglia a carico. Ai lavoratori in servizio da meno di 1 anno detta gratifica spetterà in proporzione dei mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero l'eventuale frazione di mese.

La gratifica di cui all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII si compensa fino alla concorrenza con gli importi di cui al comma precedente.

Art. 7 - Le indennità giornaliere di presenza di cui agli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI vena-
no così modificate:

I. - località dichiarate soggette ad offese nemiche

Impiegati:

	18.	10.
a) uomini	.	.
b) uomini minori di anni 16 e donne	.	.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

a) uomini	"	14.
b) uomini minori di 18 anni e donne	"	8.

II. - altre località

Impiegati:

	11. =	6. =
a) uomini	11. =	6. =
b) uomini minori di 18 anni e donne	11. =	6. =

Operai:

						"	10. =
						"	5. =
all:	a) uomini					.	
	b) uomini minori di 18 anni e donne					.	

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato

contratto di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 8 - Per i lavoratori che beneficino di particolare trattamento in natura, per vitto o alloggio od altro, in seguito a sfollamento degli uffici in base ad accordi aziendali stipulati in applicazione del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1943-XXI, restando integre nella loro reale consistenza le facilitazioni accordate, le indennità giornaliere di presenza continueranno ad essere corrisposte - in deroga di quanto stabilisce il precedente art. 7 - nelle preesistenti misure risultanti dagli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 9 - Il presente contratto assorbe e sostituisce il contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso contratto collettivo. Nel computo del conguaglio fra le provvidenze determinate dal presente contratto e quelle stabilite dal contratto collettivo 22 novembre 1943-XXII, si considererà la differenza data di entrata in vigore del contratto collettivo suddetto.

Le aziende potranno altresì computare i miglioramenti economici non di merito e non di anzianità concessi posteriormente al 10 ottobre 1943-XXI.

Art. 10 - Gli eventuali miglioramenti di carattere economico concordati localmente a far tempo dal 10 ottobre 1943-XXI sono riasorbiti dalle provvidenze stabilite dal presente contratto fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 11 - Il presente contratto entra in vigore col 1° dicembre 1943-XXII ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA
ASSICURAZIONE

Il Direttore:
MARIO GIUSTINIANI

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LA-
VORATORI DELLE AZIENDE DEL CRE-
DITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Commissario:
ALFONSO TROTTA

cordate, le indennità giornaliere di presenza continueranno ad essere corrisposte - in deroga di quanto stabilisce il precedente art. 7 - nelle preesistenti misure risultanti dagli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 9 - Il presente contratto assorbe e sostituisce il contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso contratto collettivo. Nel computo del conguaglio fra le provvidenze determinate dal presente contratto e quelle stabilite dal contratto collettivo 22 novembre 1943-XXII, si considererà la differenza data di entrata in vigore del contratto collettivo suddetto.

Le aziende potranno altresì computare i miglioramenti economici non di merito e non di anzianità concessi posteriormente al 10 ottobre 1943-XXI.

Art. 10 - Gli eventuali miglioramenti di carattere economico concordati localmente a far tempo dal 10 ottobre 1943-XXI sono riasorbiti dalle provvidenze stabilite dal presente contratto fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 11 - Il presente contratto entra in vigore col 1° dicembre 1943-XXII ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA
ASSICURAZIONE

Il Direttore:

MARIO GIUSTINIANI

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LA-
VORATORI DELLE AZIENDE DEL CRE-
DITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Commissario:

ALFONSO TROTTA

4278

CREDITO ITALIANO

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ROMA

Roma,

31 luglio 1944

Corso Umberto I° 374

Alla

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Sotto-Commissione per il Lavoro

R O M A

Vi rimettiamo, con la memoria allegata, le notizie richiesteci con la v/ 21 corr., riguardanti la nostra Sede di Roma e le sue Agenzie di città.

Riteniamo altresì opportuno far risultare dai prospetti allegati, a titolo esplicativo, la retribuzione annua globale minima e massima degli impiegati (che non siano rivestiti di cariche) e dei commessi rispettivamente assegnati alla prima e all'ultima classe della tabella organico, nonché la retribuzione normale di un operaio.

1. UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ROMA

Allegati:

- 2 prospetti esplicativi
- 1 memoria e relativi allegati

FO/mi

4277

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

LAB 091.4613

2 July 1944

SUBJECT : Request for Salaries Adjustment - Bank Employees

TO : L.O. Italian Gov't. (Maj. Albright)

FROM : A/D/Director Labor Sub-Commission.

Ref. above Subject

1. Attached correspondence addressed to AOC. Labor Sub-Commission is forwarded for the attention and necessary action of the Minister of Industry Commerce and Labor.
2. It is suggested that the Ministry of Industry Commerce and Labor, in conjunction with the Ministry of Finance, undertakes study of this question with the least possible delay and that definite proposals for a wage readjustment be submitted for the consideration and approval of this Sub-Commission.
3. Attached S.O.P. is forwarded for guidance in respect of minimum data required by this Sub-Commission. The Regional Labor Office, Naples, has had the occasion of handling a great deal of material in this line and it would appear that the cooperation of the General Secretary Advocate Leopoldo Rabinacci would expedite the correct compilation of the requisite information.
4. The Bank Employees' Association has been informed that the matter has now been placed at the responsibility of the Italian Govt. and it were well if action on this question were regarded as a matter of urgency, in view of the apparent difficult situation of the employees concerned.

JAMES O. BABCOCK
Maj. Spec. Res.,
A/D/Director
Labor Sub-Commission

COPIES TO: Regional Labor Officer Reg. II
Regional Labor Officer Reg. III
Social Insurance Officer,
(Lt. Solenberger)

2

4276

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

2 July 1944

LAS 091.4613

SUBJECT: Request for Readjustment of Salaries- Bank Employees

TO : The President, Federazione Nazionale Libera dei Funzionari
impiegati e personale subalterno delle Aziende di Credito
Via Dante Alighieri 60, Bari.

Ref. your letter dated 23 June 1944

1. The Labor Sub-Commission has considered carefully your request for the readjustment of Salaries and it has been decided to under-take the necessary action to initiate the formulation of a concrete proposal of Salaries' readjustment.

See 2. As the question under consideration is one involving a decision of a national rather than provincial or regional character, affecting territory under Allied Military Government as well as the Italian Government the onus of preparing a proposed readjustment for submission to this Sub-Commission has been placed at the responsibility of the Joint Italian Ministries of "Finance" and of "Industry, Commerce and Labor".

3. Every effort will be made to expedite the study of this complex question but I would suggest that a representative of your Association might establish contact with the "Minister of Industry, Commerce and Labor" in order to collaborate in the compilation of requisite data and to keep you informed of the progress made in the solution of this question.

J. O. B.
JAMES O. BABCOCK
Maj. Spec. Rec.
A/D/Director
Labor Sub-commission

COPY TO: Liaison Officer to Italian Gov't.
(Maj. Albright)
(for information of the Ministry of
Industry Commerce and Labor)
Regional Labor Officer Reg. II
Regional Labor Officer Reg. III
Social Insurance Officer (Lt. Selenberger)

4275

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

*Capt. Cicclina
Banks*

28 June 1944 *Increase of Salaries*

SUBJECT: Attached File on Request of Unione Libera dei
Lavoratori del Credito for Examination and
Adjustment of SALARIES--BANK EMPLOYEES *May B*

TO: Major Babcock

1. I am returning this file with the recommendation that the proposed memo to Region 3 Labor Officer not be sent in view of the following considerations:

a. The banks referred to (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano) are so-called "banks of national interest" and are national in character. Therefore, a decision on salary adjustment involves national rather than simply provincial or regional criteria.

b. The employees, through their union, do not propose any specific wage adjustment locally. They state that inequities exist in the treatment of employees in identical categories and cite certain salary data for the Credito Italiano for illustrative purposes. They ask for an examination of the situation with a view to revision of the national contracts--a step which was promised but not undertaken a year and a half ago.

2. I would recommend that the matter be referred promptly to the Italian Ministry of Industry, Commerce and Labor for study in conjunction with the Finance Ministry and submission of whatever definite proposal they feel to be called for with respect to the national contract's wage provisions. The Labor and Finance Sub-Commissions would then be in a position to act on the proposal.

W. E. SOLENBERGER
1st Lt. S.R.
Social Insurance Officer

4274

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

LA-76

22 June 1944

SUBJECT: Salaries - Bank Employees

TO : Director, Labor Sub-Commission

1. Representatives of bank employees organization (Unione Libera dei Lavoratori del Credito) asked that attached memorandum requesting re-examination of their salaries be transmitted for your consideration.

2. I informed them that LABOR SUB-COMMISSION, A.C.C. had instituted a study of wages hours and working conditions of clerical and Administrative employees (Monthly Report, Labor Sub-Commission, A.C.C. for May 1944).

LGW/lg

Lee G. Williams, Capt.
Regional Labor Officer

4273

COMUNICATO

Il 2 corrente si è riunita, nei locali della Unione dei lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione di Bari, l'assemblea dei Fiduciari, Segretari Provinciali di categorie e componenti le Commissioni Interne dei Funzionari ed impiegati Bancari, Esattoriali, Bazieri ed Assicuratori di Bari con i rappresentanti della Federazione Nazionale Libera dei Funzionari Impiegati e personale subalterno delle Aziende del Credito.

Sono intervenuti alla riunione, inoltre il rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro Sig. Eugenio Larichhiuta, anche per il Partito Socialista Italiano ed il giornale "Avanti"; il Sig. Mongione Rag. Franco per il giornale "Civiltà Proletaria" il Sig. Prof. Michele D'Erasmo per il giornale "Italia del Popolo" e rappresentanti di tutti i partiti politici.

I convenuti ascoltata la esposizione della situazione economica in atto delle categorie e preso nota dei passi fatti per tentare di conseguire alcune provvidenze di carattere transitorio, hanno dovuto constatare:

- che sin dalle scorse gennaio allorché si procedette all'accordo per l'applicazione del R.D.L. 7 dicembre 1943, l'atteggiamento delle aziende è stato sistematicamente dilatorio e che le aziende medesime hanno trovato sempre opportuno trincerarsi dietro la interruzione come le loro centrali ed il non avere, quindi, facoltà deliberative;
- che tale persistente linea di azione ha frastato la pratica applicazione di alcune provvidenze che, in omaggio a considerazioni di equità, stavano per essere messe in atto nelle provincie pugliesi.
- che anche l'adozione di provvidenze rese pacifiche e legali, quali: l'aumento 50% degli assegni familiari e la corresponsione della doppia paga per le giornate del 1° e 15 maggio, ha urtato costantemente nello stesso spirito di tergiversazione particolare di alcune direzioni, ha deliberato di portare tale stato di cose a conoscenza delle Superiori Autorità della Commissione Centrale Alleata di Controllo e del Paese.

Inoltre ascoltata la gradita e confortante parola del rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro e considerato che i più volte annunciati provvedimenti di adeguamenti salariali sono ancora e sempre allo studio, mentre la situazione esige provvidenze urgenti, ha deciso d'inviare telegrammi alla Commissione Centrale Alleata di Controllo - Napoli - ed al Ministero del Lavoro Eccellenza di Napoli.

A chiusura della seduta, una commissione assistita dall'avv. Girone Commissario della collaterale Organizzazione delle Aziende, è stata ricevuta da S.E. il Prefetto della Provincia di Bari che ha dato, cortesemente, le più ampie assicurazioni di interessamento. Di più S.E. il Prefetto ha chiesto di conoscere quelle Aziende che ancora non avessero applicato l'aumento del 70% previsto dal R.D.L. 7/12/1943 per i provvedimenti del caso ed ha disposto l'immediato intervento per la concessione dell'aumento degli assegni familiari ai dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro.

CONFEDERATION OF WORKERS IN CREDIT AND INSURANCE CONCERNS

Interprovincial Union of Bari

File No 23

Naples 5 June 1944

Subject: Adequacy of Wages

Hon. Allied Central Control Commission - Naples

We confirm our telegram of 3rd inst: that read as follows:
Liberated Italy employees of Banks, Offices Direct Taxes and Com-
modity-taxes, Insurance Companies, understanding necessity present
moment and participating victory democracies, reduced conditions
extreme poverty, unsustainable in human dignity limits and work
respect, invoke your urgent interposition for adequacy stipends
to life-cost. We confide in your justice solution distressful
situation not being deferrable.

That you may know how the Assembly proceeded which assembly was
insistently requested by all the workers of Credit and Insurance
Concerns and Tributary Services - we have the honour of sending
you a copy of the communication sent to the press.
In the certainty that this a/m Hon. Commission will give its valid
support to the workers requests, we thank and send the expressions
of our deepest regard.

The National Federation's Regent
sgd Carlo Cald

*Pierleoni**Read and return**Will Comm?*

*A.C.C. could ask Italian
Government if Societies in Bari
have grant requested increases and
if Italian Ministry of Labor have
examined the question which has been
submitted to A.C.C. and to Italian
Government both.*

*C. C. G. Williams**Regional Labor Office**22 June 44**Kataraki*

4270

COMMUNICATION

On 2nd inst. in Bari in the Seat of the Union of Workers in Credit and Insurance Concerns, met the Assembly of Trustees, Provincial Category Secretaries, the Internal Commission Members of Functionaries and employees in Banks, Tax-offices, Custom Offices, and Insurance Concerns, together with the representatives of the National Free Federation among Functionaries, employees and subaltern personnel of Credit Concerns.

The representative of General Labor Confederation Sig. Eugenio Laricchiuta came also to the Meeting, he representing also the Italian Socialist party and the journal "Avanti", besides Sig. Mongione Rag. Franco for the journal "Civiltà" Proletari and for Prof. Michele d'Erasmo for the journal "Italia del Popolo" and representatives of all political parties.

The Assembly after having heard the economic situation of those categories, exposed, and the steps that had been taken to obtain some of the transitory benefits, were obliged to attest:

- that since last January, when agreements were taken for the application of R.D.L. 7 December 1943 the Concern's attitude had always been a deferring one that these Concerns had always found it suitable to trench themselves behind the excuse of the communication interruptions with their central offices, not having they themselves faculty to deliberate.
- that the said persistent line of action had baffled the practical application of some providential act; that were on the point of being applied in the Puglie provinces in homage to considerations of equity; .
- that even the adoption of providential acts that had become quite natural and legal as 50% increase on family allowances and double day wages on the 1st and 15th May, had clashed against the same spirit evasion, particular to some of the directions; deliberated to bring such a state of things to the knowledge of the Country, and of the Superior Authorities of the Allied Control Commission.

Having heard the comporting words of the General Labor Confederation's representative, and having considered that the preparations for adequacy of wages are still in the state of being studied, while the situation wants urgent remedies, they decide to send telegrams to the Central Allied Control Commission -Naples- and to the Minister of Labor, Excellency di Napoli. After the meeting was closed, a commission, assisted by Avv. Givone of the Collateral Concerns Organization, was received by H.E. the Prefect of Bari Province, who kindly gave the most ample assurances of his interest in their situation. More still H.E. the Prefect asked the names of those Concerns that had not yet applicated the increase of 70% provided

Laber

CONFEDERAZIONE [REDACTED] DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

UNIONE INTERPROVINCIALE DI BARI

- 8 GIU 1944

XXXXXXXXXXXXXX
Ufficio COLLOCAMENTO PROV. [REDACTED]

Prot. N. 1673

Allegati N.

Risposta al foglio N.

OGGETTO:

REGION 3 ACC.

19 GIU 1944

BARI, II

Via Dante Alighieri, 60 - Telef. 12-003

ON. COMMISSIONE ABBONATA DI CONTROLLO

UNA FOGLIO

come sarà certamente a Sua conoscenza su iniziativa del Banco di Napoli, del novembre scorso anno, furono concessi - al personale di quell'Istituto - quattro mensilità di emolumenti di cui una a titolo gratuito e tre da rimborsare secondo criteri da determinare.

Nei altri Istituti, e cioè:

Banco di Roma
Credito Italiano
Banco Commerciale Italiano
Banca Nazionale del Lavoro
Banca d'America e d'Italia

almeno per quanto ci concerne nel territorio delle Province pugliesi, non fu possibile ottenere che una concessione del genere molto più ridotta e sempre - ben inteso - a carattere creditorio, (uno stipendio lordo alcune banche, due netti altre).

Successivamente, e particolarmente, nell'aprile c.a. il predetto Istituto, al fine di perequare il trattamento di tutte le filiali, che risultava sensibilmente difforme nel territorio dell'Italia liberata, deliberò di elevare a sei mensilità concesse al titolo di cui sopra.

Da quanto noi stessi abbiamo potuto personalmente rilevare, a tale provvedimento finivano per aderire:

il Banco di Roma, Credito Italiano, Banco Commerciale Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio della Calabria, e poi ancora: Banca d'America d'Italia, Monte dei Paschi ecc.

Il provvedimento, Illustre Commendatore, veniva preso sotto la pressione sempre più incalzante delle difficoltà di vita delle categorie impiegate, sia perché gli annunciati - più volte annunciati - aumenti salariali sono di là da venire, sia perché si doveva pur emettere - mancando, come alla con-

... UNIONE INTERMUNICIPALE DI BARI ...
sce, ogni possibilità di diverse soluzioni e che il personale dei citati Istituti potesse fare ricorso, per un prestito da estinguere, ai propri fondi, costituiti presso ogni singola azienda a fini previdenziali. Vale a quanto dire un'anticipazione su polizza di assicurazione.

Ma, purtroppo, mentre quanto sopra esposto stava per entrare in fase esecutiva, una Circolare della Commissione Alleata di Controllo della 2^a Regione (23.4.1944 n. 5.132.1/35), certamente ben nota alla S.S. Ill.ma, poneva - o faceva porre - una remora a tali provvidenze.

La situazione economica delle nostre categorie ha ormai raggiunto un limite di tensione estrema; provvedimenti del genere sopra menzionato sono state adottati anche nell'ambito di codesta Spett. Amministrazione; ed allora perchè il boicottaggio è noi rivolto?

Elle vorrà perdonare, Ill. Commendatore, questo interrogativo.

La Commissione Alleata di Controllo vorrà tenere ben presente che il decreto 11.2, cui pare si faccia espresso o tacito riferimento, contemplava, è vero, il blocco delle merci (stile fascista) ma contemplava anche il blocco dei prezzi!

Dov'è quest'ultimo?

Si guardi appena appena intorno!

La situazione, quale succintamente qui richiamata, è stata fatta personalmente osservare - in unione con il Commissario della Unione delle Aziende - alla sopra menzionata Commissione Alleata di Bari; la quale, infine, resasi edotta e persuasa del nostro buon diritto e delle nostre ragioni, ci ha indicato di rivolgerci alla "Commissione di Controllo Alleata Centrale - a Napoli" tramite la S.S. Ill.ma.

Noi ci permettiamo di confidare, Ill.mo Commendatore, che Ella vorrà cortesemente ed umanamente prendere a cuore questa nostra perorazione, ed intervenire affinché una remora che è parsa errata anche alla Commissione finanziaria Alleata di Bari - sia per competenza territoriale che per interpretazione (quando si pensi che i già segnalati Istituti erano esclusi dalla notifica della citata Circolare, non solo, ma che la Commissione Alleata a Napoli aveva dato assenso per la concessione di che trattasi) - venga rimossa dal campo di equanimità e giustizia dei Vittoriosi nostri Alleati.

Ci permettiamo di attendere di conoscere l'esito della sua azione, Ill.mo Commendatore, e frattanto con gli anticipati ringraziamenti di tutti gli organizzati, e miei particolari, pregare volere accogliere i sensi del nostro più profondo ossequio.

IL COMMISSARIO

L. Arluffa

CONFEDERAZIONE DE LE AZIENDE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI

Unione Inte provinciale di BARI

8 June 1944

To: Allied Control Commission

As you certainly know, on Banco di Napoli's initiative, last November were granted to that Institute's personnel four months pay, of which one gratuitous and three to be reimbursed according to procedure to be determined.

Other Institutes as to say:

Banco di Roma

Credito Italiano

Banca Commerciale Italiana

Banca Nazionale del Lavoro

Banca d'America e di Italia

could not be brought to grant anything of the kind even smaller and, of course, to be paid back; (some banks were asking for one month pay, gross, some other for two, net). this for our knowledge concerning Fuglie's Provinces territory.

Consequently and particularly in April last, the above mentioned Institute, for the purpose of equalizing treatment of all branches, which showed to be sensibly different in the liberated territory, deliberated to elevate to 6 the month pays, granted as above.

According to what we ourselves have remarked ~~in~~ such plans were joined by : Banco di Roma, Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio della Calabria, Banca d'America e d'Italia, Monti dei Paschi, ecc.

The provision was made under pressure of clerk's hardship, either because the announced, several times announced, equalizings are long to come, or because it had to be admitted, lacking any possibility for different solution, that the said personnel could use, for a loan to be paid back, ~~in~~ their own funds constituted at every single firm for providence purposes; as to say an advance on insurance policy.

But, while what above mentioned was to be accomplished, a circular by ACS 2nd. Region (28/4/44 N° F. 101- 1-36) suspended such provisions.

Financial situation of our category has now reached an extreme tension; provisions of the kind above said have been adopted also by your Administration; and then, why such prevention against

us ?

Forgive us this question.

The Controll Commission shall remember that ~~that~~ the decree 11/2. to which is made, seems, expressed or tacit reference, contemplated, it is true, freezing of salaries, (fascist style) but contemplated also freezing of prices!

Where is this ?

Look about.

The situation as briefly here recalled, has been personally shown, with the Firm's Union Commissioner, to the above mentioned Allied Commission of Matera, which finally being instructed and persuaded of our good right and reasons, referred us to the Central Allied Control Commission, in Naples through your office.

We trust that you, Commendatore, will kindly and humanly take care of our bid, and intervene so that a delay which seemed mistaken also to the Financial Allied Commission of Bari, either on account of territory competency, or ^{of} interpretation, be removed by the equitable sense of justice of victorious Allied. (is to be reminded that already said institutions were excluded from *being notified* in said circular; not only, but ~~the~~ that the Allied Commission of Naples had given approval to the aforesaid provisions)

We will be awaiting to know the results of your action and, in the m-eanwhile we thank you for all organized men and for myself.

The Commissioner

LA 30 VR Napoli, 24 giugno 1944

REPARATION TO A FASCIST INJUSTICE

Under such an heading the "Risorgimento" published June 14th, 1944, indicated the amendments granted by the A.C.C. to the personnel of the Electric Companies, amendments that came to correct a fascist injustice.

We cheer up to the noble purpose intended by the A.C.C. to render justice to such a category of laborers; we think, however, that it would be a great injustice to confine in such short limits the applications of the above Commission repairing judgements if they were not extended to other classes of laborers that not less of those of the Electric Companies, had to suffer the never too much deprecated fascist will.

There is as for example, the category of the bank's employees to whom, in consideration of the changed life's conditions, in 1940 there was imposed a new collective labor contract, completion of which the fascist leaders spent 12 years time to end. Such a contract foresaw the increase of the pay-roll, effective from Oct. 28, 1941, through the integrative labor contract that should have been published in a short length of time.

But, ought to the well known fascist indolence and the degraded Italy's intervention into war, it was let unpublished the integrative contract, thus, practically, bank's employees had to lead on life with the same meager incomes which only on Dec. 1943 were increased of the famous 70% absolutely inadequate to the costs.

Now, from 1943 on, up-to-date, cost of life has arisen to a gigantesque proportion, clearly unsustainable for the employees rank; the bank's rank - reduced to the distress - against the systematically reveals opposed to every right request of amendments, has remained deeply discouraged and disappointed.

The Internal Commissions, although admitted by the Regional Ordinance No. 3 - not outstanding the fervid passionate interest explained care of the competent organism, in behalf of their unfortunate colleagues - have been brought to note - with evident bitterness - how their work is greatly scorned by the same Offices which in encouraging the constitution, promised liberty and help.

The Bank's Managements, knowing and preoccupied of their staff's conditions have developed in various cases similar action with the Internal Commissions but without any efficacy.

The Financial Division and the Superior A.C.C. have always and decisively refused any providence proposed in behalf of the

however, that it would be a great injustice to set short limits the applications of the above Commission regarding judgments if they were not extended to other classes of laborers that not less of those of the Electric Companies, and to suffer the never too much depreciated Fascist will.

There is as for example, the category of the bank's employees to whom, in consideration of the changed life's conditions, on 1946 there was imposed a new collective labor contract, compilation of which the Fascist leaders spent 12 years time to end. Such a contract foresaw the increase of the pay-rolls, effective from Oct. 28, 1941, through the integrative labor contract that should have been published in a short length of time.

But, ought to the well known Fascist indolence and the contracted Italy's intervention into war, it was let unpublished the integrative contract, thus, practically, bank's employees had to lead on life with the same meager incomes which only on Dec. 1943 were increased of the famous 70% absolutely inadequate to the costs.

Now, from 1943 on, up-to-date, cost of life has arisen to a gigantesque proportion, clearly unsustainable for the employees rank; the bank's rank - reduced to the distress - against the systematically refusals opposed to every right request of emendments, has remained deeply discouraged and disappointed.

The Internal Commissions, although admitted by the Regional Ordinance No. 3 - not outstanding the fervid passionate interest explained care of the competent organism, in behalf of their unfortunate colleagues - have been brought to note - with evident bitterness - how their work is greatly scolded by the same Offices which in encouraging the constitution, promised liberty and help.

The Bank's Managements, knowing and preoccupied of their staff's conditions have developed in various cases similar action with the Internal Commissions but without any efficacy.

The Financial Division and the Superior A.C.C. have always and decisively refused any providence proposed in behalf of the laborers whose mind of sacrifice, as everyone may testify (specially the purchasers of every personal asset of bank employees) has surpassed every human possibility.

Exhausted every resource, having all sold, bank's staffs are struggling between distress and hunger and only a might will - which we hope does not weaken - has avoided till now that it was

24 June

- 2 -

broken that tradition of well believing and honesty to which they have always esteemed.-

In order to avoid the moral collapse of these praiseworthy laborers, still another time, beg the A.C.C. a reparation action to the great injustice committed for so many years at Bank's staffs' detriment, by the cowardly and ignominious fascist syndical organizations.-

L'UNIONE LIBERA DEI LAVORATORI DEL CREDITO
(presso Credito Italiano)

Il Presidente

Pallola

Il Segretario

Balestrieri

SEEN	
Col. Bain	
Col. Smith	
Major Hancock	
Capt.	
Capt. Col. 1935	

4263

II Serie N. 10

UNA COPIA L. 1

Il domani socia

Lavoratori di tutto il mondo, unitevi in Cristo

Direzione e Amministrazione
Via Roma 413 - Telef. 24108

Organo della Confederazione Italiana dei Lavoratori

Abbonamenti: A

La parola di S. E. Sansonetti sui problemi del lavoro nel momento attuale

Al primo congresso dei lavoratori della terra S. E. il Sottosegretario al Lavoro ha pronunciato un interessante discorso:

Inizia col portare il saluto del Ministro del Lavoro S. E. Di Napoli e del Ministro delle Comunicazioni S. E. Cerabona, i due eminenti Lucani, che, con ardente attività, partecipano al Governo della concordia democratica per la salvezza e la ricostruzione della Patria.

«Roma» è la suprema parola d'ordine dell'ora che volge e della restaurazione della Patria; perché essa vuol dire non trionfo di una forza bruta o di una imposizione brutale, ma l'atto di vera civiltà universale, come universale è la parola sacra che è sempre venuta e viene da Roma, dalle labbra veramente apostoliche del Padre comune.

Ricambia il saluto alle Autorità locali e ai rappresentanti di tutti i Partiti Democratici, che hanno portato la loro parola di consenso e di collaborazione.

Traccia quindi la linea del programma e dei compiti di questo primo Congresso, che vuole e deve essere un contributo dell'Organizzazione Sindacale allo studio e alla risoluzione dei problemi fondamentali della produzione.

Libertà d'Italia dallo straniero significa combattere e produrre e anche combattere vuol dire produrre.

Il lavoro italiano, sola vera, grande e insuperabile ricchezza nostra, deve essere non solamente sudore, ma intelligenza associata alla fatica e alla parsimonia operosa.

Attraverso Congressi come questo i lavoratori vogliono dare la prova che l'attività sindacale non tende soltanto ad ottenere una pioggia più copiosa di carta moneta (la quale aumentando il proprio volume riduce anche il proprio potere di acquisto in maniera progressiva e non sempre ordinata), ma sopra tutto ad aumentare la capacità e l'attività

e i commerci si sta facendo tutto il possibile perché i residui di attardatura, esistenti ancora nell'Italia liberata, vengano riattati, riattivati e alimentati nella miglior maniera.

Nel campo dei commerci si sta facendo quanto occorre perché quella che c'è e quella che si può già produrre circoli con la maggior rapidità possibile.

Le difficoltà sono moltissime; ma quelle che è possibile vincere saranno vinte.

Per quanto riguarda il lavoro si sta provvedendo perché nessuna delle conquiste dei lavoratori sia perduta.

Per quanto riguarda la produzione agricola, alimento fondamentale della vita quotidiana e della reintegrazione delle forze dei lavoratori, è necessario tenere presente che ogni nessuno può considerarlo con intenti e criteri egoistici.

Non solo nessuno deve speculare sulla penuria altrui; ma nessuno deve domandarsi se in questo momento, con i prezzi e i sistemi che è necessario stabilire, rappresenti una immediata convenienza economica.

Ci sono tanti nostri fratelli che hanno fame.

Ancora più ce ne saranno a mano a mano che ritorneranno a noi, devastate dalla furia della guerra, nuove Città, nuove Province, nuove Regioni, spogliate dalla voracità e dalla barbarie del secolo nemico.

Se anche ci si chiedesse di produrre gratuitamente quello che occorre per la vita dei nostri fratelli, noi saremmo pronti a dare tutto il nostro lavoro e tutto quello che abbiamo.

Lo hanno dimostrato i più umili lavoratori, persino le più povere famiglie dei richiamati, accogliendo con ospitalità veramente italiana e meridionale gli ignoti soldati che all'indomani dell'armistizio passavano abbandonati per le nostre terre! L'Ita-

lia c'è. E' tutta una grande famiglia, piena di cuore veramente fraterno.

D'altra parte quelle culture di rinnovo che una volta rappresentavano un elemento passivo del ciclo della produzione agraria, per la libertà dei loro prodotti sono oggi diventate elemento rinnovativo.

Allora la produzione dei cereali doveva compensare il passivo delle culture di rinnovo. Oggi il margine delle culture di rinnovo deve compensare la perdita, se ci sarà, della produzione di quel pane che è un dovere degli agricoltori produrre e mettere a disposizione dei loro fratelli, qualunque ne sia il costo, qualunque sia il sacrificio proprio perché anche i fratelli possano vivere. Questo è un periodo non solo eccezionale ma anche civilmente transitorio.

Quando questo periodo sarà passato — e speriamo che ciò sia presto — le leggi economiche potranno tornare ad essere in pieno attualità.

Oggi lo scopo immediato non è, e non può essere, il getto calcolistico economico; ma è la necessità della vita del popolo e del Paese.

Studiate i problemi della produzione, dateci le vostre osservazioni, la vostra tradizionale sapienza. Collaborate con noi con lo stesso spirito di serietà di sacrificio di buona volontà che noi portiamo nell'adempimento dei nostri doveri.

Solo così l'Italia potrà riacquistare quel rispetto che ci è necessario e al quale abbiamo diritto, quella grande forza morale che sola può assisterci e sorgerci nel riordinamento del mondo; e rinforzare la nostra voce perché alla guerra segua una pace vera e stabile fondata su quella civiltà che noi abbiamo insegnato al mondo, che è ancora in noi vivente e operante o di cui il mondo sente oggi più che mai il bisogno, e che si riassume nel nome sacro di Roma.

trollo hanno sempre decisamente negato ogni provvidenza proposta a favore dei lavoratori, lo spirito di sacrificio dei quali, come tutti possono testimoniare (specialmente gli acquirenti di qualsiasi sostanza perenne dei bancari) — ha sorpassato ora ogni possibilità umana.

Esaurita ogni risorsa — avendo tutto venduto — i bancari si dibattono tra la miseria e la fame e, soltanto una potente forza di volontà — che speriamo non si affievolisca — ha impedito finora che

venisse rotto questo rettilineo e di sempre tenuto.

Per evitare il momento morale dei lavoratori, ancora chiamato dalla Cgil un'azione,

vi ingiustizie panni, al davanti ed ignomi sindacali fascisti.

L'Unione Li

Attività professionale dei periti (ingegneri diplomati)

«E quella dei tecnici medi in armonia ai tecnici superiori: è una distinzione basata sul valore accademico dei titoli di studio, cioè sulla diversa preparazione professionale, e sui compiti e le funzioni che a ciascuna categoria sono riservati nel complesso quadro della produzione e della economia moderna. Il tecnico medio è chiamato così perché dalle leggi vigenti gli è stata assegnata una posizione centrale o, meglio, intermedia tra le maestranze e i dirigenti delle aziende industriali; egli, infatti, opera la congiunzione fra gli elementi tecnici di una impresa, di un'azienda, di un'industria: il direttivo e l'esecutivo. In quasi tutti i campi delle scienze materiali applicate vi sono i Periti Industriali, che in virtù della legge 11 febbraio 1929, Numero 275, esplicano mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse».

Nel lungo periodo del governo fascista questa classe di professionisti è stata soffocata, anche per la intelligenza dizione del titolo che facilmente crea equivoci e malintesi, specie nei confronti dei numerosi empirici che si nascondono sotto la genetica e compiacente qualifica di «tecnici» o di «periti». E, perciò misconosciuti, tenuti in disparte, forse temuti, qualche volta contentati con uno zucchero, ma

altamente, ma

e sinistra la os. Nel 1942 il p. validissimo alla si. Vallauri se tuppato questo, riproponendo la ziale di valuta pratica di vita centavo era il t. delle scuole lenzuco sul glo ca» (tanto no dare la storia a capivita, dire e sincero ma le gerarchie. E il vocabolario fore, la profomano oggetti focatrici, arte e confino.

Ma oggi, i così periti ma sto sapere e tutto, oggi ch fermato che bilità di studi l'istruzione po pacità, non g di casta, di r a somiglianza ticato in tutti chiediamo che periti rilucni guere diplom periti industri cedura, si so istituti superi.

domani sociale

Lavoratori di tutto il mondo, unitevi in Cristo - Toniolo

Amministrazione
Via 413 - Telef. 24108

Organo della Confederazione Italiana dei Lavoratori

Abbonamenti: Annuo L. 10
Sostentore „ 300

parola di S. E. Sansonetti problemi del lavoro nel momento attuale

Il Congresso dei lavoratori
S. E. il Sottosegretario
ha pronunciato un inte-

portante il saluto del
Lavoro S. E. Di Na-
ministro delle Commis-
Crisi, con ardente at-
tento al Governo del
democratico per la sal-
destrazione della Pa-

la nostra parola
che vuole e della
della Patria, perché
e non trionfo di una
di una impostazione
di una civiltà uni-
versale è la più
è sempre pronta a
na, della labora vera-
che del Padre co-

saluto alle Autorità
rappresentanti di tutti i
tali, che hanno por-
parola di consenso e
que.

nel la linea del pro-
grammi di questo pri-
che vuole e deve ac-
colto dell'Organizza-
le allo studio e alla
i problemi fondamen-
tali.

dia dalla stanchezza
lavorare e produrre e an-
e vuol dire produrre
lavoro, sola vera, gran-
dibile ricchezza tor-
re non solamente su-
peranza associata alla
lavorazione operosa.

ingressi come questo
danno dare la prova
indacale non tende
tenere una pioggia
cata moneta (la qua-
il proprio volume il
proprio potere di ac-
qua progressiva e non
na), ma sopra tutto
la capacità e l'attivi-

e i commessi si sta facendo tutto
il possibile perché i residui di in-
tezzatura, esistenti ancora nell'Ita-
lia liberata, vengano riattati, riatti-
vati e alimentati nella miglior ma-
niera.

Nel campo dei commessi si sta
facendo quanto occorre perché quel-
lo che c'è e quello che si può più
produrre circoli con la maggior in-
timità possibile.

Le difficoltà sono moltissime; ma
quelle che è possibile vincere sa-
ranno vinte.

Per quanto riguarda il lavoro si
sta provvedendo perché nessuna
delle conquiste dei lavoratori sia
perduta.

Per quanto riguarda la produzione,
la agricoltura, alimento fondamentale
della vita quotidiana e della auto-
tegnazione delle forze del lavoro,
è necessario tenere presente che
oggi nessuno può considerarsi con-
tento e attento agli studi.

Non solo nessuno deve speculare
sulla penuria altrui; ma nessuno de-
ve domandarsi se in questo mo-
mento, con i prezzi e i sistemi che
è necessario stabilire, rappresenti
una immediata e conveniente econo-
mica.

Ci sono tanti nostri fratelli che
hanno fame.

Ancora più ce ne saranno a ma-
no a mano che ritorneremo a noi,
devastata dalla furia della guerra,
nuove Città, nuove Provincie, nuo-
ve Regioni, spogliate dalla voracità
e dalla barbarie del secolare im-
pero.

Se anche ci si chiedesse di pro-
durre gratuitamente quella che oc-
corre per la vita dei nostri fratelli,
noi saremmo pronti a dare tutto il
nostro lavoro e tutto quello che ab-
biamo.

Lo hanno dimostrato i più umili
lavoratori, persino le più povere fa-
miglie dei richiamati, accogliendo
con ospitalità veramente italiana e
meridionale gli ignoti soldati che al-
l'indomani dell'armistizio passavano
sbandati per le nostre terre. L'Ita-

lia c'è. E' tutta una grande fami-
glia, piena di cuore veramente fra-
terno.

L'altra parte, quella cultura di
rinnoio che una volta rappresen-
tavano un elemento passivo del ci-
clo della produzione sociale, per la
libertà dei loro prodotti sono oggi
diventati elemento rinnovatore.

Allora la produzione dei cereali
doveva compensare il passivo delle
culture di rinnoio. Oggi il margine
delle culture di rinnoio deve com-
pensare la perdita, se ci sarà, della
produzione di quel grano che è un
diverso degli agricoltori produrre e
mettere a disposizione dei loro fra-
telli, qualunque ne sia il costo, que-
lunque sia il sacrificio proprio per-
ché anche i fratelli possano vivere.
Questo è un periodo non solo ne-
cessario ma anche evidentemente
transitorio.

Quando questo periodo sarà pas-
sato — e speriamo che ciò sia pre-
sto — le leggi economiche potreb-
bero tornare ad essere in pieno at-
tuate.

Oggi la scopo immediato non è,
e non può essere, il profitto calcolato
economico; ma è la necessità della
vita del popolo e del Paese.

Studiare i problemi della produ-
zione, dare le vostre osservazioni,
la vostra tradizionale esperienza. Col-
laborate con noi con lo stesso spi-
rito di serietà di sacrificio di buo-
na volontà che noi portiamo nel
l'adempimento dei nostri doveri.

Solo così l'Italia potrà riacquistar-
e quel rispetto che ci è necessario
e al quale abbiamo diritto, quella
grande terra morale che sola può
assistere e sorgere nel riordina-
mento del mondo, e rinforzare la
nostra voce perché alla guerra seg-
ua una pace vera e stabile fonda-
ta su quella civiltà che noi abbia-
mo insegnato al mondo, che è an-
cora in noi vivente e operante o
di cui il mondo sente oggi più che
mai il bisogno, e che si riassume
nel nome sacro di Roma.

nella linea sempre decisamente
negata ogni provvedimento proposto a
favore dei lavoratori, lo spirito di
sacrificio dei quali, come tutti pos-
sono testimoniare (specialmente gli
acquirenti di qualsiasi sostanza per-
sonale dei bancari) — ha sorpassa-
to ora ogni possibilità umana.

Esaurita ogni risorsa — avendo
tutto venduto — i bancari si dibat-
tono tra la miseria e la fame e,
soltanto una potente forza di vo-
lontà — che speriamo non si sfil-
labile — ha impedito finora che

cessare tutta quella tradizione di
solidità e di onestà cui hanno
sempre tenuto.

Per evitare il completo distac-
cimento morale di questi benemeriti
lavoratori, ancora una volta, in-
chiesta dalla Commissione di Con-
trollo un ordine riparatorio alle gra-
vi ingiustizie perpetrate per tanti
anni, ai danni dei bancari, dalle
cui ed ignoranti organizzazioni
schierati fasciste.

L'Unione Libera dei Lavoratori
del Credito

Attività professionale dei periti industriali (ingegneri diplomati)

«E' quella dei tecnici medi la
meno si tecnici superiori è una
distinzione basata sul valore ac-
ademico dei titoli di studio, cioè sul-
la diversa preparazione profes-
sionale, e sui compiti e le funzioni
che a ciascuna categoria sono riu-
vati nel complesso quadro della
produzione e della sequenza moder-
na. Il tecnico medio è chiamato co-
si perché dalle leggi vigenti gli è
stata assegnata una posizione cen-
trale o, meglio, intermedia fra le
masseranze e i dirigenti delle azien-
de industriali; egli infatti, opera
la congiunzione fra gli elementi li-
viti di una impresa, di un'azienda,
di un'industria: il direttivo e l'e-
secutivo. In quasi tutti i campi del-
le scienze materiali applicate vi so-
no i Periti Industriali, che in virtù
della legge 11 febbraio 1929, Num-
ero 275, esercitano le mansioni diret-
tive nel funzionamento industriale
delle aziende pertinenti alle speci-
alità stesse».

Nel lungo periodo del governo
fascista questa classe di profes-
sionisti è stata soffocata, anche per la
infelice dizione del titolo che fa-
cilmente crea equivoci e malintesi,
specie nei confronti dei numerosi
empirici che si nascondono sotto
la generica e compiacente qualifica
di «tecnici» o di «periti». E per-
ciò misconosciuti, tenuti in disparte,
forse temuti, qualche volta con-
tentati con uno zuccherino, ma
sempre in disparte. Forse non sono

altissimi, ma si profila talmente
e subito lo stesso fatto.

Nel 1942 il prof. Basilegiani, con
valdissimo aiuto del prof. Ricci-
ci, Vallanti ed altri, merita sul
tutto questo problema del titolo,
riproponendolo come punto essen-
ziale di valutazione accademica e
pratica di vita professionale. Un
centro era il sovietico affollamento
delle scuole politiche. Si po-
terebbe sul giornale «L'Elettrotec-
nica» (gruppo nominali) era un sogno
dare la storia ai nostri sentimenti in
captività, dice ciò che era questo
e ancora una avventura dimenticata
le gerarchie, i sindacati nazionali ed
il vocabolario di parole il sot-
tore, la profondità, ecc.) che for-
tissimo oggetto della circolare so-
lutoria, ora di fiducia, tempeste
e ordine.

Ma oggi, in periodo di libertà,
col perito industriale, fuori del vo-
stro sapere e quindi del nostro di-
ritto, oggi che le democrazie rial-
formano che si dovrà essere possi-
bilità di studi per tutti, basata sul-
l'istruzione professionale e sulla ca-
pacità, non governate da differenze
di casta, di razza o di credo, non
a somiglianza di quanto viene pra-
ticato in tutti gli stati del mondo,
chiediamo che gli istituti tecnici su-
periori rilascino il titolo di inge-
gnere diplomato, di cui parecchi
periti industriali, con semplice pro-
cedura, si sono muniti presso gli
istituti superiori di Friulano, Lodi,

Ricambia il saluto alle Autorità locali e ai rappresentanti di tutti i Partiti Democratici, che hanno portato la loro parola di consenso e di collaborazione.

Traccia quindi la linea del programma e dei compiti di questo primo Congresso, che vuole e deve essere un contributo dell'Organizzazione Sindacale allo studio e alla risoluzione dei problemi fondamentali della produzione.

Libera l'Italia dallo straniero significa combattere e produrre e anche combattere vuol dire produrre.

Il lavoro italiano, sola vera, grande e insopprimibile ricchezza nostra, deve essere non solamente audace, ma intelligenza associata alla fatica e alla parsimonia operosa.

Attraverso Congressi come questo i lavoratori vogliono dare la prova che l'attività sindacale non tende soltanto ad ottenere una pioggia più copiosa di carta moneta (la quale aumentando il proprio volume riduce anche il proprio potere di acquisto in maniera progressiva e non sempre ordinata), ma sopra tutto ad aumentare la capacità e l'attività produttiva del Paese: senza la quale è vano sperare un miglioramento del benessere materiale e di quel benessere morale del Popolo, che può derivare dalla coscienza del dovere proficuamente compiuto e che, a sua volta, è la condizione indispensabile per la stabilità di quella moralità essenzialmente e tipicamente italiana che fu sovvenuta e disprezzata nei lunghi venti anni di oppressione e di monopolio di una casta dominante; oppressione e monopolio che, nel momento del conflitto e del caos che gli è succeduto, hanno dato i risultati deleteri che tutti deploriamo.

Il Governo Democratico, nel quale tutti i partiti veramente e sinceramente italiani attuano « il dovere della concordia per la salvezza della Patria » dà e darà le direttive necessarie; e tutto quanto è oggi possibile per guidare la ricostruzione produttiva del Paese. Dà e darà l'esempio di dedizione al bene comune e di onestà.

È necessario però che anche tutto il popolo dimostri di essere capace di servirsi della riconquistata libertà con il medesimo indirizzo e per gli stessi scopi.

Ai bisogni fondamentali della vita e della guerra si può e si deve sopprimere o producendo o invocando aiuti.

Ma per invocare aiuti e per ottenerli, nella misura del possibile, è indispensabile dare la sicurezza che questi aiuti saranno un intervento temporaneo per consentire di arrivare a produrre e non una forma di parassitismo mendicante stabile e permanente.

Per quanto riguarda le industrie

intenti e criteri egualitari.

Non solo nessuno deve speculare sulla penuria altrui; ma nessuno deve domandarsi se in questo momento, con i prezzi e i sistemi che è necessario stabilire, rappresenti una immediata convenienza economica.

Ci sono tanti nostri fratelli che hanno fame.

Ancora più ce ne saranno a mano a mano che ritorneranno a noi, devastate dalla furia della guerra, nuove Città, nuove Provincie, nuove Regioni, spogliate dalla voracità e dalla barbarie del secolare nemico.

Se anche ci si chiedesse di produrre gratuitamente quello che occorre per la vita dei nostri fratelli, noi saremmo pronti a dare tutto il nostro lavoro e tutto quello che abbiamo.

Lo hanno dimostrato i più umili lavoratori, persino le più povere famiglie dei richiamati, accogliendo con ospitalità veramente italiana e meridionale gli ignoti soldati che all'indomani dell'armistizio passavano sbandati per le nostre terre. L'Ita-

Quanto questo periodo sarà pagato — e speriamo che ciò sia presto — le leggi economiche potranno tornare ad essere in pieno attualità.

Oggi lo scopo immediato non è, e non può essere, il grezzo calcolo economico; ma è la necessità della vita del popolo e del Paese.

Studiate i problemi della produzione, dateci le vostre osservazioni, la vostra tradizionale sapienza. Collaborate con noi con lo stesso spirito di serietà di sacrificio di buona volontà che noi portiamo nell'adempimento dei nostri doveri.

Solo così l'Italia potrà riacquistare quel rispetto che ci è necessario e al quale abbiamo diritto, quella grande forza morale che sola può assisterci e sorgerci nel riordinamento del mondo; e rinforzare la nostra voce perché alla guerra segua una pace vera e stabile fondata su quella civiltà che noi abbiamo insegnato al mondo, che è ancora in noi vivente e operante e di cui il mondo sente oggi più che mai il bisogno, e che si riassume nel nome sacro di Roma.

Riparazione di una ingiustizia fascista

Sotto tale titolo, il « Risorgimento » del 14 giugno e. a. pubblica i miglioramenti accordati dalla Commissione Alleata di Controllo al personale delle Società Elettriche, miglioramenti che sono venuti a correggere una ingiustizia fascista.

Noi plauiamo al nobilissimo scopo proposto dalla Commissione di Controllo, di rendere cioè giustizia a tale categoria di lavoratori; pensiamo però che sarebbe una grave ingiustizia circoscrivere, in tali ristretti limiti, l'applicazione dei criteri riparatrici della suddetta Commissione se essi non venissero estesi ad altre categorie di lavoratori che, non meno di quelli delle Società Elettriche, dovettero subire la mai troppo deprecata volontà fascista.

C'è, ad esempio, la categoria degli impiegati bancari ai quali, in considerazione delle mutate condizioni di vita dell'epoca, fu nel 1940, imposto un nuovo contratto collettivo di lavoro, per la cui compilazione, i capocannoni fascisti, impiegano ben 12 anni... Tale contratto prevedeva l'aumento delle tabelle stipendio, con decorrenza 28 ottobre 1942, mediante il contratto integrativo di lavoro che si sarebbe dovuto pubblicare a breve distanza di tempo.

Senonché, la ben nota indolenza fascista e il disgraziato intervento in guerra dell'Italia, fecero abbandonare la pubblicazione del contrat-

to integrativo, sicché, praticamente, gli impiegati bancari hanno dovuto tirare innanzi la vita con gli stessi emolumenti dell'ante-guerra che, soltanto nel dicembre 1943, furono aumentati del famoso 70 per cento, assolutamente inadeguato ai costi.

Ora, dal 1943 ad oggi, il caro vita ha assunto proporzioni gigantesche, palesemente insostenibili per la classe impiegatizia; la categoria dei bancari — ridotta alla miseria — di fronte ai sistematici rifiuti opposti ad ogni legittima richiesta di miglioramento, è rimasta profondamente sfiduciata e delusa.

Le Commissioni interne — benché riconosciute dalla Ordinanza Regionale N. 3 — nonostante il fervido appassionato interessamento appoggiato presso i vari organi competenti, a favore dei loro disgraziati colleghi, hanno purtroppo dovuto constatare — con evidente amarezza — come l'opera loro sia estremamente frustrata da quegli stessi uffici i quali nell'incoraggiare la costituzione, promisero libertà ed appoggio!

Le Direzioni delle banche, consapevoli e preoccupate della sorte dei loro dipendenti, hanno svolta, in vari casi, azione collaterale con le Commissioni interne ma senz'alcuna efficacia.

L'Ufficio Finanziario e la Superiore Commissione Alleata di Con-

na, il tecnico medio e chiamato così perché dalle leggi vigenti gli è stata assegnata una posizione centrale o, meglio, intermedia tra le maestranze e i dirigenti delle aziende industriali; egli, infatti, opera la congiunzione fra gli elementi limiti di una impresa, di un'azienda, di un'industria: il direttivo e l'esecutivo. In quasi tutti i campi delle scienze materiali applicate vi sono i Periti Industriali, che in virtù della legge 11 febbraio 1929, Numero 275, esplicano « mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse ».

Nel lungo periodo del governo fascista questa classe di professionisti è stata soffocata, anche per la infelice dizione del titolo che facilmente crea equivoci e malintesi, specie nei confronti dei numerosi empirici che si nascondono sotto la generica e compiacente qualifica di « tecnici » o di « periti ». E perciò misconosciuti, tenuti in disparte, forse temuti, qualche volta contentati con uno zuccherino, ma sempre in disprezzo, forse per non essersi formati o aver frequentato le scuole classiche. Negli ultimi tempi si volle dare un po' di « latino » a questo redivivo Renzo Tramaglino, a somiglianza di quanto era stato praticato per gli altri rami di Istituto tecnico. Ma questa concessione, se pure portava alla misura medica del verso giunto o dattilo, ad una familiarizzazione con gli apologeti di Esopo; e quindi alla disquisizione psico-statistica, da Poincaré, Lanson o Nicotero, sulla formazione del tecnico con a base lo studio della lingua avita, non ha condotto questo diplomato al raggiungimento del suo fine, che è un diritto, al rilascio cioè del titolo di ingegnere diplomato.

Il prof. Ragno, messo in disparte dal fascismo, scriveva nel 1920: « Dottor in ingegneria, dovrebbero a mio parere, denominarsi tutti gli ingegneri laureati nelle scuole di applicazione e nei politecnici, ed ingegneri darsi i tecnici diplomati che anche nella vita acquistano posti di responsabilità e di comando. Quando ciò fosse, l'Italia avrebbe anch'essa quelle due categorie di tecnici i quali mutuamente surrogandosi e feltrandosi nella loro azione, come nelle altre nazioni libere e civili, concorrono, con mite disciplina tecnologica, allo sviluppo della produzione industriale ».

Nel 1930 l'ing. Belluzzo, Ministro dell'Educazione Nazionale, dava il vetusto attributo di Dottore ai laureati... ma poneva nel dimenticatoio i diplomati, illudendoli. Nel 1936 dal Congresso Internazionale del B.I.E.T. (Bureau Internaz. Education Technique) ne scaturiva il titolo su riferito, e non poteva essere

scritto per il solo to delle scuole politecniche sul giornale « tanto nominare la stura ai ne-captività, due ci e sincero ma ave- le gerarchie, i sine il vocabolario di tore, la profonda marono oggetto o focatrice, arr di e confino.

Ma oggi, in noi periti industriali sapere e quanto, oggi che le fermano che vi o bilità di studi per l'istruzione professionalità, non governi di casta, di razza a somiglianza di ticato in tutti gli chiediamo che gli periti rilascino genere diplomato, periti industriali, cedura, si sono istituti superiori e Grenoble, ecc.

Da questo profeto bruti tecnici l'ingénieur des ar che oltre ad essere ziato industriale, vando nell'officina Santa l'Osmund. J'ai occu ma jea

ce n'est, de prime

On y gèle en hiver

E il tecnico che la materia e da glione rivelazioni vrà cantare le ba posizioni, neutron sarà immortale al la Batrocomioma

FRANC

Saluto al Mini

In occasione nuovo Miniato e stra Confederazio seguente saluto:

Eccellenza Gro Industria Le Confederazio voratori, flera gretario Gene invitta fede ne lavoro cristian augurando Eoc

Seg

alito alle Autorità
esistenti di tutti i
ci, che hanno por-
ola di consenso e

la linea del pro-
piti di questo pri-
ne vuole e deve es-
to dell'Organizza-
allo studio e alla
problemi fondamen-
zione.

o dallo straniero
to e produrre e an-
nuo il dire produrre
no, sola vera, gran-
bile ricchezza no-
e non solamente su-
genza associata alla
rimonia operosa

ingressi come questa
lione dare la prova
ndante non tende
nere una pioggia
ata moneta (la qua-
il proprio volume ri-
proprio potere di so-
gra progressiva e non
a), ma sopra tutto
a capacità e l'attivi-
del Paese; senza la

apertare un miglio-
essere materiale e di
morale del Popolo,
are dalla coscienza
ficiamente compiuto
sta, è la condizione
per la stabilità di
essenzialmente e ti-
una che fu sovrana
ta nei lunghi venti
ione e di monopolio
dominante; oppres-
polo che, nel me-
litta e del caos che
e hanno dato i risul-
tati tutti deplorabili.

Democrazia, nel qua-
il veramente e sincè-
di attuare il dovere
per la salvezza del-
e darà le direttive
tutto quanto è oggi
gubbarie la ricostruzi-
del Paese. Da e darà
eduzione al bene co-
sola.

penò che anche tut-
amanti di essere ca-
si della riconquistata
medesimo indirizzo e
scopi.

fondamentali della
però si può e si de-
produciendo o inve-
centi anti e per ot-
misura del possibile,
le dare la sicurezza
di saranno un inter-
deo per consentire di
durre e non una for-
tismo mendicante sta-
gente.

riunendo le industrie

intenti e criteri egualitari.

Non solo nessuno deve speculare
sulla penuria altrui; ma nessuno de-
ve domandarsi se in questo mo-
mento, con i prezzi e i sistemi che
è necessario stabilire, rappresenti
una immediata convenienza econo-
mica.

Ci sono tanti nostri fratelli che
hanno fame.

Ancora più ce ne saranno a ma-
no a mano che ritorneranno a noi,
devastate dalla furia della guerra,
nuove Città, nuove Provincie, nuo-
ve Regioni, spogliate dalla voracità
e dalla barbarie del secolo ne-
mico.

Se anche ci si chiedesse di pro-
durre gratuitamente quello che oc-
corre per la vita dei nostri fratelli,
noi saremmo pronti a dare tutto il
nostro lavoro e tutto quello che ab-
biamo.

Lo hanno dimostrato i più umili
lavoratori, persino le più povere fa-
miglie dei richiamati, accogliendo
con ospitalità veramente italiana e
meridionale gli ignoti soldati che al-
l'indomani dell'armistizio passavano
sbandati per le nostre terre! L'Ita-

Quanto questo periodo sarà pro-
sodo — e speriamo che ciò sia pre-
sto — le leggi economiche potran-
no tornare ad essere in pieno at-
tuate.

Oggi lo scopo immediato non è,
e non può essere, il gretto calcolo
economico; ma è la necessità della
vita del popolo e del Paese.

Studiare i problemi della produ-
zione, dare le vostre osservazioni,
la vostra tradizionale sapienza. Col-
laborate con noi con lo stesso spi-
rito di serietà di sacrificio di buo-
na volontà che noi portiamo nel-
l'adempimento dei nostri doveri.

Solo così l'Italia potrà riacquista-
re quel rispetto che ci è necessario
e al quale abbiamo diritto, quella
grande forza morale che sola può
assisterci e sorgerci nel riordina-
mento del mondo; e rinforzare la
nostra voce perchè alla guerra se-
gua una pace vera e stabile fonda-
ta su quella civiltà che noi abbia-
mo insegnato al mondo, che è an-
cora in noi vivente e operante e
di cui il mondo sente oggi più che
mai il bisogno, e che si riassume
nel nome sacro di Roma.

Riparazione di una ingiustizia fascista

Sotto tale titolo, il «Risorgimen-
to» del 14 giugno c. a. pubblica i
miglioramenti accordati dalla Com-
missione Alleata di Controllo al
personale delle Società Elettriche,
miglioramenti che sono venuti a
correggere una ingiustizia fascista.

Noi plaudiamo al nobilissimo sco-
po proposto dalla Commissione di
Controllo, di rendere cioè giustizia
a tale categoria di lavoratori, pen-
siamo però che sarebbe una grave
ingiustizia circoscrivere, in tali ri-
stretti limiti, l'applicazione dei cri-
teri riparatrici della suddetta Com-
missione se essi non venissero este-
si ad altre categorie di lavoratori
che, non meno di quelli delle So-
cietà Elettriche, dovettero subire la
mai troppo deprecata volontà fa-
scista.

C'è, ad esempio, la categoria de-
gli impiegati bancari ai quali, in
considerazione delle mutate condi-
zioni di vita dell'epoca, fu nel 1940,
imposto un nuovo contratto collet-
tivo di lavoro, per la cui compilazi-
one, i capicannoni fascisti, impie-
garono ben 12 anni... Tale contrat-
to prevedeva l'aumento delle tabel-
le-stipendio, con decadenza 28 ot-
tobre 1942, mediante il contratto
integrativo di lavoro che si sarebbe
dovuto pubblicare a breve distanza
di tempo.

Senonchè, la ben nota indolenza
fascista e il disgiungato intervento
in guerra dell'Italia, fecero abban-
donare la pubblicazione del contrat-

to integrativo, sicchè, praticamen-
te, gli impiegati bancari hanno do-
vuto tirare innanzi la vita con gli
stessi emolumenti dell'ante-guerra
che, soltanto nel dicembre 1943, fu-
rono aumentati del famoso 70 per
cento, assolutamente inadeguato ai
costi.

Ora, dal 1943 ad oggi, il caro vi-
ta ha assunto proporzioni giganti-
sche, palesemente insostenibili per
la classe impiegatizia; la categoria
dei bancari — ridotta alla miseria
— di fronte ai sistematici rifiuti op-
posti ad ogni legittima richiesta di
miglioramento, è rimasta profonda-
mente sfiduciata e delusa...

Le Commissioni interne — ben-
chè riconosciute dalla Ordinanza
Regionale N. 3 — nonostante il
fervido appassionato interessamen-
to spiegato presso i vari organi com-
petenti, a favore dei loro disgrazi-
ati colleghi, hanno purtroppo do-
vuto constatare — con evidente a-
marrezza — come l'opera loro sia
estremamente frustrata da quegli
stessi uffici i quali nell'incoraggiar-
ne la costituzione, promisero libe-
tà ed appoggio!

Le Direzioni delle banche, con-
sapevoli e preoccupate della sorte
dei loro dipendenti, hanno svolta,
in vari casi, azione collaterale con
le Commissioni interne ma senz'al-
cuna efficacia.

L'Ufficio Finanziario e la Supe-
riore Commissione Alleata di Con-

tra, il tecnico medio e ciononchè ri-
ai perchè dalle leggi vigenti gli è
stata assegnata una posizione cen-
trale o, meglio, intermedia tra le
maestranze e i dirigenti delle azien-
de industriali; egli, infatti, opera
la congiunzione fra gli elementi li-
mati di una impresa, di un'azienda,
di un'industria: il direttivo e l'e-
secutivo. In quasi tutti i campi del-
le scienze materiali applicate vi so-
no i Periti Industriali, che in virtù
della legge 11 febbraio 1929, Nume-
ro 275, esplicano « mansioni diret-
tive nel funzionamento industriale
delle aziende pertinenti alle specia-
lità stesse ».

Nel lungo periodo del governo
fascista questa classe di professio-
nisti è stata soffocata, anche per la
infelice dizione del titolo che fa-
cilmente crea equivoci e malintesi,
specie nei confronti dei numerosi
empirici che si nascondono sotto
la generica e compiacente qualifica
di « tecnici » o di « periti ». E, per-
ciò misconosciuti, tenuti in dispre-
zio, forse temuti, qualche volta con-
tentati con uno zuccherino, ma
sempre in dispregio, forse per non
essersi formati o aver frequentato
le scuole classiche. Negli ultimi
tempi si volle dare un po' di ala-
tino a questo redivivo Renzo Tra-
maglino, a somiglianza di quanto
era stato praticato per gli altri or-
dini di istituto tecnico. Ma questa
concessione, se pure portava alla
misura melica del vero giambò o
dattilo, ad una familiarizzazione
con gli apologeti di Esopo; e quin-
di alla disquisizione psico-statistica,
da Poincaré, Lanson o al Niceloro,
sulla formazione del tecnico con a
base lo studio della lingua avita,
non ha condotto questo diplomato
al raggiungimento del suo fine, che
è un diritto, al rilascio cioè del ti-
tolo di ingegnere diplomato.

Il prof. Ragno, messo in dispre-
zio dal fascismo, scriveva nel 1920:
« Dottori in ingegneria, dovrebbero
a mio parere, denominarsi tutti gli
ingegneri laureati nelle scuole di
applicazione e nei politecnici, ed
ingegneri d'isti i tecnici diplomati
che anche nella vita acquistano po-
sti di responsabilità e di comando.
Quando ciò fosse, l'Italia avrebbe
anch'essa quelle due categorie di
tecnici i quali mutuamente sorreg-
gendosi e fedtrandosi nella loro a-
zione, come nelle altre nazioni li-
bere e civili, concorrono, con utile
disciplina tecnologica, allo sviluppo
della produzione industriale ».

Nel 1930 l'ing. Belluzzo, Mini-
stro dell'Educazione Nazionale, da-
va il vetusto attributo di Dottore ai
laureati... ma poteva nel dimenti-
cato i diplomati, illudendoli. Nel
1936 dal Congresso Internazionale
del B.I.E.T. (Bureau Internaz. Edu-
cation Technique) ne scaturiva il ti-
tolo su riferito, e non poteva essere

l'unico tra il mondo di ingegneri
to delle scuole politecniche. Si po-
lenizzò sul giornale « l'Elettrotecni-
ca » (tanto nomini): era un sogao
dare la stura ai nostri sentimenti in
cattività, dare ciò che era onesto
e sincero ma avevamo dimenticato
le gerarchie, i sindacati nazionali ed
il vocabolieretto di paroloni (il set-
tore, la profondità, ecc.) che for-
marono oggetto della circolare sol-
locatrice, aria di fulmini, tempeste
e confino.

Ma oggi, in periodo di libertà,
noi periti industriali, forti del no-
stro sapere e quindi del nostro di-
ritto, oggi che le democrazie rial-
fermano che vi dovrà essere possi-
bilità di studi per tutti, basata sul-
l'istruzione professionale e sulla ca-
pacità, non governate da differenze
di casta, di razza o di credo, noi,
a somiglianza di quanto viene pra-
ticato in tutti gli stati del mondo,
chiediamo che gli istituti tecnici su-
periori rilascino il titolo di inge-
gnere diplomato, di cui parecchi
periti industriali, con semplice pro-
cedura, si sono muniti presso gli
istituti superiori di Friburgo, Liegi,
Grenoble, ecc.

Da questo professionista, da que-
sto bruto tecnicismo, dovrà sorgere
l'ingénieur des arts e manufactures
che oltre ad essere il moderno scien-
ziato industriale, rimane porta vi-
vendo nell'officina.

Canta l'Occident:
*J'ai vu ma jeunesse à l'ombre
d'une usine*

*ce n'est, de prime abord, un séjour
enchante.*
On y gèle en hiver, on y cult en été.

E, il tecnico che dominando oggi
la materia e davanti alle metavi-
gliose rivelazioni della scienza do-
vrà cantare le battaglie cruento ha
positroni, neutroni, proiettili alla,
sarà immortale al pari di quello del-
la Batrocomiomachia.

FRANCESCO VITALE

Saluto al Ministro del Lavoro

In occasione della nomina del
nuovo Ministro del Lavoro, la no-
stra Confederazione ha inviato il
seguente saluto:

Eccellenza Gronchi — Ministro
Industria Lavoro — Salerno
Confederazione Italiana La-
voratori, lieta del suo ex Se-
gretario Generale, riconferma
invitta fede nell'avvento regno
lavoro cristiano, plaude bene-
augurando Eccellenza Vostra.

Segretario Generale
Colasanto

Napoli, 16 Giugno 1944

ALL'UFFICIO DEL LAVORO
Via Roma

N A P O L I

*Salary Adjustment
(Back Employees.)**attach to memo. to**Maj. Abbrigliato.**for M. L. Z. G. L. R.*

Abbiamo appreso dai giornali con vivo compiacimento la giustizia fatta ai dipendenti dei servizi pubblici.

Le Autorità Alleate, nel concedere alla predetta categoria miglioramenti economici, hanno dichiarato di non aver inteso, con tale atto, di iniziare la politica di sblocco dei salari, ma solo di eliminare una grave sperequazione, trattandosi nel caso in esame di stipendiati che, in base a contratto di lavoro stipulato in epoca remota, fruivano di pague di gran lunga inferiori a quelle di categorie similari.

Plaudiamo senza riserve al provvedimento e prendiamo atto della precisazione di cui sopra.

Non crediamo però che i dipendenti dei pubblici servizi siano i soli a trovarsi nelle condizioni che ha giustificato l'atteggiamento delle Autorità Alleate nei loro confronti.

Vi sono varie altre categorie di stipendiati, attualmente nelle strettezze della più nera miseria, che attendono un atto di giustizia riparatrice. Vi sono, per esempio, da eliminare patenti ingiustizie nel campo degli impiegati di Banca. Mentre infatti i dipendenti di alcuni Istituti di Credito hanno avuto sensibili miglioramenti con i patti di lavoro stipulati negli anni immediatamente precedenti il conflitto bellico, i lavoratori di altre Banche sono regolati ancora da norme e da tabelle che rimontano nientemeno al 1928, ciò che costituisce una sperequazione della quale è facile apprezzare la gravità dalle cifre appresso segnate:

per esempio, le tabelle tuttora in vigore per i dipendenti del Credito Italiano risalgono al contratto di lavoro definito nel 1930 e determinano, tenuto conto delle variazioni apportate da provvedimenti governativi di carattere generale negli anni 1936, 1937, 1939 e 1940:

= per gli impiegati di 1a categ.

stipendio annuo
dopo 27 anni di servizio

Lit. 14640

= per gli impiegati di 2a categ.

" 10.460

ing. Alberti.
for the State.

Abbiamo appreso dai giornali con vivo compiacimento la giustizia fatta ai dipendenti dei servizi pubblici.

Le Autorità Alleate, nel concedere alla predetta categoria miglioramenti economici, hanno dichiarato di non aver inteso, con tale atto, di iniziare la politica di sblocco dei salari, ma solo di eliminare una grave sperequazione, trattandosi nel caso di stipendiati che, in base a contratto di lavoro stipulato in epoche remote, fruivano di paghe di gran lunga inferiori a quelle di categorie similari.

Plaudiamo senza riserve al provvedimento e prendiamo atto della precisazione di cui sopra.

Non crediamo però che i dipendenti dei pubblici servizi siano i soli a trovarsi nelle condizioni che ha giustificato l'atteggiamento delle Autorità Alleate nei loro confronti.

Vi sono varie altre categorie di stipendiati, attualmente nelle strettezze della più nera miseria, che attendono un atto di giustizia riparatrice. Vi sono, per esempio, da eliminare patenti ingiustizie nel campo degli impiegati di Banca. Mentre infatti i dipendenti di alcuni Istituti di Credito hanno avuto sensibili miglioramenti il conflitto bellico, i lavoratori di altre Banche sono regolati ancora da norme e da tabelle che rimontano nientemeno al 1929, ciò che costituisce una sperequazione della quale è facile apprezzare la gravità dalle cifre appresso segnate:

per esempio, le tabelle tuttora in vigore per i dipendenti del Credito Italiano risalgono al contratto di lavoro definito nel 1930 e determinano, tenuto conto delle variazioni apportate da provvedimenti governativi di carattere generale negli anni 1936, 1937, 1939 e 1940:

= per gli impiegati di 1 ^a categ.	Lit. 14540
stipendio annuo dopo 27 anni di servizio	" 10.460
= per gli impiegati di 2 ^a categ.	" 8.600
stipendio come sopra	4263
= per le impiegate di 1 ^a categ.	8.360
stipendio dopo 27 anni di servizio	"
= per le impiegate di 2 ^a categ.	
stipendio come sopra	%

735021
14.

= per i connessi di 1a categ.
stipendio annuo
dopo 27 anni di servizio

Lit. 8.510

= per i connessi di 2a categ.
stipendio come sopra

" 8.070

Prendendo ora sempre a scopo di esemplificazione, la tabella delle retribuzioni della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, annessa al contratto integrativo del 1941, si hanno i seguenti dati:

= per gli impiegati dei gradi IV, V, VI, VII
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

Lit. 35.420
" 27.720
" 21.500
" 15.400

= per le impiegate di gradi V, VI, VII, VIII
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

" 27.720
" 21.500
" 15.400
" 13.000

= per i connessi di grado I°, II°, III°, IV, V,
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

" 21.500
" 18.400
" 15.400
" 13.000
" 11.500

Da ciò emerge evidentemente la sperequazione tra categoria similari di lavoratori e la necessità, per ragioni di giustizia e di unità, di eliminarla prontamente.

Sempre a solo scopo di esemplificazione, aggiungiamo che la revisione del contratto collettivo di lavoro delle Banche d'Interesse Nazionale (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano) reclamata insistentemente dagli interessati, avrebbe dovuto effettuarsi nel 1940, a seguito della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle Corporazioni. Ma per diverse ragioni fu definita solamente nel 1942.

Il nuovo contratto era distinto in due parti: una prima parte (regolamento vero e proprio) andò in vigore il 28 ottobre; l'altra parte invece (quella portante le tabelle degli stipendi), pur restandone fissata l'applicazione col 1° novembre 1942, non fu definita.

ione, Venezia e Berlino, mentre
1941, si hanno i seguenti dati:

= per gli impiegati dei gradi IV, V, VI, VII
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

Lit. 35.420
" 27.720
" 21.500
" 15.400

= per le impiegato di gradi V, VI, VII, VIII
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

" 27.720
" 21.560
" 15.400
" 13.000

= per i commessi di grado I°, II°, III°, IV, V,
stipendio dopo 21 anni di servizio
rispettivamente

" 21.560
" 18.480
" 15.400
" 13.090
" 11.550

Da ciò emerge evidentemente la sperequazione tra cate-
gorie similari di lavoratori e la necessità, per ragioni di giustizia
e di unità, di eliminarla prontamente.

Sempre a solo scopo di esemplificazione, aggiungiamo che
la revisione del contratto collettivo di lavoro delle Banche d'Interesse
Nazionale (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italia-
no) reclamata insistentemente dagli interessati, avrebbe dovuto effet-
tuarsi nel 1940, a seguito della relativa autorizzazione da parte del
Ministero delle Corporazioni. Ma per diverse ragioni fu definita sola-
mente nel 1942.

Il nuovo contratto era distinto in due parti: una prima
parte (regolamento vero e proprio) andò in vigore il 28 ottobre; l'al-
tra parte invece (quella portante le tabelle degli stipendi), pur re-
standone fissata l'applicazione col 1° novembre 1942, non fu definita
dato che i contratti integrativi da stipularsi, uno per ciascuna azien-
da bancaria, non furono, per varie circostanze, più concretati.

Stabilita la esistenza di tale enorme sperequazione, as-
gravata anche dalla applicazione dei recenti aumenti del 70% di cui al-
l'Ordinanza n. 2/ Governo Alleato, si prega cotesto Ufficio perchè vo-

4582

o/o

ella appoggiare presso la Onorevole Commissione Alleata di Controllo, la nostra richiesta intesa ad ottenere la revisione delle tabelle organiche delle aziende bancarie, stipulate da molti anni, a fine di perequarle a quelle già aggiornate dagli Istituti similari.

**IL PRESIDENTE
(FALZOLA)**

IL SEGRETARIO
(BALESTRIERI)

UNIONE LIBERA DEI LAVORATORI DEL CREDITO

4581

Naples, June 20th, 1944.

To the Civil Labor Office,

Via Roma

NAPLES

We have read in the newspapers, with really great pleasure, that justice has been rendered to the employees of the Public Utility Services.

In according to the said workers some economical benefits, the Allied Authorities have stated that in so doing they have not intended to start in a politics of freedom regarding wages (sblocco dei salari), but only to eliminate an evident and serious disproportion, inasmuch as in the case under examination, there are concerned many workers who in virtue of a labor agreement stipulated long time ago, they received salaries by far inferior to those enjoyed by laborers of other similar categories.

We approve without any reserve at all the steps taken, and we take note of all the additional details given concerning this matter. We do not believe however, that the employees of the public utilities services are the only ones to find themselves in the economical conditions which have prompted the action taken in their favor.

There are many other classes of wage earners at the present time living a very miserable life, who are awaiting that justice be done to them. For instance, there are to be eliminated self-evident wrongs concerning the Bank employees. It happens that the employees of certain Banks have received remarkable improvements under a labor agreement stipulated during the years which immediately preceded the war, whereas there are employees of other Banks who are being paid under contracts and wage schedules dated as far back as 1928; it is evident that this fact constitutes a disproportion, regarding which a clear idea can be had on examining the wages as given here under:

the wage schedules still in force for the employees of the Credito Italiano go back to the labor agreement of 1930; taking into account the modifications brought by government dispositions of a general character during the years 1936, 1937, 1939 and 1940, the following wages are now being paid:

clerks of the 1st class, yearly salaries after 27 years of service	4269 Lire 14,640.==
---	------------------------

clerks of the 2nd class, yearly salaries as above stated	Lire 10,460.==
---	----------------

1st class female clerks, yearly salaries after 27 years of service	Lire 8,800.==
---	---------------

2nd class female clerks, yearly salaries as above stated,	Lire 8,360.==
--	---------------

that justice has been rendered to the employees of the Public Utility Services.

In according to the said workers some economical benefits, the Allied Authorities have stated that in so doing they have not intended to start in a politics of freedom regarding wages (sblocco dei salari), but only to eliminate an evident and serious disproportion, inasmuch as in the case under examination, there are concerned many workers who in virtue of a labor agreement stipulated long time ago, they received salaries by far inferior to those enjoyed by laborers of other similar categories.

We approve without any reserve at all the steps taken, and we take note of all the additional details given concerning this matter. We do not believe however, that the employees of the public utilities services are the only ones to find themselves in the economical conditions which have prompted the action taken in their favor.

There are many other classes of wage earners at the present time living a very miserable life, who are awaiting that justice be done to them. For instance, there are to be eliminated self-evident wrongs concerning the Bank employees. It happens that the employees of certain Banks have received remarkable improvements under a labor agreement stipulated during the years which immediately preceded the war, whereas there are employees of other Banks who are being paid under contracts and wage schedules dated as far back as 1928; it is evident that this fact constitutes a disproportion, regarding which a clear idea can be had on examining the wages as given here under:

the wage schedules still in force for the employees of the Credito Italiano go back to the labor agreement of 1930; taking into account the modifications brought by government dispositions of a general character during the years 1936, 1937, 1939 and 1940, the following wages are now being paid:

clerks of the 1st class, yearly salaries after 27 years of service	4289 Lire 14,640.==
clerks of the 2nd class, yearly salaries as above stated	Lire 10,460.==
1st class female clerks, yearly salaries after 27 years of service	Lire 8,800.==
2nd class female clerks, yearly salaries as above stated,	Lire 8,360.==
assistants and messengers of the 1st class, yearly salaries after 27 years of service	Lire 8,510.==
assistants and messengers of the 2nd class, yearly salaries after 27 years of service	Lire 8,070.==

Just to simplify matters, and taking in examination the wage schedules of the Savings Bank of Verona, Vicenza and Belluno annexed to the additional labor agreement of 1941, we find the following details:

clerks of the 4th, 5th, 6th and 7th grades,
wages after 21 years of service, respectively

Lire 35.420.==
27.720.==
21.500.==
15.400.==

female clerks of the 5th, 6th, 7th and 8th grades,
salaries after 21 years of service, respectively,

Lire 27.720.==
21.560.==
15.400.==
13.000.==

assistants and messengers of the 1st, 2nd, 3rd, 4th,
5th grades, salaries after 21 years of service,
respectively,

Lire 21.560.==
18.480.==
15.400.==
13.090.==
11.550.==

From the figures given above, it clearly comes out the disproportion existing between similar classes of workers, and the necessity, for the sake of justice and humanity, of eliminating it as early as possible.

Always, and only for the sake of making matters clearer, we add that the re-examination of the joint labor agreement of the Banks of National Interest, viz. Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma and Credito Italiano, insistently asked by the employees, should have taken place in the year 1940, following the authorization duly granted by the Italian Ministry of Labor (Ministero delle Corporazioni). But for various reasons the said agreement was decided upon only in the year 1942.

The new labor agreement was divided into two sections: the first part of it (the real and proper bye-laws) went into effect on October 28; the other part instead (that containing the wage schedules) although agreed upon to go into effect on November 1st, 1942, it was never definitively settled for the reason that the additional contracts to be stipulated, a separate one for each Bank, were no longer concluded for various circumstances.

Once established the existence of such enormous disproportion, made still worse by the application of the recent increases of 70%, as per Order No. 2 of the Allied Military Government, we respectfully ask that you please plead in favor of our petition to the Allied Control Commission, in order to obtain the re-examination of the wage schedules of the Banks, agreed upon so many years ago, so as to bring the salaries equal to those already increased and brought to date by the other similar Banking Institutions.

Very truly yours,
UNIONE LIBERA DEI LAVORATORI DEL CREDITO

[Signature]

assistants and messengers of the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th grades, salaries after 21 years of service, respectively,

Lire
21.560.==
18.480.==
15.400.==
13.090.==
11.550.==

From the figures given above, it clearly comes out the disproportion existing between similar classes of workers, and the necessity, for the sake of justice and humanity, of eliminating it as early as possible.

Always, and only for the sake of making matters clearer, we add that the re-examination of the joint labor agreement of the Banks of National Interest, viz. Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma and Credito Italiano, insistently asked by the employees, should have taken place in the year 1940, following the authorization duly granted by the Italian Ministry of Labor (Ministero delle Corporazioni). But for various reasons the said agreement was decided upon only in the year 1942.

The new labor agreement was divided into two sections: the first part of it (the real and proper by-laws) went into effect on October 28; the other part instead (that containing the wage schedules) although agreed upon to go into effect on November 1st, 1942, it was never definitively settled for the reason that the additional contracts to be stipulated, a separate one for each Bank, were no longer concluded for various circumstances.

Once established the existence of such enormous disproportion, made still worse by the application of the recent increases of 70%, as per Order N° 2 of the Allied Military Government, we respectfully ask that you please plead in favor of our petition to the Allied Control Commission, in order to obtain the re-examination of the wage schedules of the Banks, agreed upon so many years ago, so as to bring the salaries equal to those already increased and brought to date by the other similar Banking Institutions.

Very truly yours,
UNIONE LIBERA DEI LAVORATORI DEL CREDITO

[Signature]

4530

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

LA-76

22 June 1944

SUBJECT: Salaries - Bank Employees

TO : Director, Labor Sub-Commission

1. Representatives of bank employees organization (Unione Libera dei Lavoratori del Credito) asked that attached memorandum requesting re-examination of their salaries be transmitted for your consideration.

2. I informed them that LABOR SUB-COMMISSION, A.C.C. had instituted a study of wages hours and working conditions of clerical and administrative employees (Monthly Report, Labor Sub-Commission, A.C.C. for May 1944).

LGW/lg



Lee G. Williams, Capt.
Lee G. Williams, Capt.
Regional Labor Officer

23 JUN
74

4258

ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

28 June 1944

SUBJECT: Attached File on Request of Unione Libera dei
Lavoratori del Credito for Examination and
Adjustment of SALARIES--BANK EMPLOYEES

TO: Major Babcock

1. I am returning this file with the recommendation that the proposed memo to Region 3 Labor Officer not be sent in view of the following considerations:

a. The banks referred to (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano) are so-called "banks of national interest" and are national in character. Therefore, a decision on salary adjustment involves national rather than simply provincial or regional criteria.

b. The employees, through their union, do not propose any specific wage adjustment locally. They state that inequities exist in the treatment of employees in identical categories and cite certain salary data for the Credito Italiano for illustrative purposes. They ask for an examination of the situation with a view to revision of the national contracts--a step which was promised but not undertaken a year and a half ago.

2. I would recommend that the matter be referred promptly to the Italian Ministry of Industry, Commerce and Labor for study in conjunction with the Finance Ministry and submission of whatever definite proposal they feel to be called for with respect to the national contract's wage provisions. The Labor and Finance Sub-Commissions would then be in a position to act on the proposal.


W. E. SOLENBERGER
1st Lt. S.R.
Social Insurance Officer

Allegato alla lettera del Credito Italiano - Uff. di Rappresentanza della Direzione Centrale, in data 31/7/44 alla Commissione Alleata di Controllo

Retribuzione minima annua di un impiegato di 1.a categoria assegnato alla 1.a classe delle tabelle organico (compiuto il 21° anno di età) e che non abbia persone a carico.

Stipendio	L. 11.900.==
Indennità di residenza	" 3.096.==
Gratifiche annuali (3 mensilità)	" 3.749.==
Indennità di presenza circa	" 4.900.==
Compenso mensa(circa)	" 4.500.==
Indennità speciale temporanea	" 1.200.==
Totale annuo lordo . . .	L. 29.345.==
=====	

Retribuzione minima annua di un impiegato di 1.a categoria assegnato all'ultima classe delle tabelle organico (26 anni di anzianità) che abbia a carico la moglie e 2 figli.

Stipendio	L. 26.900.==
Indennità di residenza	" 3.096.==
Gratifiche annuali (3 mensilità)	" 7.499.==
Assegni familiari	" 11.160.==
Indennità di presenza, (circa)	" 4.900.==
Compenso mensa (circa)	" 7.500.==
Indennità speciale temporanea	" 6.990.==
Totale annuo lordo . . .	L. 68.045.==

X

Stipendio	L. 11.900.==
Indennità di residenza	" 3.096.==
Gratifiche annuali (3 mensilità)	" 3.749.==
Indennità di presenza circa	" 4.900.==
Compenso mensa (circa)	" 4.500.==
Indennità speciale temporanea	" 1.200.==
Totale annuo lordo . . .	L. 29.345.==

Retribuzione minima annua di un impiegato di 1.a categoria assegnato all'ultima classe delle tabelle organico (26 anni di anzianità) che abbia a carico la moglie e 2 figli.

Stipendio	L. 26.900.==
Indennità di residenza	" 3.096.==
Gratifiche annuali (3 mensilità)	" 7.499.==
Assegni familiari	" 11.160.==
Indennità di presenza, (circa)	" 4.900.==
Compenso mensa (circa)	" 7.500.==
Indennità speciale temporanea	" 6.990.==
Totale annuo lordo . .	L. 68.045.==

- Naturalmente per i nominativi che ricoprono una carica, la retribuzione è più elevata.

4236

Retribuzione minima annua di un commesso di 1.a categoria assegnato alla 1.a classe delle tabelle organico (compiuto il 21° anno di età) e che non abbia persone a carico)

Stipendio	L. 9.000.=
Indennità di residenza	" 3.096.=
Gratifiche annuali	" 3.024.=
Indennità di presenza (circa)	" 4.900.=
Compenso mensa (circa)	" 4.500.=
Indennità speciale temporanea	" 1.200.=
Totale annuo lordo	L. 25.720.=

Retribuzione minima annua di un commesso di 1.a categoria assegnato all'ultima classe delle tabelle organico che abbia a carico la moglie e 2 figli.

Stipendio	L. 17.000.=
Indennità di residenza	" 3.096.=
Gratifiche annuali	" 5.024.=
Assegni familiari	" 11.160.=
Indennità di presenza (circa)	" 4.900.=
Compenso mensa (circa)	" 7.500.=
Indennità speciale temporanea	" 5.087.=
Totale annuo lordo	L. 53.767.=

Retribuzione minima annua di un operaio che abbia a carico la moglie e 2 figli.

Salario	L. 14.496.=
Regalia Natale	" 1.208.=
Assegni familiari	" 4.584.=

Gratifiche annuali	"	3.024.=
Indennità di presenza (circa)	"	4.900.=
Compenso mensa (circa)	"	4.500.=
Indennità speciale temporanea	"	1.200.=
Totale annuo lordo		L. 25.720.=

=====

Retribuzione minima annua di un commesso di 1.a categoria asse-
gnato all'ultima classe delle tabelle organico che abbia a carico
la moglie e 2 figli.

Stipendio	L.	17.000.=
Indennità di residenza	"	3.096.=
Gratifiche annuali	"	5.024.=
Assegni familiari	"	11.160.=
Indennità di presenza (circa)	"	4.900.=
Compenso mensa (circa)	"	7.500.=
Indennità speciale temporanea	"	5.087.=
Totale annuo lordo	L.	53.767.=

=====

Retribuzione minima annua di un operaio che abbia a carico la moglie
e 2 figli.

Salario	L.	14.496.=
Regalia Natale	"	1.208.=
Assegni familiari	"	4.584.=
Indennità di presenza (circa)	"	3.800.=
Compenso mensa (circa)	"	7.500.=
Indennità speciale temporanea	"	5.034.=
Totale annuo lordo	L.	36.622.=

=====

Allegato alla lettera indirizzata dal Credito Italiano - Ufficio di Rappresentanza della Direzione Centrale, in data 31 Luglio 1944 alla "Commissione Alleata di Controllo"

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Il Personale del Credito Italiano si compone di:

- a) Funzionari
- b) Impiegati e Impiegate (suddivisi in 1.a e 2.a categoria)
(suddivisi in 1.a e 2.a categoria; i nominativi inquadrati nella 2.a cat. si qualificano aiuto commessi fino al compimento del 17° anno di età)
- c) Commessi
- d) Operai, Guardie notturne, Personale di fatica.

TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Stipendio base lordo attuale

Alleghiamo le tabelle organico attualmente in vigore (allegati da N. 1 a N. 6) che riguardano il personale di cui alle lettere b) e c).

Dette tabelle sono state fissate dal contratto integrativo del contratto collettivo nazionale (contratto coll. all. N. 7 - contratto integrativo all. N. 8); esse sono entrate in vigore il 1/6/44.

Per i Funzionari (lett. a) non sono stabilite tabelle organico; il trattamento è individuale, però è stabilito un minimo che va conteggiato secondo l'art. 15 del contratto collettivo di lavoro (all. N. 22).

Allo stipendio mensile del personale di cui alle lettere a) b) c) va aggiunta, come risulta da detto contratto integrativo, l'Indennità di Residenza nella misura in esso specificata (art. 4 e relativo allegato).

Alleghiamo un prospetto (all. N. 9) dal quale risulta la misura del salario mensile fissato per il personale di cui alla lett. d).

2) Supplemento di servizio attivo lordo

Non corrispondiamo.

- Il Personale
- a) Funzionari
 - b) Impiegati e Impiegate (suddivisi in 1.a e 2.a categoria) (suddivisi in 1.a e 2.a categoria; i nominativi inquadrati nella 2.a cat. si qualificano aiuti commessi fino al compimento del 17° anno di età)
 - c) Commessi

d) Operai, Guardie notturne, Personale di fatica.

TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Stipendio base lordo attuale

Alleghiamo le tabelle organico attualmente in vigore (allegati da N. 1 a N. 6) che riguardano il personale di cui alle lettere b) e c).

Dette tabelle sono state fissate dal contratto integrativo del contratto collettivo nazionale (contratto coll. all. N. 7 - contratto integrativo all. N. 8); esse sono entrate in vigore il 1/6/44.

Per i funzionari (lett. a) non sono stabilite tabelle organico; il trattamento è individuale, però è stabilito un minimo che va conteggiato secondo l'art. 15 del contratto collettivo di lavoro (all. N. 22).

Allo stipendio mensile del personale di cui alle lettere a) b) c) va aggiunta, come risulta da detto contratto integrativo, l'Indennità di Residenza nella misura in esso specificata (art. 4 e relativo allegato).

Alleghiamo un prospetto (all. N. 9) dal quale risulta la misura del salario mensile fissato per il personale di cui alla lett. d).

2) Supplemento di servizio attivo lordo

Non corrispondiamo.

3) Assegno temporaneo di guerra

Non corrispondiamo.

4) Aggiunta di famiglia

Allegghiamo un prospetto (all. N. 10) dal quale risultano gli importi attualmente fissati a titolo di assegni familiari; le disposizioni istitutive risalgono al contratto collettivo 22/7/38 (all. N. 11); gli importi attuali sono la risultante di modificazioni successivamente intervenute.

Detti assegni familiari vengono corrisposti in ragione di 12 mensilità annue; non sono quindi inclusi nei conteggi che riguardano le gratificazioni annue di cui al paragrafo N. 7.

5) Indennità di bombardamento o di allarme

Non esiste indennità di bombardamento.

A far tempo dal 21/4/43 si corrisponde a tutto il personale presente in servizio una indennità giornaliera di presenza (contratto collettivo 21/4/43 - allegato N. 12); la misura di detta indennità ha subito dall'inizio delle modificazioni; uniamo un prospetto aggiornato (allegato N. 13).

Il pagamento di detta indennità è stabilito per la durata della guerra.

6) Premio mensile per lavoro straordinario

Non corrisponiamo.

7) Gratifiche periodiche

Vengono corrisposte al personale di cui alle lettere a) b) e c) su indicate due gratificazioni annuali a norma di contratto (art. 25 e 26 del contratto (allegato N. 7) e art. 16 del contratto (allegato N. 22)).

In via di fatto le gratificazioni di bilancio, specie per i nominativi aventi carica e per i Funzionari, vengono normalmente corrisposte in misura superiore a quella minima, fissata dal contratto collettivo.

Al personale di cui alla lettera d) viene corrisposta la somma della gratificazione di Natale, pari all'importo di una mensilità di salario, esclusi gli assegni familiari. Uniamo il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Operai, Guardie notturne e Personale di

sposizioni istitutive risalgono al contratto collettivo 27/1/36 (art. N. 11); gli importi attuali sono la risultante di modificazioni successivamente intervenute.

Detti assegni familiari vengono corrisposti in ragione di 12 mensilità annue; non sono quindi inclusi nei conteggi che riguardano le gratificazioni annue di cui al paragrafo N. 7.

5) Indennità di bombardamento o di allarme

Non esiste indennità di bombardamento.

A far tempo dal 21/4/43 si corrisponde a tutto il personale presente in servizio una indennità giornaliera di presenza (contratto collettivo 21/4/43 - allegato N. 12); la misura di detta indennità ha subito dall'inizio delle modificazioni; uniamo un prospetto aggiornato (allegato N. 13).

Il pagamento di detta indennità è stabilito per la durata della guerra.

6) Premio mensile per lavoro straordinario

Non corrisponiamo.

7) Gratifiche periodiche

Vengono corrisposte al personale di cui alle lettere a) b) e c) su indicate due gratificazioni annuali a norma di contratto (art. 25 e 26 del contratto (allegato N. 7) e art. 16 del contratto (allegato N. 22)).

In via di fatto le gratificazioni di bilancio, specie per i nominativi aventi carica e per i Funzionari, vengono normalmente corrisposte in misura superiore a quella minima, fissata dal contratto collettivo.

Al personale di cui alla lettera d) viene corrisposta la somma la gratificazione di Natale, pari all'importo di una mensilità di salario, esclusi gli assegni familiari. Uniamo il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Operai, Guardie notturne e Personale di fatica (allegato N. 14) e copia del relativo contratto integrativo (allegato N. 15).

La misura di detta gratificazione che risulta dal contratto integrativo (art. N. 3) in 10/30 di retribuzione, è stata elevata a una mensilità a far tempo dal dicembre 1943.

8) Compensi vari

Indennità di mensa

Con decorrenza 16/4/44 viene corrisposta una indennità giornaliera "di mensa" in base ad accordo sindacale (allegato N. 16).

Non è in generale corrisposta presso le altre Filiali.

Indennità temporanea a titolo di concorso spese

A seguito della facoltà di miglioramento delle retribuzioni consentita dal G.M.A. sta per essere introdotta in favore di tutto il personale (esclusi gli aiuto commessi) una indennità temporanea mensile a titolo di concorso spese che avrà decorrenza 1° giugno sc. di un ammontare variabile da un minimo di L. 100.= mensili a un massimo (in relazione all'anzianità di servizio) di circa:

- L. 900.= per i Funzionari; L. 600.= per gli impiegati;
- " 425.= per i Commessi e L. 420.= per gli operai.

Indennità di carica: nella misura di cui al contratto integrativo, art. N. 5 (allegato N. 8).

Indennità di rischio: nella misura di cui al contratto integrativo, art. N. 6 (allegato N. 8).

Inoltre al personale adibito a lavorare normalmente in locali sotterranei viene corrisposta una indennità di cui al suddetto contratto integrativo, art. 7 (allegato N. 8).

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute

Le diarie di trasferta in vigore sono quelle fissate dal contratto integrativo su indicato (allegato N. 8) art. 8; nei casi di trasloco si applicano le norme di cui al contratto collettivo (allegato N. 7) art. 64.

Nei confronti del personale di cui alla lettera d) - che si reca in trasferta in casi eccezionali - si applica la diaria stabilita per i commessi.

Vestitario

Il vestiario fornito viene fornito vestitario

naliera "di mensa" in base ad accordo stipulato con le Filiali.
Non è in generale corrisposta presso le altre Filiali.

Indennità temporanea a titolo di concorso spese

A seguito della facoltà di miglioramento delle retribuzioni consentita dal G.M.A. sta per essere introdotta in favore di tutto il personale (esclusi gli aiuto commessi) una indennità temporanea mensile a titolo di concorso spese che avrà decorrenza 1° giugno sc. di un ammontare variabile da un minimo di L. 100.= mensili a un massimo (in relazione all'anzianità di servizio) di circa:

- L. 900.= per i Funzionari; L. 600.= per gli impiegati;
- " 425.= per i Commessi e L. 420.= per gli operai.

Indennità di carica: nella misura di cui al contratto integrativo, art. N. 5 (allegato N. 8).

Indennità di rischio: nella misura di cui al contratto integrativo, art. N. 6 (allegato N. 8).

Inoltre al personale adibito a lavorare normalmente in locali sotterranei viene corrisposta una indennità di cui al suddetto contratto integrativo, art. 7 (allegato N. 8).

9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute

Le diarie di trasferta in vigore sono quelle fissate dal contratto integrativo su indicato (allegato N. 8) art. 8; nei casi di trasloco si applicano le norme di cui al contratto collettivo (allegato N. 7) art. 64.

Nei confronti del personale di cui alla lettera d) - che si reca in trasferta in casi eccezionali - si applica la diaria stabilita per i commessi.

Vestiaro

Ai commessi e agli aiuto commessi viene fornito vestiario a seconda di quanto disposto dal contratto integrativo (allegato N. 8) art. 10.

Al Personale di cui alla lettera d) viene fornito vestiario come sopra:

- 1 paio di scarpe ogni 14 mesi
- 1 tuta o grembiule da lavoro ogni 18 mesi.

./.

Nel caso in cui non fosse possibile fornire i capi vestia-
rio come previsto, si corrisponde agli interessati un compenso
in base ad accordo L/12/42 (allegato N. 17).

10) Premi di nuzialità e natalità

I premi di nuzialità e natalità sono stati erogati per il
tramite dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (contrat-
to collettivo, allegato N. 11 - art. N. 14).

I premi testè pagati risultano del seguente importo:

Nuzialità :	L. 1.000.=
Natalità :	1° figlio " 300.=
	2° " " 350.=
	3° " " 350.=
	4° " " 400.=
	oltre " 400.=

11) Lavoro straordinario

Viene svolto saltuariamente in relazione ad occorrenze ecce-
zionali (art. 32 e seguenti contratto collettivo - all. N. 7).

La retribuzione oraria è calcolata secondo il disposto del-
l'art. 36 del contratto su citato per quanto concerne il persona-
le di cui alle lettere a) e b).

Nei confronti del personale di cui alla lettera d) la materia
è disciplinata dall'art. 13 del contratto collettivo di cui sopra
(allegato N. 14).

La retribuzione oraria è calcolata secondo il disposto di cui
all'art. 14 del contratto stesso.

12) Lavoro serale e notturno

Il servizio di guardia notturna viene esplicato da personale
che riveste specificatamente questa qualifica; la retribuzione è
specificata nell'allegato N. 9; detto personale è naturalmen-
te dispensato da qualsiasi prestazione diurna.

I premi di nuzialità e natalità sono stati erogati per il tramite dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (contratto collettivo, allegato N. 11 - art. N. 14).

I premi testè pagati risultano del seguente importo:

Nuzialità :		L. 1.000.=
Natalità :	1° figlio	" 300.=
	2° "	" 350.=
	3° "	" 350.=
	4° "	" 400.=
	oltre	" 400.=

11) Lavoro straordinario

Viene svolto saltuariamente in relazione ad occorrenze eccezionali (art. 32 e seguenti contratto collettivo - all. N. 7).

La retribuzione oraria è calcolata secondo il disposto dell'art. 36 del contratto su citato per quanto concerne il personale di cui alle lettere a) e b).

Nei confronti del personale di cui alla lettera d) la materia è disciplinata dall'art. 13 del contratto collettivo di cui sopra (allegato N. 14).

La retribuzione oraria è calcolata secondo il disposto di cui all'art. 14 del contratto stesso.

12) Lavoro serale e notturno

Il servizio di guardia notturna viene esplicato da personale che riveste specificatamente questa qualifica; la retribuzione è specificata nell'allegato N. 9; detto personale è naturalmente dispensato da qualsiasi prestazione diurna.

In relazione all'art. 86 del contratto collettivo (allegato N. 7) è stato consentito (contratto nazionale del 18/5/40, allegato N. 18) di utilizzare in casi speciali i commessi per servizi di pernottamento; normalmente non si fa ricorso a dette prestazioni.

Gli speciali compensi stabiliti per detto servizio nel contratto su menzionato, sono stati testè elevati nella misura che risulta fissata dal contratto integrativo (allegato N. 8) art. 9.

13) Eventuali modifiche di stipendio

Nel periodo 8/9/43 - 5/6/44 le retribuzioni contrattuali sono state elevate del 30 %, decorrenza 1/12/43, fino alla concorrenza di L. 2.500.= mensili e del 15 % sulla parte eccedente tale importo (contratto collettivo 15/2/44 - allegato N. 19).

Il 1° giugno 1944 sono entrate in vigore le nuove retribuzioni fissate dal contratto integrativo per gli impiegati, impiegategate e commessi (esclusi quindi i Funzionari e il personale di fatica e operai); dette retribuzioni comportano un aumento del 10 % circa. Contemporaneamente è stato deciso di elevare gli assegni di carica e la indennità di cassa, con decorrenza 1/11/42 (allegato N. 8 art. 5 e 6); è stato istituito un compenso da assegnare al personale che lavora normalmente nei locali sotterranei, decorrenza 1/11/42 (allegato N. 8 art. 7); è stato inoltre disposto che alle impiegategate e ai commessi si corrisponda, a mo' di fatica di quanto in precedenza stabilito, l'Indennità di Residenza nella misura fissata per gli impiegati; è stata altresì assegnata una Indennità di Residenza agli aiuto commessi.

L'indennità di presenza è stata aumentata come segue:

	sett. 43	16/11/43
- Funzionari		
Impiegati e commessi di età superiore a 18 anni	da L. 15.=	a L. 18.=
- Impiegati e commessi di età inferiore a 18 anni	" " 8.=	" " 10.=
- Impiegategate e aiuto commessi		
- Operai, guardie notturne, uomini di fatica	" " 10.=	" " 14.=
- Altri salariati di età inferiore a 18 anni e donne di pulizia	" " 6.=	" " 8.=

Nel periodo 6/9/43 - 5/6/44 le retribuzioni contrattuali sono state elevate del 30 %, decorrenza 1/12/43, fino alla concorrenza di L. 2.500.= mensili e del 15 % sulla parte eccedente tale importo (contratto collettivo 15/2/44 - allegato N. 19).

Il 1° giugno 1944 sono entrate in vigore le nuove retribuzioni fissate dal contratto integrativo per gli impiegati, impiegategate e commessi (esclusi quindi i funzionari e il personale di fatica e operaio); dette retribuzioni comportano un aumento del 10 % circa. Contemporaneamente è stato deciso di elevare gli assegni di carica e la indennità di cassa, con decorrenza 1/11/42 (allegato N. 8 art. 5 e 6); è stato istituito un compenso da assegnare al personale che lavora normalmente nei locali sotterranei, decorrenza 1/11/42 (allegato N. 8 art. 7); è stato inoltre disposto che alle impiegategate e ai commessi si corrisponda, a mo' diifica di quanto in precedenza stabilito, l'Indennità di Residenza nella misura fissata per gli impiegati; è stata altresì assegnata una Indennità di Residenza agli aiuto commessi.

L'indennità di presenza è stata aumentata come segue:

	sett. 43	16/11/43
- Funzionari		
Impiegati e commessi di età superiore	da L. 15.=	a L. 18.=
a 18 anni	(	(
- Impiegati e commessi di età inferiore	" " 8.=	" " 10.=
a 18 anni	)	)
- Impiegategate e aiuto commessi	(	(
- Operai, guardie notturne, uomini di fatica	" " 10.=	" " 14.=
- Altri salariati di età inferiore a 18 anni e donne di pulizia	" " 6.=	" " 8.=

Con decorrenza 16/4/44 è stata istituita l'indennità di mensa (vedi precedente paragrafo N. 8).

./.

28

4259

14) Diritti vari

Non corrispondiamo.

15) Ritenute

Cassa di Previdenza - Il Personale, escluso quello di cui alla lettera d), partecipa ad una cassa di previdenza istituita con effetto 1/4/1905; accludiamo il relativo Regolamento (allegato N. 20). Per effetto di detta partecipazione le retribuzioni subiscono una ritenuta del 5 % fino al limite massimo di L. 40.= mensili.

Assicurazioni sociali - (Invalidità e vecchiaia, Tubercolosi, Mutilità e Natalità).

In applicazione delle disposizioni di legge emanate in materia, il personale che fruisce di una retribuzione mensile non eccedente le L. 1.500.= è soggetto alle assicurazioni sociali; uniamo una tabella indicativa dei contributi fissati per dette assicurazioni (allegato N. 21); essi sono a carico del lavoratore in ragione di 1/3 circa del loro ammontare.

Ricchezza Mobile - 8,16 % su stipendio, assegno di carica, indennità di residenza, indennità di cassa, indennità di presenza, compenso per lavoro straordinario, gratificazioni di Natale e di Bilancio.

N.B.- Le quote di ritenuta relative alle assicurazioni sociali sono ammesse in detrazione agli effetti del conteggio Ricchezza Mobile.

La Ricchezza Mobile si applica inoltre sul 40 % delle diarie di trasferte.

Al personale appartenente alla categoria "Operai, Guardie notturne, Personale di fatica" si trattiene, in luogo della R.M., un contributo straordinario del 2 % sulle retribuzioni non soggette a R.M. (salari che prima dell'adeguamento percentuale del marzo 1939 non risultavano superiori a L. 720.= mensili).
Sui salari soggetti a R.M. si trattiene a questo titolo il 4.08 %.
Cassa Malattie - 1 % su: stipendio, assegno di carica, indennità, gratificazioni di Natale e

Cassa di Previdenza - Il Personale, escluso quello di cui alla lettera d), partecipa ad una cassa di previdenza istituita con effetto 1/4/1905; accludiamo il relativo Regolamento (allegato N. 20). Per effetto di detta partecipazione le retribuzioni subiscono una ritenuta del 5 % fino al limite massimo di L. 40.= mensili.

Assicurazioni sociali - (Invalidità e vecchiaia, Tubercolosi, Mutilità e Natalità).

In applicazione delle disposizioni di legge emanate in materia, il personale che fruisce di una retribuzione mensile non eccedente le L. 1.500.= è soggetto alle assicurazioni sociali; uniamo una tabella indicativa dei contributi fissati per dette assicurazioni (allegato N. 21); essi sono a carico del lavoratore in ragione di 1/3 circa del loro ammontare.

Ricchezza Mobile - 8,16 % su stipendio, assegno di carica, indennità di residenza, indennità di cassa, indennità di presenza, compenso per lavoro straordinario, gratificazioni di Natale e di Bilancio.

N.B.- Le quote di ritenuta relative alle assicurazioni sociali sono ammesse in detrazione agli effetti del conteggio Ricchezza Mobile.

La Ricchezza Mobile si applica inoltre sul 40 % delle diarie di trasferta.

Al personale appartenente alla categoria "Operai, Guardie notturne, Personale di fatica" si trattiene, in luogo della R.M., un contributo straordinario del 2 % sulle retribuzioni non soggette a R.M. (salari che prima dell'adeguamento percentuale del marzo 1939 non risultavano superiori a L. 720.= mensili).

Sui salari soggetti a R.M. si trattiene a questo titolo il 4.08 %.

Cassa Malattie - 1 % su: stipendio, assegno di carica, indennità di residenza, gratificazioni di Natale e di Bilancio.

424
Sulle gratificazioni di Bilancio la ritenuta si effettua in relazione all'importo minimo contrattuale.

./.

16) Mensilità di emergenza

A tutto indistintamente il personale sono state corrisposte a titolo di erogazione straordinaria di contingenza e quindi con rinuncia da parte dell'Istituto alla richiesta di rimborso, tre mensilità comprensive di stipendio, indennità di residenza e di cassa, e assegni familiari.

Oltre alle mensilità di emergenza suddette, sono state corrisposte al Personale di cui alle lettere b) c) a titolo di arretrati relativi al contratto integrativo aziendale tre mensilità di stipendio e indennità di residenza, più due mensilità di assegni familiari.

A tutto il Personale, nel febbraio scorso, sono inoltre state corrisposte a titolo di anticipo 2 mensilità di stipendio e indennità di residenza (senza assegni familiari).

Di dette mensilità i Funzionari hanno finora rimborsato 4/30, in ragione di 1/30 al mese.

Gli impiegati, impiegati e commessi hanno rimborsato una mensilità in occasione della riscossione degli arretrati relativi alla applicazione del contratto integrativo aziendale; della residua mensilità hanno rimborsato 4/15 in ragione di 1/15 al mese.

Gli operai, guardie notturne e personale di fatica hanno ottenuto il bonifico di una delle due mensilità.

Della seconda mensilità hanno rimborsato 4/15 in ragione di 1/15 al mese.

Date le attuali condizioni economiche del personale, si sarebbe ora in massima deciso di abbandonare le ulteriori ritenute a carico del personale stesso e di rimborsare al medesimo la parte già versata.

In relazione a ciò, nel complesso l'entità delle mensilità straordinarie percepite dal personale dal Novembre 1943 al Giugno 1944 rappresenta un importo di :

- L. 6.200.- circa per un impiegato di 1.a cat. assegnato al 1° scaglione di stipendio, (dopo compiuti i 21 anni di età) e che non abbia persone a carico,

za e di cassa, e assegni familiari.

Oltre alle mensilità di emergenza suddette, sono state corrisposte al Personale di cui alle lettere b) c) a titolo di arretrati relativi al contratto integrativo aziendale tre mensilità di stipendio e indennità di residenza, più due mensilità di assegni familiari.

A tutto il Personale, nel febbraio scorso, sono inoltre state corrisposte a titolo di anticipo 2 mensilità di stipendio e indennità di residenza (senza assegni familiari).

Di dette mensilità i Funzionari hanno finora rimborsato 4/30, in ragione di 1/30 al mese.

Gli impiegati, impiegati e commessi hanno rimborsato una mensilità in occasione della riscossione degli arretrati relativi alla applicazione del contratto integrativo aziendale; della residua mensilità hanno rimborsato 4/15 in ragione di 1/15 al mese.

Gli operai, guardie notturne e personale di fatica hanno ottenuto il bonifico di una delle due mensilità.

Della seconda mensilità hanno rimborsato 4/15 in ragione di 1/15 al mese.

Date le attuali condizioni economiche del personale, si sarebbe ora in massima deciso di abbandonare le ulteriori ritenute a carico del personale stesso e di rimborsare al medesimo la parte già versata.

In relazione a ciò, nel complesso l'entità delle mensilità straordinarie percepite dal personale dal Novembre 1943 al Giugno 1944 rappresenta un importo di :

- L. 6.200.= circa per un impiegato di 1.a cat. assegnato al 1° scaglione di stipendio, (dopo compiuti i 21 anni di età) e che non abbia persone a carico,
 - " 18.700.= circa per un impiegato di 1.a cat. assegnato all'ultimo scaglione di stipendio (26 anni di anzianità) che abbia moglie e 2 figli a carico.
- Naturalmente per il personale avente carica gli importi percepiti sono stati maggiorati.

./.

17) Elenco numerico completo del Personale

Il Personale della Sede di Roma e Agenzie di Città si compone attualmente (compresi gli assenti per qualsiasi motivo) di:

- Funzionari	N. 68
- Capi Ufficio	" 25
- Vice Capi Ufficio	" 41
- Capi Reparto	" 7
- Impiegati e Impiegate	" 555
- Commessi	" 120
- Operai, Guardie notturne e Personale di fatica	" 87
Totale	N. 903
	=====

18) Si è provveduto in precedenza.

19) N.N.

Diversificazione del trattamento economico del Personale
in confronto delle altre Filiali dell'Istituto.

L'indennità di mensa, come detto, non viene generalmente corrisposta presso le altre Filiali.

L'indennità di residenza è assegnata presso le altre Filiali nella misura specificata nell'allegato relativo all'art. 4 del contratto integrativo (vedi allegato N. 8).

4217

- Capi Ufficio	"	25
- Vice Capi Ufficio	"	41
- Capi Reparto	"	7
- Impiegati e Impiegate	"	555
- Commessi	"	120
- Operai, Guardie notturne e Personale di fatica	"	87
Totale		N. 903
		=====

18) Si è provveduto in precedenza.

19) M.N.

Diversificazione del trattamento economico del Personale
in confronto delle altre Filiali dell'Istituto.

L'indennità di mensa, come detto, non viene generalmente corrisposta presso le altre Filiali.

L'indennità di residenza è assegnata presso le altre Filiali nella misura specificata nell'allegato relativo all'art. 4 del contratto integrativo (vedi allegato N. 8).

N. 22 allegati

4217

ALLEGATO n° 3

Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai, Guardie notturne e Personale di fatica alle dipendenze delle Aziende di Credito

Testo ufficiale

(estratto dal Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni)

Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni - supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Fascicolo 152
5 maggio 1937-XV-E.F.
Allegato n. 1123

Il 10 novembre 1936-XV in Roma, fra le seguenti Federazioni: Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credito ordinario, rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Rag. Mario Solza; Federazione Nazionale Fascista delle Banche di provincia, rappresentata dal suo Presidente On. Conte Carlo Parea; Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari, rappresentata dal suo Presidente S. E. il Sen. Concino Concini; Federazione Nazionale Fascista degli Istituti finanziari, rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Avv. Vittorio Carlo Vitali; Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri privati, rappresentata dal suo Presidente Rag. Enea Manusardi e la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle Aziende del credito, rappresentata dal Commissario Ministeriale Cav. Dott. Renato Rinaldi; visto l'accordo di pari data intervenuto fra le stesse parti circa le condizioni di appalto, in materia di salario, nel caso che vengano appaltati servizi continuativi di pulizia, è stato stipulato il seguente contratto.

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica alle dipendenze delle aziende di credito rappresentate dalle Federazioni suindicate.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale di cui sopra che dedica alla Azienda la sua opera con carattere continuativo. L'applicazione del presente contratto è pertanto esclusa solamente per quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale.

Per le filiali e le agenzie (comprese quelle di città) presso le quali presta servizio un solo uomo di pulizia e con orario ridotto, negli accordi integrativi provinciali sarà stabilito un trattamento economico proporzionato alla durata delle prestazioni orarie.

CAPITOLO I.

Assunzione.

Art. 1. — L'Azienda determinerà in via generale e per casi singoli i requisiti di idoneità per l'assunzione del personale e le relative mansioni.

Art. 2. — L'assunzione in servizio è fatta in via provvisoria per un periodo di prova che non potrà superare la durata di 30 giorni, durante i quali il rapporto può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento del salario per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova sarà considerato come servizio effettivo agli effetti della anzianità.

CAPITOLO II.

Doveri di servizio.

Art. 3. — Il prestatore d'opera deve:

a) dedicare la sua opera assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando scrupolosamente le istruzioni e gli ordini di servizio che gli saranno impartiti al riguardo dai superiori;

b) mantenersi disciplinato ed ubbidiente, usando subordinazione e deferenza verso i superiori anche non diretti, urbanità verso i colleghi, e cortesia verso il pubblico in occasione di eventuali contatti con questo;

c) tenere condotta irreprensibile sotto qualsiasi aspetto sia nell'Istituto che fuori;

d) coadiuvarsi e supplirsi nelle incombenze a seconda delle disposizioni dei superiori e anche disimpegnare mansioni proprie alla categoria ma diverse da quelle normalmente affidategli, compatibilmente con la sua capacità e le sue attribuzioni, quante volte ne venga richiesto e senza speciale compenso;

— 3 —

e) avere cura dei mobili ed oggetti od attrezzi affidatigli, che dovrà conservare in buono stato, rispondendo della perdita e dei danni eventuali che siano a lui imputabili, dei quali l'Azienda potrà rivalersi anche con trattenute sulla retribuzione;

f) tenere normalmente la propria effettiva residenza nella città ove è la sede dell'Azienda cui è addetto;

g) informare con sollecitudine la Direzione di ogni mutamento d'indirizzo;

h) prestarsi a qualsiasi visita e verifica di controllo.

Art. 4. — E' vietato:

a) di ricevere da terzi, compreso il personale dell'Azienda, sotto qualsiasi pretesto, compensi o mancie relative al disimpegno delle proprie mansioni;

b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze;

c) allontanarsi dal lavoro senza il consenso dei superiori anche per ragioni inerenti al proprio servizio;

d) dedicarsi fuori dell'Azienda ad altri lavori, la cui prestazione sia incompatibile con i doveri di servizio;

e) fumare nei locali dell'Azienda;

f) accordare o contrarre prestiti col personale.

Art. 5. — Chi, per malattia o per causa di forza maggiore, sia costretto ad allontanarsi dall'Istituto o a non presentarsi al lavoro, deve darne immediato avviso al proprio superiore diretto, giustificandone il motivo.

Art. 6. — Salvo speciale permesso del superiore diretto, non è consentito al personale di entrare o di uscire dall'Istituto all'infuori delle ore indicate dai rispettivi turni di lavoro.

L'ora d'ingresso e l'ora di uscita, salvo diverso sistema di controllo, saranno annotate su un libro o foglio di presenza, nel quale saranno anche annotate le interruzioni di lavoro per periodo di riposo.

Art. 7. — In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, l'operaio dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

4245

— 4 —

Art. 8. — Al personale che presta servizio a orario pieno, l'Azienda somministrerà la tenuta di lavoro.

CAPITOLO III.

Disposizioni disciplinari.

Art. 9. — I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) l'applicazione di multe in misura non eccedente la paga giornaliera, per mancanze di lieve entità che tuttavia non trovino sanzione adeguata nel provvedimento di cui alla precedente lettera a);
- c) la sospensione dal servizio e dal salario per un tempo non superiore a sette giorni;
- d) il licenziamento.

L'importo delle multe verrà versato dalla Azienda ad opere di assistenza, secondo quanto sarà stabilito negli accordi integrativi.

La sospensione dal servizio e dal salario si applica normalmente alle mancanze che non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento disciplinare, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b).

Ogni assenza non giustificata o allontanamento arbitrario dal lavoro, quando non dia luogo a provvedimento disciplinare, comporterà la trattenuta della corrispondente retribuzione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o del grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.

Al personale licenziato o sospeso dal servizio è interdetto l'accesso all'Azienda.

Art. 10. — Il licenziamento disciplinare (senza preavviso né indennità) viene applicato nel caso di insubordinazione ovvero di qualsiasi mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di gerarchia, di fiducia, e di autorità che deve esistere

— 5 —

fra il dipendente e i suoi superiori, nonché in caso di recidiva in mancanze punite con la sospensione dal lavoro.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprowero verbale, saranno applicati solo dopo avere udito le discolpe degli interessati.

CAPITOLO IV.

Retribuzioni.

Art. 11. — La misura della retribuzione del personale regolato dal presente contratto, sarà determinata, anche per il periodo di prova, mediante la stipulazione di appositi accordi provinciali integrativi del presente contratto.

Nella determinazione della misura della retribuzione per le varie categorie di personale, le Organizzazioni non dovranno stabilire differenziazioni fra Aziende o categorie di Aziende.

Art. 12. — La retribuzione viene corrisposta mensilmente senza che peraltro tale sistema costituisca elemento che comunque possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

CAPITOLO V.

Orario, lavoro straordinario, assenze e congedi.

Art. 13. — L'orario normale di lavoro effettivo è di 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere.

Nelle giornate di sabato l'orario normale è di 4 ore nella mattinata, ferme le deroghe alla attuazione del sabato fascista determinate in base all'accordo interfederale del 28 febbraio 1936.

Non sono ammesse tolleranze all'orario di lavoro.

L'orario di lavoro viene ripartito in due turni determinati dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le Organizzazioni potranno determinare la suddivisione dell'orario in tre turni, nel qual caso al personale spetterà il rimborso delle spese tranviarie urbane per il terzo turno.

4214

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, tra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l'inizio del primo del giorno successivo dovranno intercorrere non meno di 12 ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia, e per i fuochisti e autisti che compiano lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, la Direzione potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno domenicale, però nel limite di 5 ore, salvo il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l'orario di cui al comma precedente.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno stabilito per il riposo settimanale, dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 14. — Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà della Direzione di ottenere prestazioni straordinarie, ma non oltre le 12 ore settimanali. Le prestazioni straordinarie saranno compensate a parte con la paga oraria maggiorata del 15%.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Direzione o da persona dalla stessa delegata, ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art. 15. — La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà valore ove non sia presentato entro i due mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art. 16. — Nel giorno 21 aprile — Festa Nazionale del Lavoro — nessuna prestazione ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al personale, fatta eccezione per il servizio di vigilanza.

Art. 17. — Al personale che abbia almeno 12 mesi di servizio continuativo sono accordati nel corso dell'anno e secondo i turni

— 7 —

stabiliti dalla Direzione, dei riposi feriali retribuiti la cui durata continuativa, comprensiva dei giorni di riposo domenicali e festivi, è stabilita nella seguente misura:

- giorni 7 per anzianità da 1 fino a 5 anni;
- giorni 10 per anzianità da 6 fino a 15 anni;
- giorni 15 per anzianità di oltre 15 anni.

CAPITOLO VI.

Malattie.

Art. 18. — Nel caso di malattia debitamente accertata, il dipendente ammalato avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario per il periodo sotto indicato, trascorso il quale esso potrà essere licenziato secondo le norme e con l'indennità stabilite dall'articolo 25:

- a) un mese, dopo trascorso il periodo di prova e fino a sette anni di anzianità di servizio effettivo ;
- b) giorni 45, se l'anzianità sia da 8 fino a 15 anni compiuti;
- c) mesi due, se l'anzianità superi i 15 e non i 20 anni compiuti;
- d) mesi tre, se l'anzianità sia superiore ai 20 anni.

Però se l'assenza motivata da malattia non ecceda la durata di tre giorni, non sarà dovuta al dipendente la retribuzione.

CAPITOLO VII.

Servizio militare.

Art. 19. — La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto. L'Azienda corrisponderà all'interessato una indennità variabile da sette a quindici giornate di salario a seconda della anzianità di servizio.

Art. 20. — Chi lascia l'Azienda per richiamo alle armi o al servizio della M. V. S. N. ha diritto alla conservazione del posto.

In caso di richiamo alle armi, o di chiamata obbligatoria in servizio della M. V. S. N., verrà corrisposta la normale retribuzione per un periodo complessivo di 20 giorno all'anno.

Art. 21. — Chi abbia lasciato l'Azienda per richiamo alle armi, ha il dovere di ripresentarsi entro i 10 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

CAPITOLO VIII.

Cessazione del rapporto.

Art. 22. — La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) per chiamata alle armi per obbligo di leva;
- c) per scioglimento del contratto a sensi dell'art. 10 del presente contratto;
- d) per scioglimento del contratto da parte dell'Azienda con regolare disdetta;
- e) per morte.

Art. 23. — Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 7 giorni, salvo che al momento della presentazione intervenga uno speciale accordo con l'Azienda per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso, anche se l'Azienda lo esoneri in qualsiasi momento dal prestare servizio durante la decorrenza di esso.

Art. 24. — Quando la cessazione del rapporto avvenga a sensi della lettera c) dell'art. 22, non spetta alcun preavviso nè indennità.

Art. 25. — Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda e non per i motivi di cui al precedente art. 24, e dopo superato il periodo di prova di cui all'art. 2, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 10 giorni o la retribuzione corrispondente.

Inoltre sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio presso l'Azienda, una indennità commisurata alla paga normale secondo la seguente progressione:

— sette giornate per ogni anno compiuto di servizio presso l'Azienda per i primi 20 anni;

— dieci giornate per ciascun anno di servizio dopo il 20°.

Art. 26. — La indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà corrisposta, in caso di morte, al coniuge ed ai congiunti fino al quarto grado viventi a carico, fatta deduzione dell'importo corrispondente a quanto essi abbiano diritto di percepire per eventuali atti di previdenza compiuti con mezzi propri dall'Azienda.

Art. 27. — Sia nel caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura delle mansioni affidategli.

CAPITOLO IX.

Norme generali e di attuazione.

Art. 28. — Il presente contratto nazionale di lavoro sostituisce ed assorbe i preesistenti trattamenti aziendali, salvo il caso di patteggiamenti individuali o aziendali più favorevoli, le quali vengono conservate individualmente ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Per quelle Aziende che hanno finora adottato il sistema di pagamento della retribuzione per giornata lavorativa, il ragguglio per la determinazione del salario negli accordi integrativi provinciali, va fatto sulla base delle giornate lavorative.

— 10 —

Art. 29. — Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei modi di legge; ha la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 30. — Gli accordi integrativi di cui all'art. 11 dovranno essere stipulati entro il periodo di quattro mesi dalla data di pubblicazione a sensi di legge del presente contratto.

Per la Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credito Ordinario: Il Presidente: MARIO SOLZA — Per la Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia: Il Presidente: CARLO PAREA — Per la Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari: Il Presidente: CONCINO CONCINI — Per la Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri privati: Il Presidente: ENEA MANUSARDI — Per la Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari: Il Presidente: VITTORIO CARLO VITALI — Per la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle Aziende del credito: Il Commissario: RENATO RINALDI.

Ricevuto copia

(data)

(firma)

ACCORDO 10 NOVEMBRE 1945

P R E M E S S O

- a) che esistono attualmente delle sperequazioni, dovute a circostanze di natura contingente, nel trattamento del personale presso le varie filiali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano;
- b) che viene ritenuto equo e necessario di eliminare tali sperequazioni praticando un trattamento uniforme per le singole categorie del personale di tutte le filiali dei predetti Istituti ;
- c) che, per conseguire tale uniformità di trattamento, si impone l'assorbimento di tutte le provvidenze in atto in ogni parte del territorio nazionale e che pertanto il nuovo trattamento si deve ritenere comprensivo e sostitutivo di tutte le provvidenze ora in atto, anche se applicate in una sola parte del territorio nazionale, ed anche nella ipotesi che queste ultime venissero successivamente, per provvedimento legislativo o comunque di carattere generale, estese all'altra parte del territorio stesso nella quale attualmente esse non si applicano;
- d) che, ai fini della necessaria uniformità di trattamento, si impone la eliminazione delle difformità nella durata dell'orario di lavoro attualmente in vigore presso le varie filiali dei predetti Istituti; si è stipulato il seguente Contratto Collettivo.

Art. 1

Il trattamento economico mensile del personale è costituito da:

- a) stipendio come da unite tabelle (Allegato A1 - A2)
- b) indennità di carica
- c) indennità per lavoro svolto in locali sotterranei.

Inoltre vengono annualmente corrisposte :

- d) gratifica di Natale nella misura di una mensilità per tutto il personale;
- e) gratifica di bilancio della misura di :
 - tre mensilità per i Funzionari
 - due mensilità per gli Impiegati, le Impiegate, i Commessi ed il personale operaio, di guardia, di fatica e pulizia.

Art. 2

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'Art. 1 viene corrisposta a tutto il personale l'indennità di contingenza di cui all'Accordo 18 giugno 1945, stipulato per le Banche di Interesse Nazionale, modificato come risulta dalla tabella (Alleg.C) nonché una integrazione di contingenza come da unite tabelle (Allegati B1 e B2).

Qualora per constatato maggior costo della vita su piazze della seconda e terza categoria, risultasse indispensabile l'assegnazione di dette piazze a categoria superiore, ai fini dell'indennità di contingenza e dell'indennità sostitutiva della mensa, le relative decisioni saranno prese fra l'Associazione Sindacale Bancaria ed i Sindacati Provinciali Bancari interessati, ferme restando le situazioni più favorevoli in atto.

Art. 3

Per la determinazione della retribuzione mensile dei Funzionari, a modifica di quanto previsto dall'Art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale 10 agosto 1944 per i Funzionari delle Aziende di Credito, si applicano le seguenti maggiorazioni :

- Funzionari di Direzione di
Filiali indipendenti 40%
- Direttori di Filiali dipen-
denti 30%
- Altri Funzionari 25%.

Le maggiorazioni di cui sopra vengono applicate ^{anche} all'integrazione di contingenza di cui alle tabelle allegato B1.

Art. 4

Le indennità di carica previste dai Contratti integrativi aziendali del Contratto Collettivo in data 27 ottobre 1942, vengono così stabilite :

- Capo Ufficio	L. 1.000.-
- Vice Capo Ufficio	" 600.-
- Capo Reparto o Capo Sezione	" 300.-
- Capo Commessi	" 300.-
- Vice Capo Commessi	" 150.-

Il compenso previsto dal 2° comma dell'Art. 6 del Contratto Integrativo del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 per il personale della Banca Commerciale Italiana viene stabilito in L.400.- mensili.

Art. 5

A modifica di quanto previsto dai Contratti Integrativi Aziendali del Contratto Collettivo in data 27 ottobre 1942, agli Impiegati ed

ai Commessi adibiti in via normale e prevalentemente a svolgere lavori in locali sotterranei, verrà corrisposta una indennità di L. 350.- mensili per 15 mensilità.

Art. 5

In ogni località dove sia stabilita una filiale della Banca Commerciale Italiana o del Credito Italiano sarà fatto il possibile per istituire le mense aziendali, nelle quali verrà somministrato un pasto giornaliero nei soli giorni lavorativi. Nel caso di comprovata impossibilità di istituire dette mense verrà corrisposta, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione, una indennità sostitutiva della mensa pari a Lit. 900.- mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate alla 1^a categoria agli effetti dell'indennità di contingenza;

" 750.- " (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla 2^a categoria;

" 600.- " (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla 3^a categoria.

Sulle piazze dove funziona la mensa il contributo di cui sopra verrà corrisposto anche ai partecipanti i quali pagheranno una quota per pasto pari a 1/25 del contributo mensile di cui sopra.

Art. 7

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'Art. 2, verrà corrisposta al personale delle filiali su piazze con popolazione superiore a 200.000 abitanti un concorso spese tranviarie di

Lit. 325.- al mese per 12 mensilità.

Art. 8

Le corrisposizioni di cui agli Articoli 1 e 2 si intendono comprensive e sostitutive di tutti i trattamenti sinora in essere ivi compresi :

- la quota di reintegro imposta R.M. Cat. C2 di cui al R.D.L. 30 gennaio 1933 N° 18, all'Accordo Sindacale 16/2/1933 nonché agli Articoli 92 del Contratto Collettivo 27/10/1942 e 63 del Contratto Collettivo 10/8/1944
- l'aumento 2% per operai, guardie notturne e personale di fatica previsto dal D.L.L. 19 ottobre 1944 N° 384
- tutte le indennità od assegni considerati in precedenti accordi o stabiliti da disposizioni di legge, ordinanze, ecc., fatta eccezione degli assegni familiari e della indennità di rischio che restano regolati

dalle disposizioni in vigore, intendendosi anche comprese o sostituite tutte le provvidenze in atto applicate solo in una parte del territorio nazionale le quali venissero estese per provvedimenti legislativi o comunque di carattere generale, all'altra parte del territorio nazionale dove attualmente non sono in vigore.

ART. 9

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione, a modifica di quanto previsto dai Contratti Integrativi Aziendali del Contratto Collettivo in data 27 ottobre 1942 e dal Contratto Collettivo 10 Agosto 1944 per i Funzionari delle Aziende di Credito, vengono così stabilite :

- Funzionari Lire 360.-
- Impiegati " 300.-
- Commessi " 250.-

In via temporanea e fintantochè rimangano in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'Art. 2 verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di Lire 450.- per ogni giorno di trasferta o missione, ridotto a L. 350.- qualora l'alloggio per il pernottamento venga prestato dalla Banca, con riserva, in casi particolari, del rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

A temporanea deroga di quanto previsto dagli Art. 8 e 9, rispettivamente dei contratti integrativi del Credito Italiano e della Banca Commerciale Italiana, qualora la missione avesse durata superiore a 30 giorni, la misura della diaria e del concorso spese, apartire dal 31° giorno e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta, da parte della Banca, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni, sarà ridotta del 15%.

Tanto per la diaria che per il concorso spese restano ferme le riduzioni previste dal 3° e 4° comma dei citati Articoli 8 e 9.

Art. 10

In via temporanea e fintantochè verranno corrisposte le indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'Art. 2, le percentuali di maggiorazione della paga oraria, comprensiva degli importi di cui alle Tabelle A1, A2, B1, B2, C (escluse le aggiunte di famiglia), dell'indennità di carica e per lavoro in locali sotterranei, ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario di cui agli Art. 36, 37, 38 e 39 del contratto Collettivo 10 novembre 1936, vengono così fissate :

- ^{dal 27-10-1942 e dal art. 14 del Contratto Collettivo} per il lavoro straordinario compiuto dagli Impiegati, dalle Impiegate e dai Commessi :

50

- in giorno feriale (Art. 36) : 10%
- in giorno festivo (Art.37) : 15%
- durante la notte cioè dalle ore 22 alle ore 6 (Art.36) : 30%
- per il lavoro compiuto dai commessi in giorno destinato al riposo settimanale (Art.39): 15%
- per il lavoro straordinario compiuto dagli operai, guardie notturne e personale di fatica (Art.14) : 10%

Art. 11

L'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'Art.2 il concorso spese di contingenza di cui all'Art. 9 e l'indennità sostitutiva della mensa di cui all'art. 6, sono variabili in correlazione al mutamento del costo della vita secondo le modalità e con le percentuali di variazione che verranno determinate con riferimento a numeri indici ufficiali che diano garanzia di equa rilevazione sia nei prezzi che nelle voci che li compongono ed assicurino la possibilità di applicazione nazionale. In difetto, dopo il 1° gennaio 1946 si procederà in merito con accordo bilaterale.

Art.12

Per operai qualificati si intendono quelli che disimpegnano in via continuativa mansioni di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, autista, tipografo, legatore, telefonista, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere.

Art. 13

A tutto il personale operaio, di guardia, di fatica, e di pulizia, utilizzato ad orario pieno, viene applicato il seguente trattamento di ferie, di malattia e per la cessazione del rapporto di lavoro :

- ferie : spetta ogni anno normalmente dal 1° febbraio al 30 novembre un periodo di ferie retribuito nella seguente misura:
 - con oltre 25 anni di anzianità: giorni 30
 - con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità : giorni 25
 - con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità ; giorni 21
 - con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità : giorni 15
 - dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità : giorni 10

- durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione:
tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti
fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello
stesso anno con un massimo di :

giorni 7

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a regolare disdetta data dalla Banca al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno. Le ferie sono irrinunciabili : il godimento di esse non può avvenire durante il periodo di preavviso.

- Malattie : In caso di assenza per malattia od infortunio, viene conservato il posto e l'intera retribuzione per il periodo di :

- a) 5 mesi se l'anzianità non supera i dieci anni ;
- b) 6 mesi se l'anzianità sia superiore ai dieci anni e non superi i quindici anni;
- c) 8 mesi se l'anzianità sia superiore ai QUINDICI ANNI e non superi i venti anni;
- d) dieci mesi in caso di anzianità superiore ai venti anni.

- Cessazione del rapporto di lavoro

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ad iniziativa della Banca ed a seguito di regolare disdetta, spetta il preavviso di 45 giorni fissi.

Oltre al preavviso, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, spetta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

La gratifica di bilancio si computa nella misura percepita per l'esercizio precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14

Gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica e le donne di pulizia soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'Art. 13 del Contratto Nazionale 10 novembre 1930 sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

Ciò vale anche agli effetti dell'applicazione del successivo articolo 16.

La paga oraria del personale le cui prestazioni sono inferiori alle 3 ore giornaliere verrà maggiorata del 25%.

./.

ART. 15

A modifica di quanto previsto dall'Art. 48 del Contratto Collettivo 10 agosto 1944, dall'Art. 72 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 e dell'Art. 23 del Contratto Collettivo 10 novembre 1936, al dimissionario che abbia compiuto 5 anni di servizio effettivo spetta il 50 % dell'indennità prevista dai citati contratti (indennità di anzianità).

Tale indennità spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto dieci anni di servizio, effettivo, oppure 55 anni di età (50 anni per i mutilati ed invalidi di guerra).

Art. 16

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante a seguito dell'applicazione dell'Accordo stesso ed il precedente trattamento economico lordo complessivo mensile non potrà in nessun caso essere inferiore a Lire 2.000 nette.

La maggiorazione concessa per conseguire tale minimo sarà considerata come assegno ad personam assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 17

Per quanto riguarda il personale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano viene abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'Art. 31 del Contratto Collettivo 22 luglio 1938 per la disciplina degli assegni familiari e conseguentemente quella di cui al 5° comma dell'Art. 51 del Contratto Collettivo 10 agosto 1944 ed al 4° comma dell'art. 73 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942.

Art. 18

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione vale esclusivamente l'ultimo censimento generale ufficiale (attualmente quello del 1936).

Art. 19

Per quanto stabilito dall'Art. 32 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942, l'orario di lavoro dalla data di stipulazione del presente accordo viene provvisoriamente fissato in 40 ore settimanali per gli impiegati ed i commessi di 1ª categoria ed in 42 ore settimanali per i commessi di 2ª categoria.

L'obbligo dell'osservanza dell'orario suddetto presso le filiali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano ove al 31 ottobre 1945 ne veniva praticato uno inferiore e subordinato alla

istituzione della mensa aziendale a gestione diretta o indiretta secondo le decisioni delle Banche.

L'obbligo di osservare il predetto orario sussiste tuttavia presso le filiali ove la Mensa non funzioni perchè il numero dei dipendenti e dei partecipanti sia inferiore a 40 e anche presso quelle filiali dove la maggioranza del personale, all'uopo interpellato, si pronunci in senso contrario all'istituzione della mensa.

Art. 20

Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945 ed avrà durata sino al 31 dicembre 1946 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdettato da una delle parti almeno due mesi prima di ogni scadenza.

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI
AZIENDE DI CREDITO

ASSOCIAZIONE SINDACALE
BANCARIA

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

Anni di età

Dal 14° al 15°
 " 15° " 17°
 " 17° " 19°
 " 19° " 21°

Dopo il 21° anno d'età
 classe permanenza

1° anni 2
 2° " "
 3° " "
 4° " "
 5° " "
 6° " "
 7° " "
 8° " "
 9° " "
 10° " "
 11° " "
 12° " "
 13° " "

I M P I E G A T I				I M P I E G A T E			
1° Categ.		2° Categ.		1° Categ.		2° Categ.	
mens.	Per 15 mens. tà	mens.	Per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
1.350	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250
1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500
1.750	26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750
1.925	28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925
2.100	31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100
2.275	34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275
2.450	36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450
2.625	39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625
2.800	42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800
2.975	44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975
3.150	47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150
3.325	49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325
3.500	52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500
3.675	55.125	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675
3.850	57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850

ALLEGATO A 1

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

I M P I E G A T I			I M P I E G A T E				C O M M E S S I			
Categ.		2^ Categ.	1^ Categ.		2^ Categ.		1^ Categ.		2^ Categ.	
Per 15 mens. tà	mens.	Per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà	mens.	per 15 mens. tà
=	=	=	=	=	=	=	=	=	700	10.500
=	=	=	=	=	=	=	=	=	850	12.750
20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	=	=	1.000	15.000
23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	=	=	1.150	17.250
26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.450	21.750	1.300	19.500
28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925	1.595	23.925	1.430	21.450
31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100	1.740	26.100	1.560	23.400
34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275	1.885	28.275	1.690	25.350
36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450	2.030	30.450	1.820	27.300
39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625	2.175	32.625	1.950	29.250
42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800	2.320	34.800	2.080	31.200
44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975	2.465	36.975	2.210	33.150
47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150	2.610	39.150	2.340	35.100
49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325	2.755	41.325	2.470	37.050
52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500	2.900	43.500	2.600	39.000
55.125	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675	3.045	45.675	2.730	40.950
57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850	3.190	47.850	2.860	42.900

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

Dopo il 21° anno di età

Classe

permanenza

1^

anni 2

1.400

21.000

1.450

21.750

1.350

20.250

2^

" 2

1.540

23.100

1.595

23.925

1.485

22.275

3^

" 2

1.680

25.200

1.740

26.100

1.620

24.300

4^

" 2

1.820

27.300

1.885

28.275

1.755

26.325

5^

" 2

1.960

29.400

2.030

30.450

1.890

28.350

6^

" 2

2.100

31.500

2.175

32.625

2.025

30.375

7^

" 2

2.240

33.600

2.320

34.800

2.160

32.400

8^

" 2

2.380

35.700

2.465

36.975

2.295

34.425

9^

" 2

2.520

37.800

2.610

39.150

2.430

36.450

10^

" 2

2.660

39.900

2.755

41.325

2.565

38.475

11^

" 2

2.800

42.000

2.900

43.500

2.700

40.500

12^

" 2

2.940

44.100

3.045

45.675

2.835

42.525

13^

" =

3.080

46.200

3.190

47.850

2.970

44.550

Allegato A 2

TABELLE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

RAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
le	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
00	21.000	1.450	21.750	1.350	20.250	1.250	18.750
40	23.100	1.595	23.925	1.485	22.275	1.375	20.625
80	25.200	1.740	26.100	1.620	24.300	1.500	22.500
20	27.300	1.885	28.275	1.755	26.325	1.625	24.375
60	29.400	2.030	30.450	1.890	28.350	1.750	26.250
00	31.500	2.175	32.625	2.025	30.375	1.875	28.125
40	33.600	2.320	34.800	2.160	32.400	2.000	30.000
80	35.700	2.465	36.975	2.295	34.425	2.125	31.875
20	37.800	2.610	39.150	2.430	36.450	2.250	33.750
60	39.900	2.755	41.325	2.565	38.475	2.375	35.625
80	42.000	2.900	43.500	2.700	40.500	2.500	37.500
940	44.100	3.045	45.675	2.835	42.525	2.625	39.375
080	46.200	3.190	47.850	2.970	44.550	2.750	41.250

TABELLE DELIE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Anni di età			I M P I E G A T I				I M P I E G A T E				C O	
			1^ Categ.		2^ Categ.		1^ Categ.		2^ Categ.		1^ Cate	
			mens.	per 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	PER 15 mens.tà	mens.	per 15 mens.tà	mens.	P me
Dal 14° al 15°			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 15° " 17°			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" 17° " 19°			1.775	26.625	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	-	
" 19° " 21°			2.450	36.750	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	-	
Dopo il 21° anno di età												
Classe	Permanenza											
1^	Anni	2	2.750	41.250	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1900	28
2^	"	2	3.025	45.375	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	2090	31
3^	"	2	3.300	49.500	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2280	34
4^	"	2	3.575	53.625	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2470	37
5^	"	2	3.850	57.750	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.660	39
6^	"	2	4.125	61.875	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.850	42
7^	"	2	4.400	66.000	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	3.040	45
8^	"	2	4.675	70.125	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	3.230	48
9^	"	2	4.950	74.250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.420	51
10^	"	2	5.225	78.375	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.610	54
11^	"	2	5.500	82.500	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.800	57
12^	"	2	5.775	86.625	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.990	59
13^	"	=	6.050	90.750	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	4.180	62

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Allegato B

G A T I		I M P I E G A T E				C O M M E S S I			
g.	2^ Categ.	1^ Categ.	2^ Categ.	1^ Categ.	2^ Categ.	1^ Categ.	2^ Categ.	1^ Categ.	2^ Categ.
15 mens. ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta	mens. per 15 mens.ta
-	-	-	-	-	-	-	-	600	9.00
-	-	-	-	-	-	-	-	650	9.75
25	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	-	1.000	15.00
50	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	-	1.350	20.25
50	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1900	28.500	1.700 25.50
75	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	2090	31.350	1.870 28.05
100	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2280	34.200	2.040 30.60
125	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2470	37.050	2.210 33.15
150	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.660	39.900	2.380 35.70
175	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.850	42.750	2.550 38.25
200	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	3.040	45.600	2.720 40.80
225	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	3.230	48.450	2.890 43.35
250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.420	51.300	3.060 45.90
275	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.610	54.150	3.230 48.45
300	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.800	57.000	3.400 51.00
325	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.990	59.850	3.570 53.55
350	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	4.180	62.700	3.740 56.10

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI	
mensile	per 15 mens.tà	mensile	per 15 mens.tà	mensile	mens.tà
1850	27.750	1.350	20.250	1.250	
2035	30.525	1.485	22.275	1.375	
2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	
2405	36.075	1.755	26.325	1.625	
2590	38.850	1.890	28.350	1.750	
2775	41.625	2.025	30.375	1.875	
2960	44.400	2.160	32.400	2.000	
3145	47.175	2.295	34.425	2.125	
3330	49.950	2.430	36.450	2.250	
3515	52.725	2.565	38.475	2.375	
3700	55.500	2.700	40.500	2.500	
3885	58.275	2.835	42.525	2.625	
4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	

Dopo il 21° anno di età

Classe	Permanenza	
1^	anni	2
2^	"	2
3^	"	2
4^	"	2
5^	"	2
6^	"	2
7^	"	2
8^	"	2
9^	"	2
10^	"	2
11^	"	2
12^	"	2
13^	"	2

TABELLE DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Allegato B 2

OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
mensile	per 15 mens.tà	mensile	per 15 mens.tà	mensile	per 15 mens.tà	mensile	per 15 mens.tà
1850	27.750	1.350	20.250	1.250	18.750	1.150	17.250
2035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625	1.265	18.975
2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500	1.380	20.700
2405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375	1.495	22.425
2590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250	1.610	24.150
2775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125	1.725	25.875
2960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000	1.840	27.600
3145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875	1.955	29.325
3330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750	2.070	31.050
3515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625	2.185	32.775
3700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500	2.300	34.500
3885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375	2.415	36.225
4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250	2.530	37.950

INDENNITA' DI CONTINGENZA

P i a z z e	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari		Al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno	
	mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità
con oltre 200.000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000
con popolazione compresa fra i 200.000 ed i 50.000 abitanti	2.700	40.500	1.800	27.000
con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti	2.400	36.000	1.600	24.000

MAGGIORAZIONE DI CONTINGENZA :

- per OGNI persona a carico, fino a tre : mensili Lit. 500.- x 12 mensilità =

- " " " " , in più delle tre: " " 250.- x 12 " =

ALLEGATO C

INDENNITA' DI CONTINGENZA

	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari		Al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore al 17° anno	
	mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità	mens.	per 15 mensilità
.....	3.000	45.000	2.000	30.000	1.250	18.750
200.000	2.700	40.500	1.800	27.000	1.100	16.500
di 50.000	2.400	36.000	1.600	24.000	1.000	15.000
=====						
fino a tre : mensili Lit. 500.- x 12 mensilità = Lit. 6.000.- annue a più delle tre: " " 250.- x 12 " = " 3.000.- "						

0176